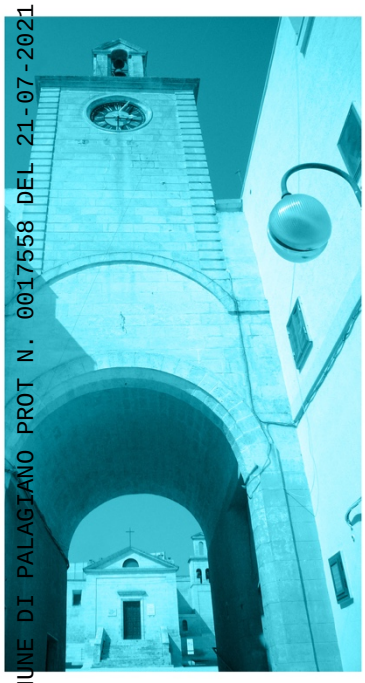

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

Comune di Mottola | Comune di Palagianello | Comune di Palagiano

CITTÀ DI MOTTOLA
CITTÀ DI PALAGIANELLO
CITTÀ DI PALAGIANO

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

(in ottemperanza degli Art. 12 e 13
della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24)

IL SINDACO DI MOTTOLA
Giovanni Piero Barulli

IL SINDACO DI PALAGIANELLO
Maria Rosaria Borracci

IL SINDACO DI PALAGIANO
Domenico Pio Lasigna

SOMMARIO

INTRODUZIONE NORMATIVA 4

QUADRO ED EVOLUZIONE NORMATIVA 4
L.R. 24/2015: IL CODICE DEL COMMERCIO 9
IL DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO 13
SENTENZA CORTE N.239/2016 E MODIFICHE AL CODICE DEL COMMERCIO (L.R. 12/2018) 16

IL COMUNE 19

IL COMUNE DI MOTTOLA 19
ANALISI E ASSETTO DEL TERRITORIO 19
Le Grotte di Dio 20
STRUTTURA DEMOGRAFICA 21
POPOLAZIONE RESIDENTE 21
BILANCIO DEMOGRAFICO 22
TREND POPOLAZIONE 22
IL COMUNE DI PALAGIANELLO 23
ANALISI E ASSETTO DEL TERRITORIO 23
STRUTTURA DEMOGRAFICA 25
POPOLAZIONE RESIDENTE 25
BILANCIO DEMOGRAFICO 26
TREND POPOLAZIONE 26
IL COMUNE DI PALAGIANO 27
ANALISI E ASSETTO DEL TERRITORIO 27
STRUTTURA DEMOGRAFICA 29
POPOLAZIONE RESIDENTE 29
BILANCIO DEMOGRAFICO 30
TREND POPOLAZIONE 30

FLUSSO TURISTICO 32

CARATTERISTICHE ECONOMICHE 34
ECONOMIA DEL TERRITORIO 34

LO SCENARIO URBANISTICO 34

IL COMUNE MOTTOLA 34
Zona "CSA" - Centro Storico Antico)) 35
Zona "CUC" - Centro Urbano Commerciale 35
Zona "PIA" (Periferia, zona Industriale/PIP, Agro 35
IL COMUNE DI PALAGIANELLO 36
IL COMUNE DI PALAGIANO 37

L'OFFERTA COMMERCIALE 39

IL COMMERCIO IN SEDE FISSA 39
QUANTIFICAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA 39
RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER SETTORE MERCEOLOGICO 41
SETTOREALIMENTAREEMISTO 42
DETTAGLIOSETTORENONALIMENTARE 42
RIEPILOGO 42
INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA 42
INDICE DI EQUILIBRIO COMMERCIALE 43
INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO 45
ESERCIZI SEDE FISSA 45

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

INDICI DI COPERTURA E DENSITÀ TERRITORIALE 48
ESERCIZI SEDE FISSA *48*
ESERCIZI DI VICINATO 50
INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DEGLI EV 52

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 55

INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DELLE MEDIE SUPERFICI DI VENDITA 56

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 59

MERCATO SETTIMANALE 59
POSTEGGI ISOLATI 59
MOTTOLA *59*
PALAGIANELLO *60*
PALAGIANO *60*

FIERE 60

MOTTOLA *60*
PALAGIANELLO *60*
PALAGIANO *60*

PUBBLICI ESERCIZI 61

INDICE DI DISTRIBUZIONE DEI PE 61
I PE NEL TERRITORIO COMUNALE *61*

VALUTAZIONE RETE DISTRIBUTIVA 62

CRITICITA' DEL COMMERCIO E NUOVI TREND 62
LA RETE DISTRIBUTIVA DI MOTTOLA, PALAGIANELLO E PALAGIANO 64
OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO 65

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

INTRODUZIONE NORMATIVA

QUADRO ED EVOLUZIONE NORMATIVA

La Regione Puglia, con la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2005, ha promulgato il nuovo "Codice del Commercio", che ha riformato e riordinato tutta la normativa esistente in materia di commercio. La Legge ha il merito di superare le vecchie ripartizioni tra "commercio – attività di somministrazione di alimenti e bevande – vendita di periodici e quotidiani

vendita su aree pubbliche – distribuzione di carburanti - e forme speciali di commercio al dettaglio", unificando e includendo tutte le "attività commerciali" all'interno di un unico riferimento normativo.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

Il nuovo Codice del Commercio prevede in particolare nell'art. 12 che i Comuni, nell'ambito della propria attività di programmazione e incentivazione, si dotino "*attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del commercio.*"

Tale Documento strategico del commercio deve contenere l'analisi socio-economica del comune, la rilevazione e l'analisi della rete di vendita del territorio comunale, la mappatura delle possibilità di insediamento commerciale e i relativi regolamenti. Si tratta di uno strumento di programmazione essenziale per la promozione e lo sviluppo del commercio nel territorio comunale, anche in relazione ai criteri di autorizzazione delle attività che, per interesse generale o per scarsità di risorse naturali e capacità tecniche, possono avere una limitazione numerica, fra cui in primo luogo le medie e le grandi superfici di vendita.

La nuova sfida, infatti, tanto nelle aree urbane quanto nelle piccole comunità, è quella di rilanciare il commercio locale, di sostenere un'offerta commerciale che tenga i consumatori all'interno dei confini comunali, realizzando una sintesi alta fra commercio e qualità della vita. Alla base del successo di una polarità commerciale, infatti, c'è la presenza di una regia unitaria che gestisca programmi, azioni ed interventi e determini lo sviluppo della comunità.

Lo Stato, prima della riforma costituzionale del titolo V che ha attribuito alle Regioni le competenze in materia commerciale, ha disciplinato il settore commercio con il decreto legislativo 114/98, noto come decreto Bersani, che ha introdotto norme di semplificazione delle procedure e criteri di liberalizzazione per alcune tipologie insediative.

Il cambiamento introdotto con il D.Lgs. 114/98 è stato di significativa portata. Infatti, con l'introduzione del Decreto si abbandona per la prima volta la programmazione che era finalizzata alla definizione degli insediamenti commerciali centrata sul rapporto quantitativo tra l'offerta insediata su un territorio dato e la potenziale domanda della popolazione. Il D.Lgs. 114/98 pone invece al centro della programmazione il

rapporto tra gli insediamenti commerciali ed il territorio sia per l'uso che questi stessi determinano del territorio stesso, sia per la funzione di qualificazione del tessuto urbano che le attività commerciali svolgono con la loro presenza, qualificazione legata ai principi di carattere generale quali:

- "il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese" (art.1 comma 3 lett. d);

- "la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari" (art. 1comma 3 lett. e).

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

In particolare la programmazione commerciale, come disciplinata all'articolo 6 del Decreto Legislativo 114/98 e riproposta dalle diverse normative regionali a seguito dell'attribuzione costituzionale della competenza in materia di commercio intervenuta nel 2001, fonda gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali su alcuni criteri tra i quali:

- la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

- la compatibilità territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

- la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;

- la salvaguardia e riqualificazione dei centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

- il favorire gli insediamenti commerciali già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

In Puglia, già la L.R. n.11/2003, precedente riferimento normativo prima dell'approvazione del nuovo "Codice del Commercio", aveva già recepitotutti gli aspetti innovativi contenuti nel decreto statale e, per alcuni aspetti, aveva già esteso le facilitazioni di accesso alle attività, le semplificazioni procedurali, la deregolamentazione delle attività commerciali.

In questo quadro di evoluzione normativa, un passaggio fondamentale è giunto dall'Unione Europea con la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno (la cosiddetta "direttiva Bolkestein"), approvata il 12

dicembre 2006, cui ha fatto seguito il Decreto Legislativo n. 59/2010 di recepimento della stessa e, da ultimo, il Regolamento Regionale n. 3 dell' 11 marzo 2011 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.

La Direttiva Servizi costituisce un elemento centrale della strategia di Lisbona e mira a realizzare un mercato interno che agevoli la libertà di stabilimento dei prestatori dei servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell'UE, in un'ottica di maggiore competitività ed equilibrio dei mercati, in modo tale che sia le imprese che i consumatori possano trarre il massimo beneficio dalle opportunità che questi offrono. Essa deve essere considerata nel contesto del Trattato CE, ed in particolare delle libertà del mercato interno, ed essere interpretata ed attuata nell'ambito di tale contesto: in particolare, l'art. 14 del Trattato, che considera il mercato interno come uno spazio senza frontiere nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi; l'art. 43, che assicura la libertà di stabilimento; l'art. 49, che sancisce il diritto di prestare servizi all'interno della Comunità.

Occorre innanzitutto riconoscere che la programmazione urbanistico- commerciale rientra a pieno titolo tra i motivi imperativi di interesse generale che la Direttiva ed il Decreto attuativo individuano quali deroghe alla soppressione delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività.

Da evidenziare che la Direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto *"..essa non si applica ai requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti l'uso e lo sviluppo delle terre, la pianificazione urbana erurale, le regolamentazioni edilizie…"*.

Per quanto concerne gli strumenti di programmazione commerciale, invece, essi hanno avuto in Italia una decisa evoluzione già a partire dal 1998 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/98. Il quadro normativo in materia di programmazione è stato poi completato dall'art. 3 della legge n. 248/2006 che - richiamando le regole comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi e al fine di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione - prevede che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza alcun limite e prescrizione tracui:

- il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

- il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

Sulla base della legislazione vigente e dell'esame di compatibilità della stessa con le prescrizioni della Direttiva Servizi effettuato a livello governativo nella fase di recepimento, all'interno della programmazione commerciale l'operatività delle grandi e medie strutture di vendita, le attività di distribuzione

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

carburanti, il commercio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, le rivendite di giornali e riviste, comportano la necessità di mantenere in capo agli Enti pubblici la definizione di modalità di programmazione tali da garantire assetti equilibrati dal punto di vista urbanistico, ambientale, infrastrutturale, di sicurezza stradale, di vivibilità sociale, che non compromette in alcun modo il rispetto della libertà di stabilimento, di circolazione e di esercizio dell'attività commerciale nel mercato interno.

Ovviamente non si può negare che mantenere un rapporto di equilibrio tra programmazione e liberalizzazione nel commercio non è semplice.
Se alcune attività sono state liberalizzate (esercizi di vicinato, forme speciali di vendita, commercio su aree pubbliche in forma itinerante) ed altre sono state molto semplificate (somministrazione di alimenti e bevande), le maggiori criticità sono riscontrabili in materia di medie e grandi strutture di vendita.

Si tratta di evitare di incorrere nella previsione di "requisiti consistenti in restrizioni quantitative o territoriali sotto forma di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori" (art. 15, comma 2, lett. a) Direttiva).

Nel Decreto di recepimento, la formula utilizzata in materia di programmazione (sia per i pubblici esercizi che per il commercio su aree pubbliche) consiste nel "*divieto di criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite … e presenza di altri operatori …"*. A questo proposito si veda l'art. 14, comma 1, punto 5) della Direttiva secondo cui tale divieto non concerne "i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale", tra cui far rientrare esplicitamente la tutela dell'ambiente urbano. Circa poi il concetto di "verifica di natura economica" la qualifica "una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione".

La programmazione della grande distribuzione deve trovare la sua motivazione nel perseguimento di un interesse di carattere generale, che è quello di garantire, sul territorio, la presenza di tutte le tipologie distributive, senza consentire il determinarsi di situazioni di monopolio a favore di nessuna diesse.

Va anche evidenziato che il regime autorizzativo e la programmazione ad esso collegata sono da ritenersi conformi al principio di proporzionalità, in quanto forme diverse di controllo a posteriori non sarebbero idonee a preservare la tutela effettiva dell'interesse generale che, ai sensi dell'art. 4, punto 8) della Direttiva, si sostanzia nella tutela dei consumatori (che in questo modo hanno a disposizione diverse forme distributive, ciascuna con le sue caratteristiche ed elementi positivi), ma anche nella protezione dell'assetto territoriale e dell'ambiente, compreso quello urbano, da fenomeni di desertificazione commerciale o da una proliferazione incontrollata di grandi strutture di vendita.

La compresenza sul territorio di tutte le tipologie distributive viene perseguita, oltre che con la previsione di requisiti qualitativi e di limitazioni all'insediamento delle grandi strutture di vendita collegate ad esigenze di

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

tutela del territorio, anche attraverso altri strumenti quali la promozione della costituzione dei centri commerciali naturali e la valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici e di tradizione.

Diversamente, quando i motivi imperativi di interesse generale sopra richiamati non sussistono, anche il Consiglio di Stato ha di recente ribadito che (ai sensi dell'art. 3 l. 248/2006) "*limitazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda. I principi del Trattato e del nostro ordinamento costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero gioco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area*".

La disposizione prevista nella L.248/2006 sembra pertanto limitata al caso di fissazione di soglie predeterminate antitrust mentre non mette in discussione le altre possibili linee di programmazione adottate dalle regioni.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

L.R. 24/2015: IL CODICE DEL COMMERCIO

L'approvazione del nuovo "Codice del Commercio", L.R. 24/2015, da parte della Regione Puglia giunge a conclusione di tale complessa evoluzione normativa.

La *ratio* del legislatore, come anticipato precedentemente, è quella di unificare tutta la normativa vigente relativa alle diverse attività commerciali all'interno di un unico documento. La legge recepisce le novità introdotte a livello comunitario in materia di liberalizzazione delle attività commerciali e dei servizi, restituendo però ai comuni, nell'art.12,compiti specifici di indirizzo e programmazione.

Le finalità perseguite dalla nuova legge regionale n.24/2015 sono:

- la tutela dei consumatori;
- il contenimento dei prezzi;
- lo sviluppo della rete distributiva;
- l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali;
- il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale;
- la conservazione e rivitalizzazione della funzione commerciale all'interno dei centri storici nelle aree urbane;
- l'articolazione di un servizio di prossimità nelle aree periferiche e di nuova urbanizzazione;
- la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree rurali, montane e nei comuni minori, con particolare riferimento a quelle con minore dotazione di servizio;
- la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali, con particolare riguardo ai titolari di piccole e medie imprese;

la predisposizione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;

- la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra le Regioni, le Province e iComuni;

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

- l'articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione commerciale.

L'art. 4 della L.R. 24/2015 classifica le strutture commerciali in base al settore merceologico di appartenenza distinguendo tra:

- settore alimentare che consente anche la vendita di prodotti non alimentari (il vecchio settore alimentare e misto);

- settore non alimentare che consente la vendita di soli prodotti non alimentari.

Nell'ambito del settore non alimentare vengono distinti, ai fini della definizione dell'impatto urbanistico e dei relativi standard (art.16, comma 3) tre diversi settori:

a) beni per la persona: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle di esercizi specializzati;

b) altri beni a basso impatto urbanistico: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;

c) altri beni: comprendenti tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere a) e b).

Nella stessa legge (art.16 comma 3) vengono dettate norme in materia di tipologia dimensionale degli esercizi commerciali e di modalità insediativa definendo, in pratica, gli elementi caratterizzanti la programmazione comunale.

Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:

a) esercizi di vicinato: con superficie di vendita fino a 250 mq;

b) medie strutture di vendita: con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq cosi articolate:

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

TIPOLOGIA DIMENSIONALE	DIMENSIONE SUPERFICIE DI VENDITA
M1 medie strutture di livello locale	**Da 251 fino a 600 mq**
M2 medie strutture intermedie	**Da 601 a 1.500 mq**
M3 medie strutture attrattive	**Da 1501 a 2500 mq**

c) grandi strutture di vendita: con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così articolate:

TIPOLOGIA DIMENSIONALE	DIMENSIONE SUPERFICIE DI VENDITA
G1 **grandi strutture inferiori**	**Da 2.501 a 4.500 mq**
G2 **grandi strutture superiori**	**Da 4.500 mq. fino a 15.000 mq**

Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti:

- **strutture isolate:** esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali;
- **centro commerciale:** costituito da un insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato;
- **area commerciale integrata:** un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali.
- **parco permanente attrezzato:** area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e mediestrutture.

Il comma 10 dell'art. 16 precisa, inoltre, che sono definiti di interesse locale i centri commerciali che hanno una superficie di vendita massima di metri quadrati 4.000 e in cui la superficie di un singolo esercizio non è superiore alla categoria M3 e sono programmati dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.

L'art.17 del Codice del Commercio disciplina, poi, le modalità di apertura, trasferimento e ampliamento delle diverse tipologie di esercizi commerciali (vicinato, media o grande struttura di vendita), ma ad ogni modo il Codice

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

rimanda, già nell'art. 3, anche ad una serie di regolamenti attuativi da approvare successivamente. Nelle more dell'approvazione di tali regolamenti, restano in vigore i regolamenti vigenti, come previsto dall'art.64 "Disposizioni transitorie e finali". Al momento sono stati approvati il Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2017 relativo ai criteri e alle procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche e il recentissimo Regolamento Regionale n.11 del 10 settembre 2018 relativo ai requisiti per l'insediamento di medie e grandi strutture e strumenti di programmazione.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

IL DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

Gli strumenti comunali di programmazione ed incentivazione sono disciplinati dall'art. 12 della L.R.

n. 24/2015 che individua con precisione le competenze e gli obblighi dei comuni. Tale articolo, infatti, dispone che i comuni si dotino, "attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati", del DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO con i seguenti contenuti minimi:

a) un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:

   1. una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;

   2. la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita; che contiene un'analisi della Rete commerciale esistente, un'analisi delle possibilità di insediamento di nuove strutture commerciali e l'individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo;

c) l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all'articolo 13;

d) le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.

Il comune definisce, pertanto:

a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;

b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13;

c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

alimenti e bevande, di rivendite di giornali e riviste e di distributori di carburante;

d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:

   1. le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;

   2. le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

   3. la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;

   4. la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;

   5. le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;

   6. le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

   7. le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;

e) i comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

   1. la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;

   2. le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

   3. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

   4. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

   5. le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

6. le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;

f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria:

1. l'approvazione del regolamento di cui alla lettera d).

L'art. 13 del Codice del Commercio definisce poi i possibili strumenti di promozione del commercio che il Comune all'interno del Documento Strategico può scegliere di mettere in campo per quelle zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio, individuate anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali.

In particolare il comune, in relazione alle problematiche individuate e alle zone di territorio comunale da sottoporre a misure di incentivo, può:

a) promuovere la creazione di distretti urbani del commercio;

b) attivare progetti di valorizzazione commerciale;

c) individuare strumenti di promozione di servizi di prossimità.

In un contesto di evoluzioni e dinamiche globali, un documento di questo tipo è lo strumento utile per gestire il cambiamento, dal momento che i processi d'acquisto, di consumo, la domanda, l'offerta, gli spazi, i tempi, le modalità risentono delle evoluzioni socio- economiche di un territorio in movimento.

Il documento strategico del commercio si presenta quindi come un piano di riqualificazione e sviluppo del commercio, diventando strumento di studio, di valutazione e di promozione del Comune; è lo strumento operativo che trasforma le strategie in soluzioni ed opportunità. Il recente Regolamento Regionale n.11/2018 dettaglia

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

SENTENZA CORTE N.239/2016 E MODIFICHE AL CODICE DEL COMMERCIO (L.R. 12/2018)

Il periodo di prima applicazione del Codice del Commercio pugliese è coinciso con l'approvazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, nota come "riforma Madia" intervenuta in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, dettando nuove disposizioni di semplificazione amministrativa. La riforma è stata poi accompagnata da diversi decreti attuativi (d.Lgs n.126/2016 e d.Lgs n.222/2016) e da accordi approvati in sede di Conferenza Unificata per l'utilizzazione di una modulistica univoca (4 maggio 2017 e 6 luglio 2017).

In tale quadro normativo, nazionale e regionale, è intervenuta poi con sentenza n.239 dell'11/11/2016 la Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcuni commi del Codice del Commercio in quanto introdurrebbero limitazioni al libero espletarsi dell'attività d'impresa, restringendo i principi di libera concorrenza e limitando l'impianto di liberalizzazione previsto dalle normative nazionali.

Nello specifico, la Corte Costituzionale è intervenuta sul comma 4 dell'articolo 9 e sul comma 7, lettere a) e c), dell'articolo 13 in materia di limiti nell'orario di apertura dei negozi e divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici; e soprattutto, per la rilevanza che comporta nell'ambito della pianificazione commerciale, ha dichiarato l'incostituzionalità dei commi 3 e 4 dell'articolo 17 che prevedono il regime dell'autorizzazione per le medie e grandi strutture. In particolare la Corte osserva che "la previsione di un tale provvedimento autorizzatorio, a maggior ragione se di contenuto indefinito e rimesso sostanzialmente alla discrezionalità dell'amministrazione, contraddice esplicitamente i principi di semplificazione e liberalizzazione stabiliti dall'art.19 della legge n.241 del 1990 – secondo cui la Scia è sostitutiva di ogni atto di autorizzazione e licenza anche per l'esercizio di un'attività commerciale – e dagli artt. 31 e 34 del d.l. n.201 del 2011, che hanno affermato la libertà di apertura, accesso, organizzazione e svolgimento delle attività economiche, abolendo le autorizzazioni espresse e i controlli ex ante, con la sola esclusione degli atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, posti a tutela di specifici interessi pubblici costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento dell'Unione Europea, secondo quanto stabilito dalla Direttiva n.2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno, e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità."

La Regione Puglia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, è intervenuta con un'apposita Deliberazione della Giunta Regionale, n.2019 del 13/12/2016, con la quale fa il punto della situazione sullo stato dell'arte normativo dopo tale sentenza fornendo anche prime indicazioni operative di applicabilità.

Secondo la Regione, sostanzialmente la Corte ha osservato che nel Codice del Commercio non sarebbero sufficientemente definite le ragioni di interesse e proporzionalità che renderebbero necessaria l'autorizzazione, piuttosto che la formula più semplificata della Scia. La Regione tuttavia non condivide tale impostazione, sostenendo viceversa che il provvedimento autorizzatorio previsto dal Codice del Commercio "non è di contenuto indefinito né è rimesso sostanzialmente alla discrezionalità dell'amministrazione", come afferma la sentenza, ma

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

chiarito negli artt.11, 12 e 13 del Codice. Per altro la disposizioni transitorie e finali dell'art. 64 richiamano la validità delle disposizione regolamentari fissate con i R.R. 7/2009 e R.R. 27/2011 che fanno riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa ex art.41 Cost., all'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l'uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali.

La Regione sottolinea inoltre come la Corte, che non ha accolto l'impugnativa dello Stato in merito all'art.18 inerente la pianificazione territoriale e urbanistica, nel punto 6 della sentenza "*non ha mancato di sottolineare che l'art.31 del dl. n. 201 del 2011 consente di introdurre limiti alla apertura di nuovi esercizi commerciali per ragioni di tutela dell'ambiente <ivi incluso l'ambiente urbano> e* attribuisce alle Regioni la possibilità di prevedere <anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali>. La dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata in quel caso si radica nella assolutezza del divieto stabilito dalla norma regionale e, in definitiva, nella sua sproporzione rispetto alle finalità perseguite.." Ad ogni modo "va osservato che la previsione di

zonizzazioni commerciali negli strumenti urbanistici generali e di piani attuativi per gli insediamenti più grandi, rientra proprio in quegli spazi di intervento regionale che lo stesso legislatore statale, con il citato art. 31 del decreto legge n.201 del 2011, ha salvaguardato a condizione che, come è possibile e doveroso fare, la zonizzazione commerciale non si traduca nell'individuazione di aree precluse allo sviluppo di esercizi commerciali in termini assoluti e che le finalità del <dimensionamento della funzione commerciale> e dell'<impatto socioeconomico>, siano volte alla cura di interessi di rango costituzionale, indicati nella medesima disposizione e che risultano coerenti con quelli dichiaratamente perseguiti dalla impugnata legge regionale n.24 del 2015 (art.2, richiamato esplicitamente dall'art.18)".

La Corte, quindi, ha riconosciuto legittime le finalità del "*dimensionamento della funzione commerciale*" e "*impatto socio- economico*" volti alla cura di interessi di rango costituzionale richiamate nell'articolo 2 del Codice, su cui si basano gli atti di programmazione regionale e comunale. Pertanto la Regione ritiene che se la legge regionale avesse riportato l'espresso riferimento a tali principi, piuttosto che un implicito richiamo, l'articolato oggetto di impugnativa sarebbe stato considerato legittimo, in analogia a quanto deciso per l'art. 18 della L.24/2015.

Tale convincimento regionale appare confermato dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto Legislativo n.222 del 25/11/2016 che, nell'art.2 comma 1 e nella Tabella A allegata, stabilisce i regimi amministrativi delle varie attività, confermando che l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle medie e grandi strutture di vendita sono assoggettati ad autorizzazione e confermando, altresì, che per le grandi superfici di vendita si debba esprimere la conferenza di servizi regionale.

Pertanto, la Regione ha ritenuto che la correttezza dell'impianto generale del Codice del Commercio venisse

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

confermata, pur nella necessità di alcune precisazioni e specificazioni alla luce della sentenza della Corte e del decreto legislativo 222/2016.

Allo stesso modo la Regione, al fine di evitare "autonome" applicazioni della norma o libere interpretazioni della sentenza, ha ritenuto anche di dare alcune indicazioni operative che siano valide fino al completamento delle procedure di modifica e aggiornamento della L.R. 24/2015. Durante questa fase di transizione, pertanto, per le parti dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte Costituzionale, può considerarsi immediatamente applicabile la corrispondente normativa statale (il già citato D.Lvo 222/2016 e il D.Lvo 114/98), che come detto prima, nel caso delle medie e grandi strutture di vendita, prevede il regime dell'autorizzazione. La sentenza della Corte ha, inoltre, dichiarato anche l'incostituzionalità dell'articolo 45 della L.R. 24/2015, che fra l'altro imponeva il prodotto eco-compatibile per i nuovi impianti di carburante, ritenendo non ammissibile tale onere solo a carico dei nuovi impianti. Su questo argomento lo Stato è poi intervenuto con il decreto n.257 del 16 dicembre 2016, attuativo della direttiva comunitaria 2014/94/UE, nota come direttiva DAFI, che fissa l'obbligo di realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi per tutti gli impianti sulla rete stradale e autostradale. Ad ogni modo, sebbene la sentenza della Corte riguardasse esclusivamente l'obbligo, stabilito al comma 1 dell'art.45, di dotazione del prodotto eco-compatibile per i nuovi impianti, la dichiarazione di illegittimità è riferita all'intero art.45 per il quale la Regione riporta, nell'allegato alla proposta di DGR AEC/DEL/2016/00027, la corrispondente normativa statale applicabile.

Tale fase di transizione normativa successiva alla sentenza della Corte è poi terminata con l'approvazione da parte della Regione Puglia della L.R. 9 aprile 2018, n.12, "Modifiche alla legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio)" che ha adeguato la legge regionale alle disposizioni della Legge Madia e dei relativi decreti legislativi n.126/2016 e n.222/2016, e al decreto legislativo n.257/2016 in merito alla direttiva comunitaria sulle infrastrutture per i combustibili alternativi.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

IL COMUNE

La seguente analisi dello stato del commercio ha utilizzato dati fino al periodo anno 2019 ed è redatta in ottemperanza al disposto dell'Art. 12, c. 2 lett. a) della L.R. 24/2015.

IL COMUNE DI MOTTOLA

ANALISI E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il Comune di Mottola ha una popolazione residente pari a 15.618 abitanti alla data del 31/12/2019 ripartiti secondo la seguente tabella analitica:

Celibi/Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine
6.130	8.205	1.109	174	7.637 48,9%	7.981 51,1%

Situato nell'entroterra il Comune gode di una discreta dislocazione sul territorio con una superficie di 213,96 kmq e di un ottimo collegamento con la rete viaria.

In termini di accessibilità il centro urbano dista 29,5km dal capoluogo di provincia e si può raggiungere dalle strade statali (n. 7 Via Appia + n. 100 di Gioia del Colle) Per quanto attiene ai trasporti il comune risulta servito da Sita Sud (Linea Mottola; Palagianello; Castellaneta; Laterza;) CTP (Mottola - Palagianello - Palagiano - Chiatona – Taranto) e (Putignano - Noci - Mottola - Palagianello – Castellaneta) e tramite queste al Porto mercantile (Capolinea Bus) e FF.SS del Capoluogo.

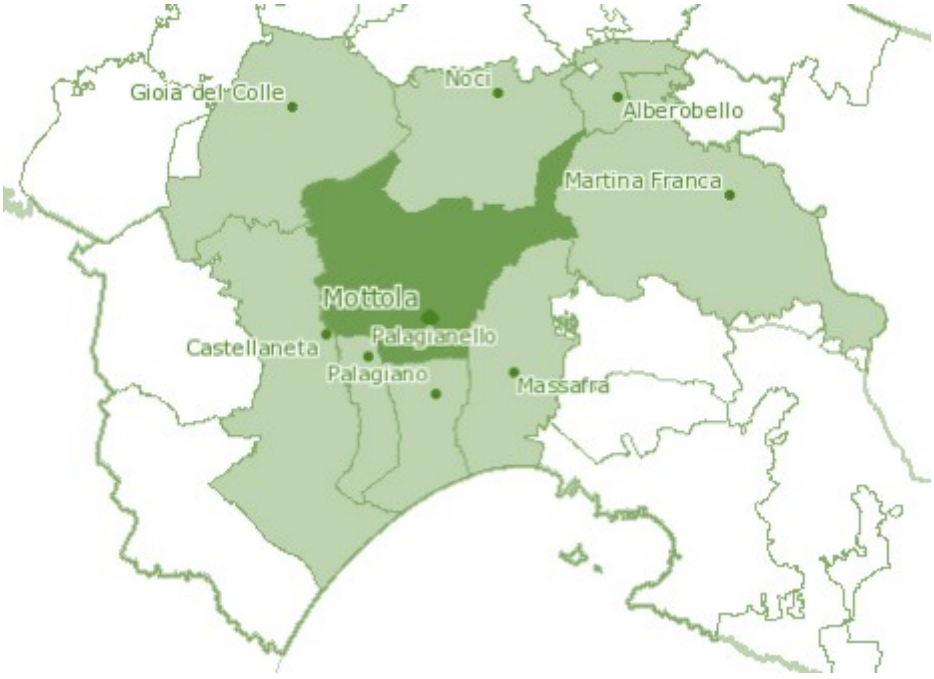

È situata su uno dei pochi rilievi tarantini, a circa 387 m sul livello del mare è detta comunemente la "Spia dello

Ionio" il nome le è stato attribuito per la sua posizione strategica. Infatti, da alcuni punti della città è possibile notare tutto il panorama del golfo di Taranto.

Mottola è circondata da lame e profonde gravine nel suo territorio sono presenti ben 5800 ettari di boschi.

Il paese si sviluppa a gradoni tendendo circolarmente verso il centro storico con il caratteristico borgo medievale di Schiavonia.

Mottola ha una frazione San Basilio che si trova nella parte settentrionale del territorio comunale al confine con il comune di Gioia del Colle.

Passeggiando per Mottola, non si può non visitare:

- Chiesa di Santa Maria Assunta, detta *Chiesa Madre* (XII secolo)
- Chiesa dell'Immacolata, detta *Il Convento* (XIII secolo)
- Cappella dell'Annunziata (XVI secolo)
- Cappella della Madonna delle Sette Lampade (con affreschi risalenti al XII secolo)
- Chiesa della Beata Vergine del Carmelo, detta *Il Purgatorio* (XVIII secolo)
- Chiesa della Beata Vergine del Rosario, detta *Il Rosario* (XVIII secolo)
- Chiesa di San Giuseppe Lavoratore (XX secolo)
- Chiesa di San Pietro (XX secolo)
- Chiesa di San Basilio Magno (XX secolo)
- Chiesa del Sacro Cuore di Gesù (XX secolo)
- Cappella della Madonna di Costantinopoli (XVI secolo)
- Cappella di San Biagio (XII secolo)
- Chiesa Cristiana Evangelica Battista (XX secolo)
- Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale (XX secolo)

LE GROTTE DI DIO

unica nel suo genere: si tratta di affreschi in grotte ipogee risalenti a prima dell'anno mille, affreschi di carattere sacro della religione bizantina, che qui in Puglia era molto diffusa. La più bella e conosciuta è la grotta affrescata con le immagini dei miracoli di San Nicola di Bari, la splendida raffigurazione sulle volte del "miracolo di Myra" ancora in ottime condizioni di conservazione, nonostante i secoli e le intemperie. Proprio qui è possibile ammirare il mito di Babbo Natale, diffusosi in tutto il mondo, ma discendente da San Nicola: si vede benissimo il volto stupefatto delle tre ragazze, il cui padre voleva farle prostituire per fame, all'apertura dei pacchetti con i soldi necessari per la dote. Sembra una favola moderna, invece risale all'ottavo secolo.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

STRUTTURA DEMOGRAFICA

Indubbiamente esiste una rapporto di proporzionalità diretta tra il numero di individui presenti a vario titolo su un territorio e i consumi effettuati sul territorio. Ciò stante è utile procedere alla quantificazione delle variabili che concorrono alla determinazione totale dell'aggregato e cioè:

- popolazione residente;
- flusso turistico.

POPOLAZIONE RESIDENTE

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Mottola** dal 2001 al 2019.

Anno	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	16.568	-	-	-	-
2002	16.573	5	0,03%	-	-
2003	16.542	-31	-0,19%	5.841	2,83
2004	16.518	-24	-0,15%	5.858	2,82
2005	16.504	-14	-0,08%	5.892	2,8
2006	16.427	-77	-0,47%	5.916	2,78
2007	16.365	-62	-0,38%	5.956	2,75
2008	16.339	-26	-0,16%	6.018	2,71
2009	16.349	10	0,06%	6.085	2,68
2010	16.333	-16	-0,10%	6.126	2,66
2011 (1)	16.331	-2	-0,01%	6.153	2,65
2011 (2)	16.241	-90	-0,55%	-	-
2011 (3)	16.204	-129	-0,79%	6.162	2,63
2012	16.127	-77	-0,48%	6.187	2,6
2013	16.155	28	0,17%	6.222	2,59
2014	16.116	-39	-0,24%	6.331	2,54
2015	15.997	-119	-0,74%	6.327	2,52
2016	15.888	-109	-0,68%	6.321	2,51
2017	15.842	-46	-0,29%	6.347	2,49
2018	15.726	-116	-0,73%	(v)	(v)
2019	15.618	-108	-0,69%	(v)	(v)

statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

BILANCIO DEMOGRAFICO

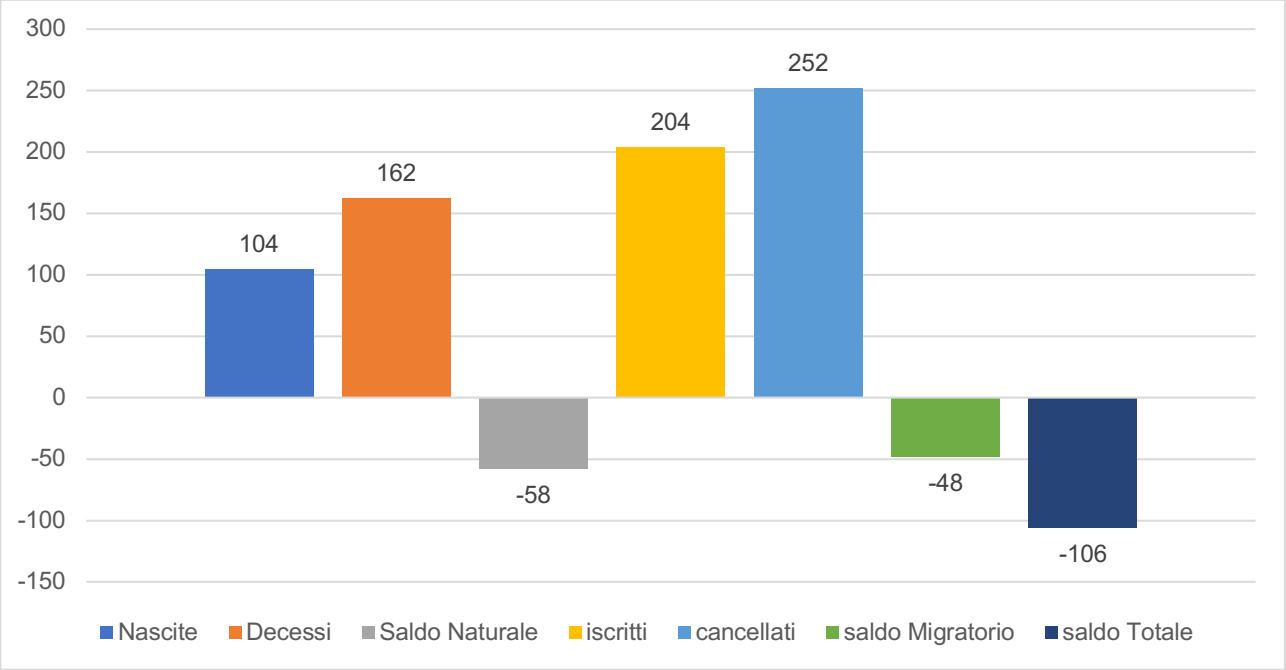

TREND POPOLAZIONE

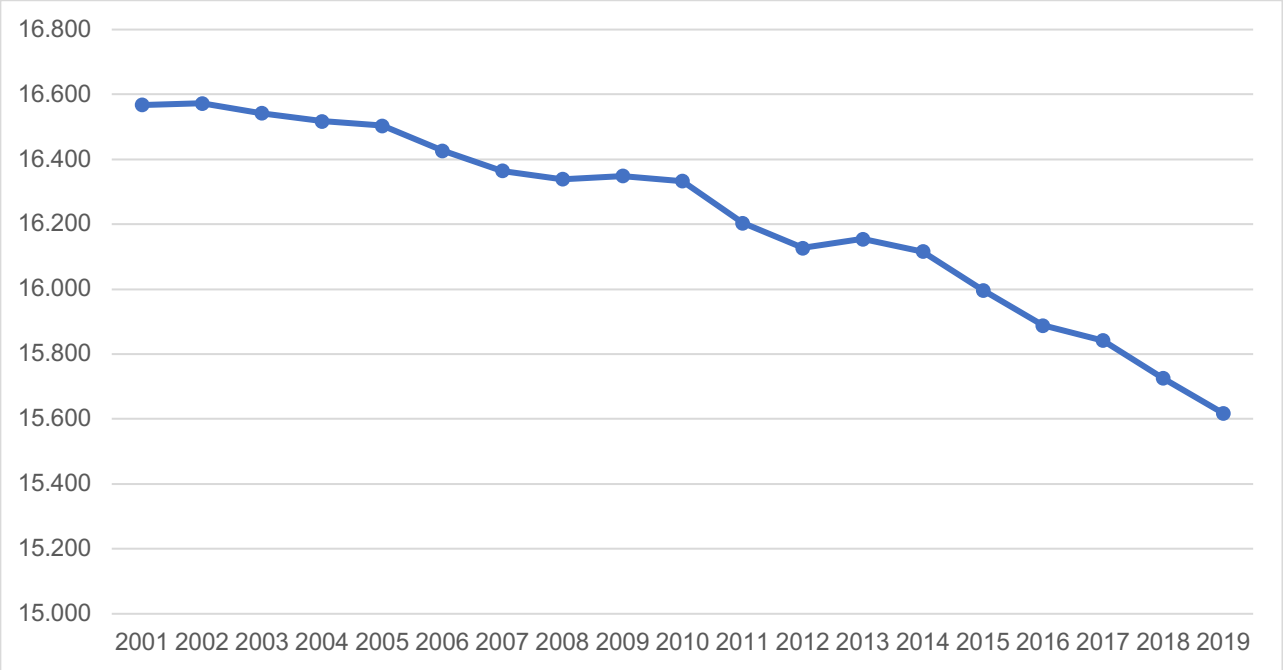

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

IL COMUNE DI PALAGIANELLO

ANALISI E ASSETTO DEL TERRITORIO

Data l'estensione di soli 43,27 km², il comune risulta il più piccolo della zona occidentale della provincia di Taranto.

Il territorio comunale è suddiviso in undici contrade: Serrapizzuta, Parco del Casale, Parco del Casale Nord, Parco del Casale Nuovo, Coppolachiatta, Parco di Stalla, La Pila, Sterpina, Titolato, Conocchiella e Difesella. A sud dell'abitato sulla strada che porta al mare, in Contrada La Pila sorge un nucleo abitato che conta circa 350 abitanti.

Palagianello ha una popolazione residente pari a 7.630 abitanti alla data del 31/12/2019 ripartiti secondo la seguente tabella analitica:

Celibi/Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine
3.114	3.914	490	112	3.703 48,5%	3.927 51,5%

In termini di accessibilità il centro urbano dista 31 km dal capoluogo di provincia e si può raggiungere dalle strade statali (n. 7 Via Appia) o (SP14 + Strada Statale 106)

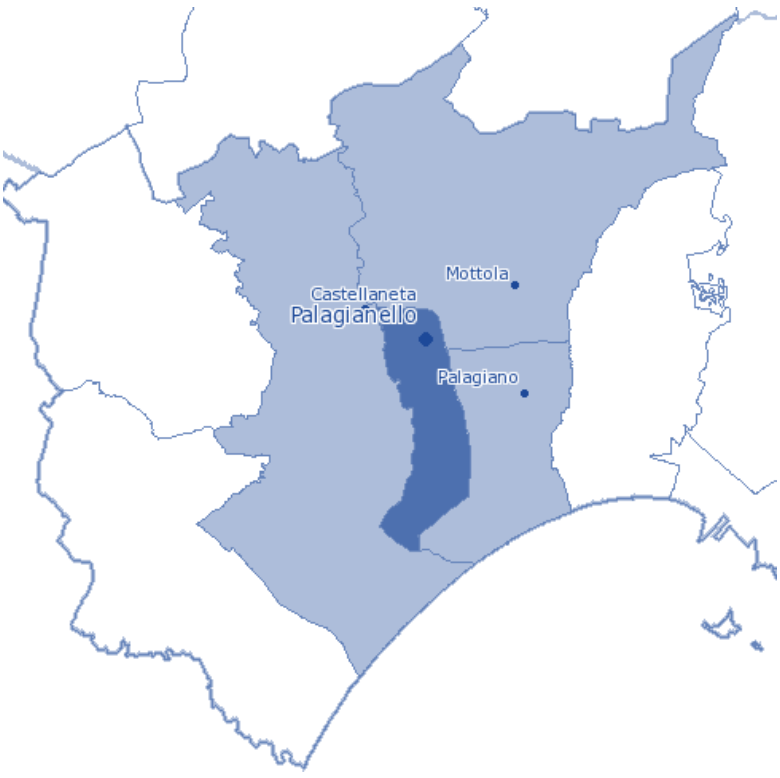

Per quanto attiene ai trasporti il comune risulta servito da Sita Sud (Linea Mottola; Palagianello; Castellaneta; Laterza;) CTP (Mottola - Palagianello - Palagiano - Chiatona – Taranto) e (Putignano Noci - Mottola - Palagianello – Castellaneta) e tramite queste al Porto mercantile (Capolinea Bus) e FF.SS del Capoluogo.

Il Comune di Palagianello, fa parte del più ampio territorio denominato Murgia delle Gravine che corrisponde alla parte sud orientale delle murge. Questo territorio è profondamente caratterizzato dalla presenza di profonde incisioni nella roccia carsica, denominate gravine, disposte in senso nord-sud e che attraversano tutto l'area, dalla murgia alla

pianura. Dal punto di vista idrografico, l'area corrisponde in parte al bacino del fiume Bradano e all'intero bacino del fiume Lato e del fiume Lenne. Dal punto di vista altimetrico è suddivisibile in tre distinte fasce: la pianura (0 – 50 m. slm), la premurgia (50 – 350 m, slm) e la murgia (oltre i 350m. slm).

Passeggiando per Palagianello, non si può non visitare:

- Villaggio rupestre
- Chiesa Madonna delle Grazie
- Castello feudale

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

STRUTTURA DEMOGRAFICA

Indubbiamente esiste una rapporto di proporzionalità diretta tra il numero di individui presenti a vario titolo su un territorio e i consumi effettuati sul territorio. Ciò stante è utile procedere alla quantificazione delle variabili che concorrono alla determinazione totale dell'aggregato e cioè:

- popolazione residente;
- flusso turistico.

POPOLAZIONE RESIDENTE

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Palagianello** dal 2001 al 2019.

Anno	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	7.496	-	-	-	-
2002	7.550	54	0,72%	-	-
2003	7.643	93	1,23%	2.540	3,01
2004	7.747	104	1,36%	2.559	3,03
2005	7.772	25	0,32%	2.595	2,99
2006	7.855	83	1,07%	2.640	2,97
2007	7.855	0	0,00%	2.664	2,95
2008	7.909	54	0,69%	2.710	2,92
2009	7.896	-13	-0,16%	2.746	2,87
2010	7.871	-25	-0,32%	2.773	2,84
2011 (¹)	7.895	24	0,30%	2.815	2,8
2011 (²)	7.854	-41	-0,52%	-	-
2011 (³)	7.857	-14	-0,18%	2.820	2,78
2012	7.829	-28	-0,36%	2.836	2,76
2013	7.892	63	0,80%	2.841	2,77
2014	7.879	-13	-0,16%	2.840	2,77
2015	7.857	-22	-0,28%	2.835	2,77
2016	7.841	-16	-0,20%	2.854	2,74
2017	7.834	-7	-0,09%	2.881	2,72
2018	7.670	-164	-2,09%	(v)	(v)
2019	7.630	-40	-0,52%	(v)	(v)

statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

BILANCIO DEMOGRAFICO

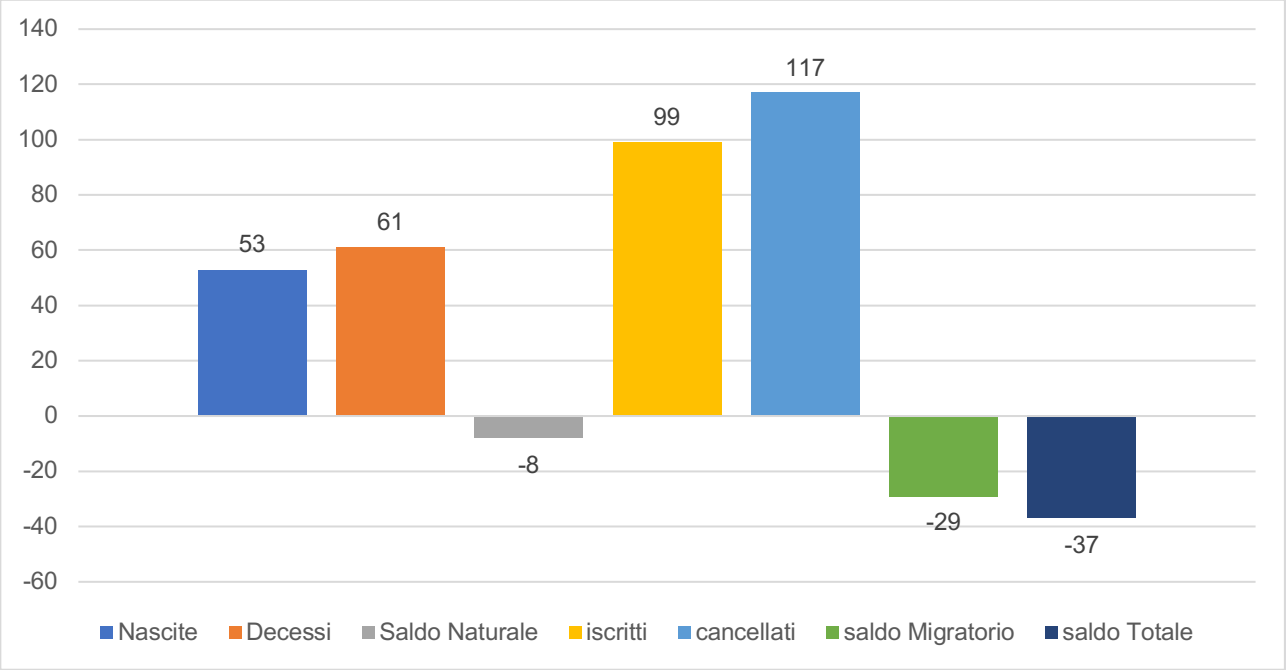

TREND POPOLAZIONE

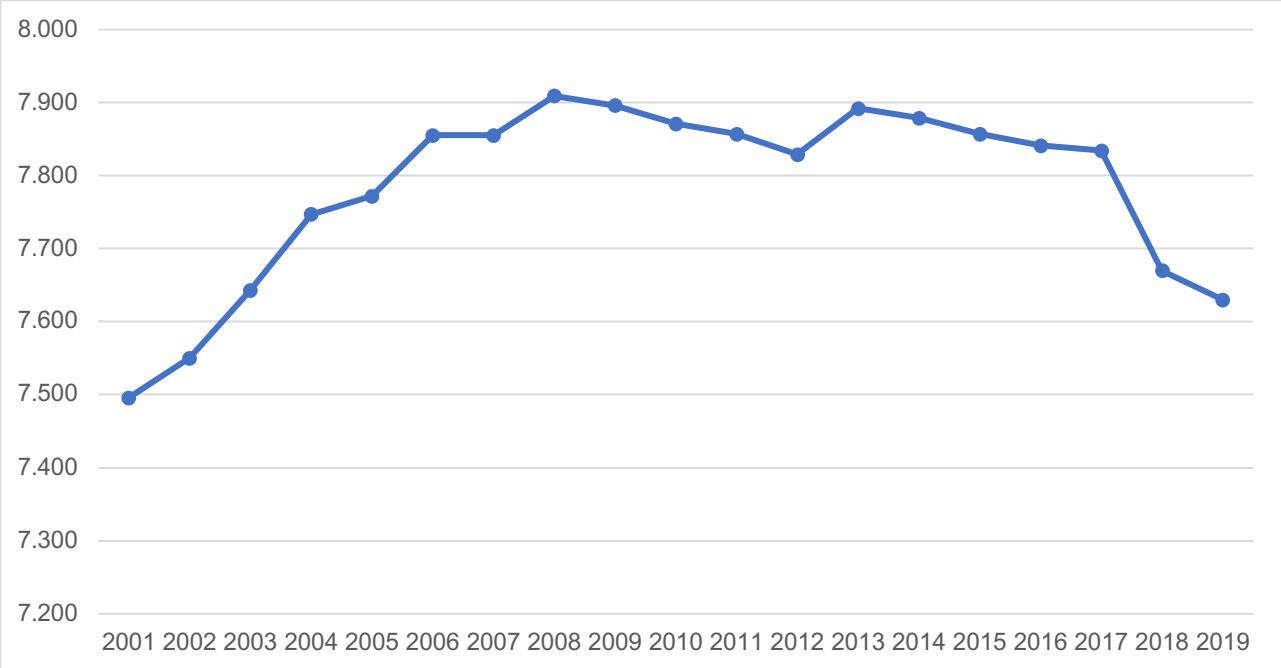

IL COMUNE DI PALAGIANO

ANALISI E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il Comune di Palagiano ha una estensione di 69,97 km², la popolazione residente è pari a 16.105 abitanti alla data del 31/12/2019 ripartiti secondo la seguente tabella analitica:

Celibi/Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine
6.725	7.950	993	259	7.932 49,8%	7.995 50,2%

Si estende su 7 km di litorale lungo la costa jonico tarantina, altra località balneare e turistica di Palagiano è Chiatona.

Chiatona, è una frazione che appartiene a 2 comuni, la parte occidentale, sino all'altezza del cavalcavia, appartiene al comune di Palagiano, mentre la restante parte orientale appartiene al comune di Massafra.

In termini di accessibilità il centro urbano dista 24,8km dal capoluogo I collegamenti stradali principali sono:

Autostrada A14 Bologna-Taranto (barriera di Massafra) Strada statale 7 ter "Salentina" da e per Lecce

Strada statale 7 Via Appia da Roma passa da Palagiano a Taranto e per Brindisi Strada statale 106 Jonica da Taranto e per Reggio Calabria

Strada statale 100 di Gioia del Colle da Bari con fine a Palagiano Strada statale 106 dir Jonica da Palagiano a Chiatona

Per quanto attiene ai trasporti il comune risulta servito da Sita Sud (Linea Mottola; Palagianello; Castellaneta; Laterza;) CTP (Mottola - Palagianello - Palagiano - Chiatona – Taranto) e (Putignano - Noci - Mottola - Palagianello – Castellaneta) e tramite queste al Porto mercantile (Capolinea Bus) e FF.SS del Capoluogo.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

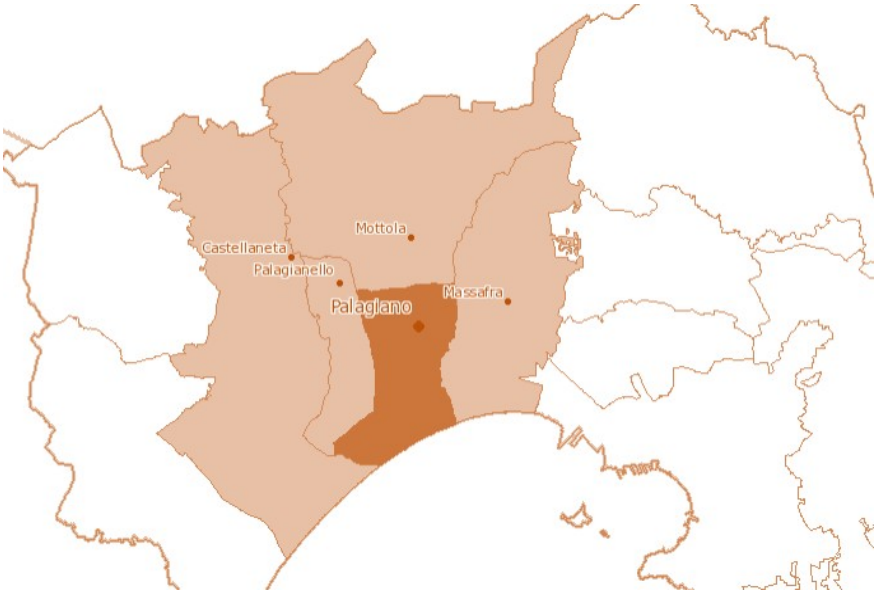

Il comune di Palagiano presenta nel suo aspetto morfologico molte lame. Le lame si identificano come ampi e profondi solchi carsici, vie fluviali naturali.

Alcune lame si conservano ancora con un buono stato vegetativo, altre lame sono state bonificate e con la riforma agraria dove ora si possono vedere distese di agrumeti.

Le lame da sempre sono servite per far scorrere le acque e non per edificare case o terreni. Così, l'8 settembre 2003 per via dell'alluvione molti di questi hanno subito ingenti danni: molte case sono state distrutte e molti alberi divelti.

Le lame palagianesi sono:

- lama di Vite
- lama d'Uva
- lama di Chiàtone
- lama di Calzo
- lama di Lenne

Il centro storico di Palagiano è costituito da due rioni: La Terra, che comprende le vie: Pagano, le Mura, Roma, piazza Vittorio Veneto e via De Gasperi.

Il secondo rione è il Convento delimitato dalle vie: Carmignano, Sforza, Mafalda, Petrarca, Duca d'Aosta, XX Settembre. Sebbene molti palazzi signorili sono stati demoliti, ricostruiti o ristrutturati, i segni della loro origine è ancora presente nella memoria dei più anziani.

Passeggiando per Palagiano, non si può non visitare:

- Chiesa Matrice Maria Santissima Annunziata
- Chiesa dell'Immacolata
- Chiesa di San Nicola
- Chiesa benedettina di Santa Maria di Lenne
- Santuario Madonna della Stella

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

- Palazzo Baronale (detto castello)
- Il palazzo Sannella
- Villa romana detta "Parete Pinto"
- Frantoio Ipogeo
- Necropoli
- Fontana del Fico
- Ponte di Lenne
- Cozzo Marziotta
- Sorgente di Calzo
- Menhir di San Marco dei Lupini
- Torre Lato

STRUTTURA DEMOGRAFICA

Indubbiamente esiste una rapporto di proporzionalità diretta tra il numero di individui presenti a vario titolo su un territorio e i consumi effettuati sul territorio. Ciò stante è utile procedere alla quantificazione delle variabili che concorrono alla determinazione totale dell'aggregato e cioè:

- popolazione residente;
- flusso turistico.

POPOLAZIONE RESIDENTE

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Palagiano** dal 2001 al 2019.

Anno	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	15.818	-	-	-	-
2002	15.847	29	0,18%	-	-
2003	15.839	-8	-0,05%	4.937	3,21
2004	15.826	-13	-0,08%	5.159	3,07
2005	15.785	-41	-0,26%	5.220	3,02
2006	15.789	4	0,03%	5.260	3
2007	15.775	-14	-0,09%	5.330	2,96
2008	15.880	105	0,67%	5.435	2,92
2009	15.991	111	0,70%	5.542	2,89
2010	16.064	73	0,46%	5.601	2,87

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

2011 (¹)	16.086	22	0,14%	5.628	2,86
2011 (²)	16.052	-34	-0,21%	-	-
2011 (³)	16.034	-30	-0,19%	5.649	2,84
2012	16.111	77	0,48%	5.670	2,82
2013	16.120	9	0,06%	5.722	2,81
2014	16.161	41	0,25%	5.802	2,78
2015	16.067	-94	-0,58%	5.817	2,76
2016	16.144	77	0,48%	5.864	2,73
2017	16.105	-39	-0,24%	5.882	2,71
2018	15.992	-113	-0,70%	(v)	(v)
2019	15.927	-65	-0,41%	(v)	(v)

statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno

BILANCIO DEMOGRAFICO

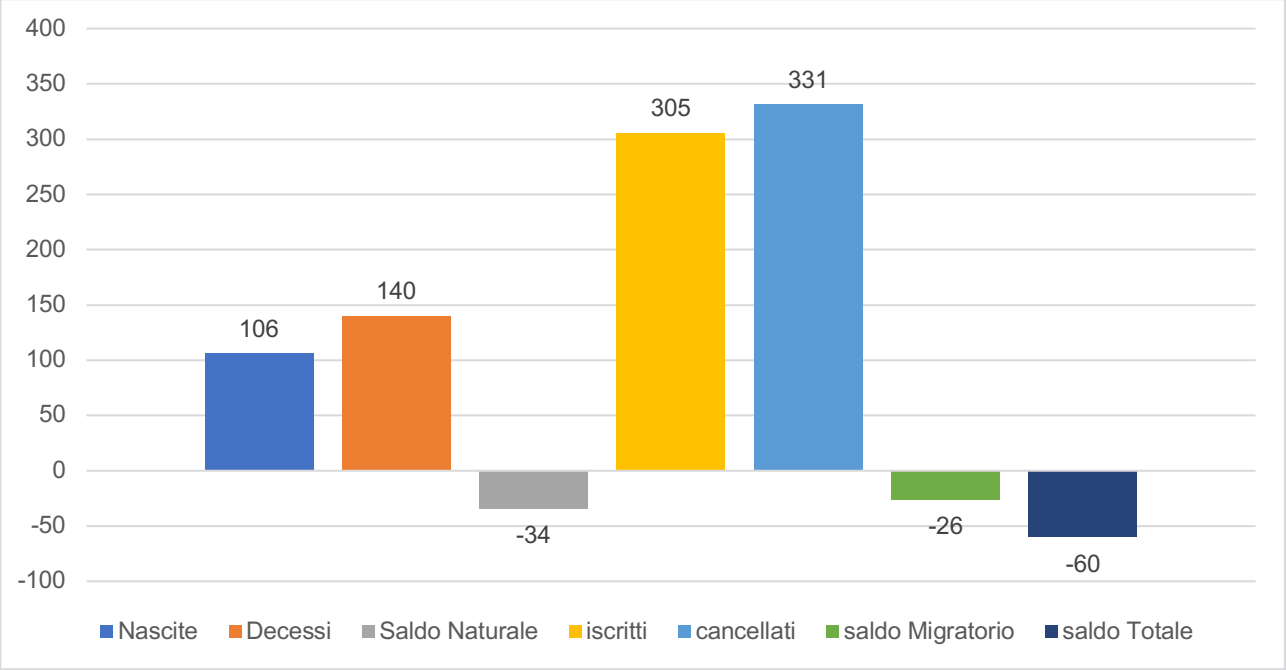

TREND POPOLAZIONE

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

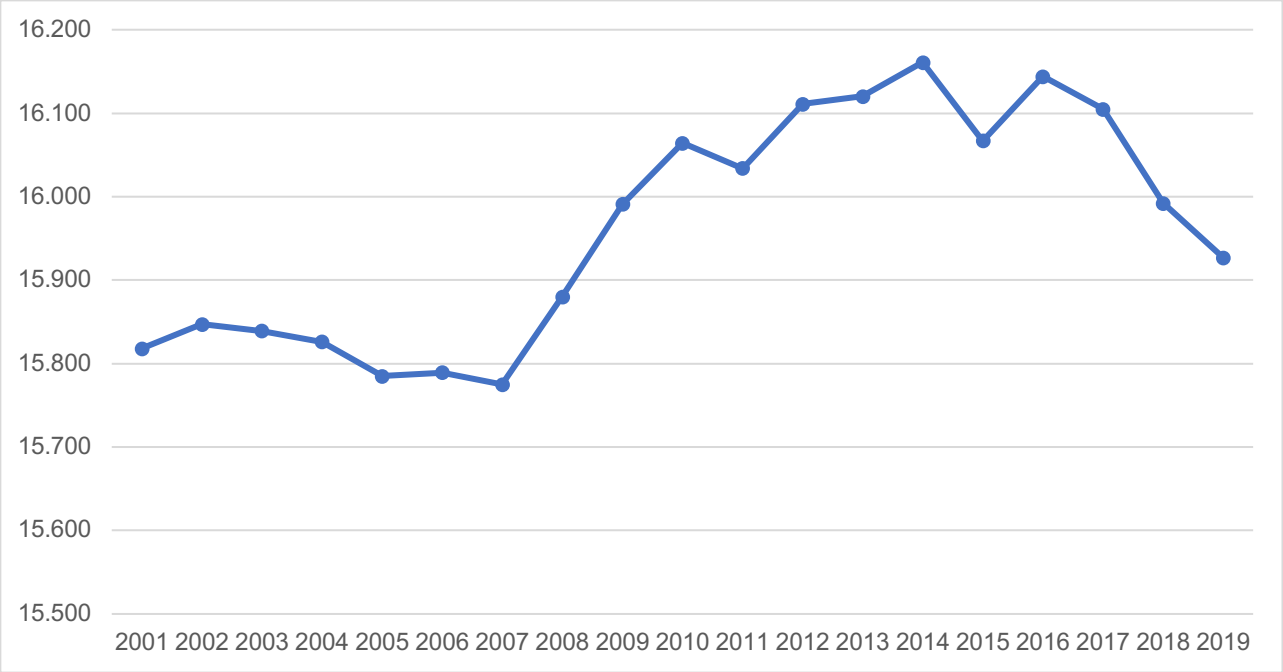

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

FLUSSO TURISTICO

il comune di Mottola ha fatto registrare 9.478 arrivi (persone fisiche) e 17.798 presenze (numero di pernottamenti complessivi) nelle proprie strutture ricettive, Palagianello ha fatto registrare 1.027 arrivi (persone fisiche) e 3.231 presenze (numero di pernottamenti complessivi), Palagiano ha fatto registrare 3.689 arrivi (persone fisiche) e 10.174 presenze (numero di pernottamenti complessivi).

Un dato che, su scala provinciale, li pone, rispettivamente per arrivi e presenze, Mottola al 7° e al 10°, Palagianello al 19° e al 18°, Palagiano al 14° e al 13° posto fra i comuni della provincia di Taranto, ma che inevitabilmente riguarda solo i turisti che sono transitati strutture ricettive censite da PugliaPromozione.

REPORT MOVIMENTO TURISTICO ANNUALE PER COMUNE - Regione Puglia:

	2017		2018		2019		differenza 18-19	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	**Presenze**
Mottola	7.543	15.260	7.361	16.182	9.478	17.798	2.117	**1.616**
Palagianello	850	2.793	819	2.272	1.027	3.231	208	**959**
Palagiano	**3.028**	**7.646**	**2.931**	**10.432**	**3.689**	**10.174**	**758**	**-258**

REPORT STRUTTURE RICETTIVE – Regione Puglia:

	Affittacamere	**Agriturismi**	**Alberghi dimora storica**	**Alberghi**	**B&B familiare**	**B&B imprenditoriale**	**Alberghi centro benessere**	**Case e appartamenti per vacanza**
Mottola	4	7	1	4	6	1	1	1
Palagianello	6	2	0	1	3	0	0	0
Palagiano	1	1	0	0	2	1	1	0

Fonte: Osservatorio Regionale sul Turismo

Il fenomeno delle presenze effettive di ospiti sul territorio comunale è largamente sottostimato sia in valore assoluto sia in termini di distribuzione per tipi di ricettività. Ciò è dovuto al fatto che sfuggono alle statistiche ufficiali gran parte delle presenze nelle abitazioni e negli alloggi privati che, nell'alta stagione, registrano elevati indici di affollamento.

In particolare il recente report "Destinazione Puglia- Oltre il Turismo che non appare" pubblicato sul sito di PugliaPromozione e condotto sui dati 2015 e 2016 ha stimato per la provincia di Taranto un moltiplicatore di 8,2: ciò significa che per provare a stimare i numeri reali dei flussi turistici sarebbe necessario moltiplicare i numeri ufficiali per 8,2.

Nel comune di Mottola, pertanto, a fronte di un dato ufficiale di 14598 presenze nel 2015 e 15277 presenze nel 2016, si stima ci siano state, rispettivamente, 200.848 e 213.630 presenze reali, a Palagianello 2050 presenze nel 2015 e 2670 presenze nel 2016, si stima ci siano state, rispettivamente, 20.237 e 22.107, a Palagiano 5088 presenze nel 2015 e 7294 presenze nel 2016, si stima ci siano state, rispettivamente, 300.904 e 315.385.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

CARATTERISTICHE ECONOMICHE

ECONOMIA DEL TERRITORIO

L'economia del territorio Mottolese è fondata prevalentemente sul settore agro-alimentare. Le colture maggiormente praticate sono ulivi, uva da tavola e da vino, agrumi, ortaggi. Le industrie agricole presenti sono quelle idonee alla trasformazione dei prodotti locali, ossia la vinicola, l'olearia e la conserviera.

Molto sviluppati sono l'artigianato e il settore commerciale, mentre è in pieno sviluppo il settore industriale, di cui la produzione di infissi in legno lamellare è il motore: trovano infatti sede nel territorio comunale alcune delle imprese leader nel settore a livello nazionale.

Infatti ulteriore pregio allo sviluppo economico della città è dato dalla nuova zona industriale nella frazione di San Basilio dove trovano sede diverse industrie di diversi settori come: ecologia, meccanica, tessile, distillazione, lavorazione del legno, grande distribuzione.

LO SCENARIO URBANISTICO

IL COMUNE MOTTOLA

Geograficamente la prima zona comprende il "centro storico", la seconda è quella tipica a forte vocazione

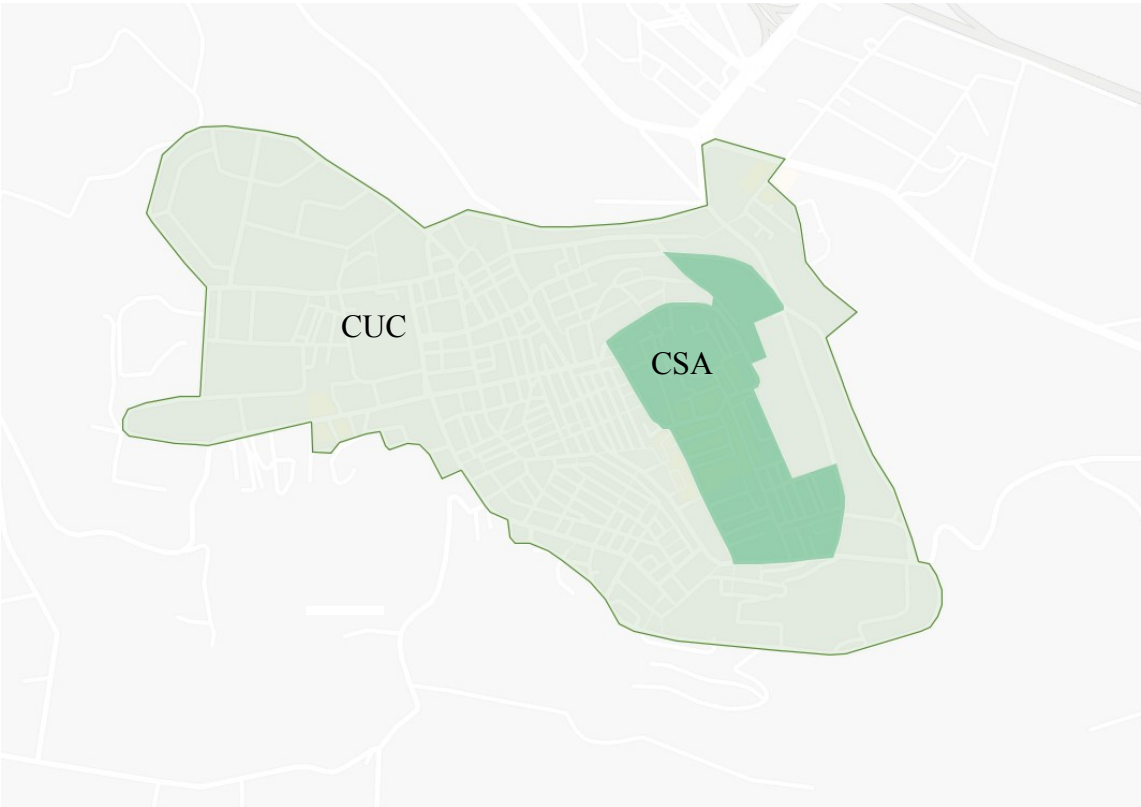

commerciale con esercizi di medie strutture, la terza si sviluppa sul restante territorio, dalla periferia ai confini con i comuni contermini.

ZONA "CSA" - CENTRO STORICO ANTICO))

Via Mazzini (ambo i lati), via Salvo D'Acquisto (ambo i lati), via Del Mare, via D'Annunzio, via Amendola, viale Turi, via Convento, piazza Semeraro, via Vito Sansonetti, L.go Rosario, via Muraglie, via Macello, via S. Agnese, via Risorgimento (lato sx) tutta l'area compresa nella zona Monterrone, via Della Redenzione, via Macello, via Muraglie.

ZONA "CUC" - CENTRO URBANO COMMERCIALE

Via Di Vagno (lato dx e sx), via Pertini (lato dx e sx), via Pellico (lato dx e sx), via Goldoni (lato dx e sx), via Parini (lato dx e sx), via Palagianello (lato dx e sx), via Serrati (lato dx e sx), via Don Minzoni (lato dx e sx), via De Gasperi (lati dx e sx), via Matteotti (lato dx e sx), via Gramsci (lato dx e sx), viale Turi, via Taverna del Piffero (lato dx e sx), Via Allende (lato dx e sx), viale Turi (lato dx e sx), via Marco Polo e le strade ivi comprese indicate nel perimetro delle suddette vie.

ZONA "PIA" (PERIFERIA, ZONA INDUSTRIALE/PIP, AGRO

E' la restante area che circonda l'intero centro urbano. Comprende, altresì, tutte le contrade. L'area è caratterizzata da una rete di strette strade che, adeguatamente mantenute, potrebbero permettere interessanti itinerari costellati da insediamenti di ristoro e da alcune attività di agriturismo insediate in masserie di interesse.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

IL COMUNE DI PALAGIANELLO

Il comune di Palagianello è dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG), approvato in via definitiva con Deliberazione di C.C. n. 2 del 04.02.2010 (BURP n. 42 del 4-03-2010)

Il PUG suddivide il territorio comunale in centro storico urbani (zone A, A1, A2), aree di insediamento recente (zone B,

B1), aree per la nuova edificazione (zone C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11)

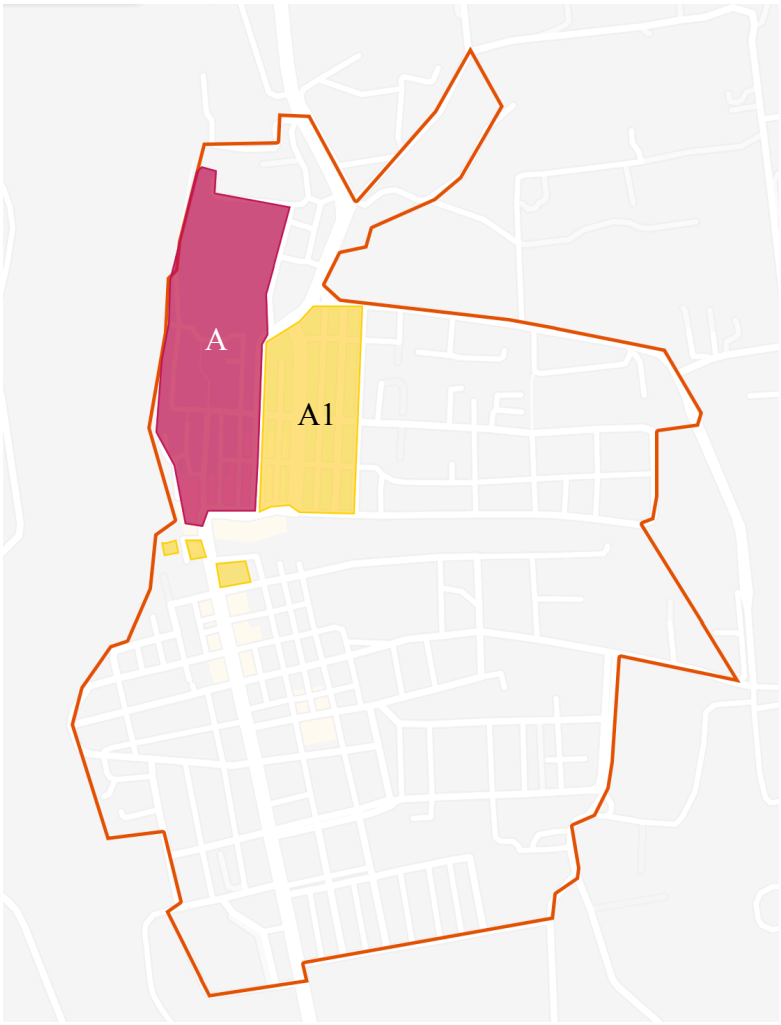

Il PUG stabilisce per ogni zona le destinazioni d'uso ammesse, quelle vietate e le eventuali norme transitorie relativamente a destinazioni attuali non compatibili con le previsioni del PUG. Mutamenti nella destinazione d'uso dei suoli, dei fabbricati, delle varie parti dei fabbricati rispetto

a quelle in atto al momento dell'entrata in vigore del PUG devono essere indicati negli strumenti urbanistici attuativi e nelle concessioni edilizie corrispondenti.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

In tale riepilogo della zonizzazione comunale, ci concentreremo soprattutto sulle destinazioni d'uso di natura commerciale consentite all'interno di ciascuna zona.

- La zona A – Restauro Conservativo
- La zona A/1 – Recupero Ambientale
- La zona B – Completamento,

IL COMUNE DI PALAGIANO

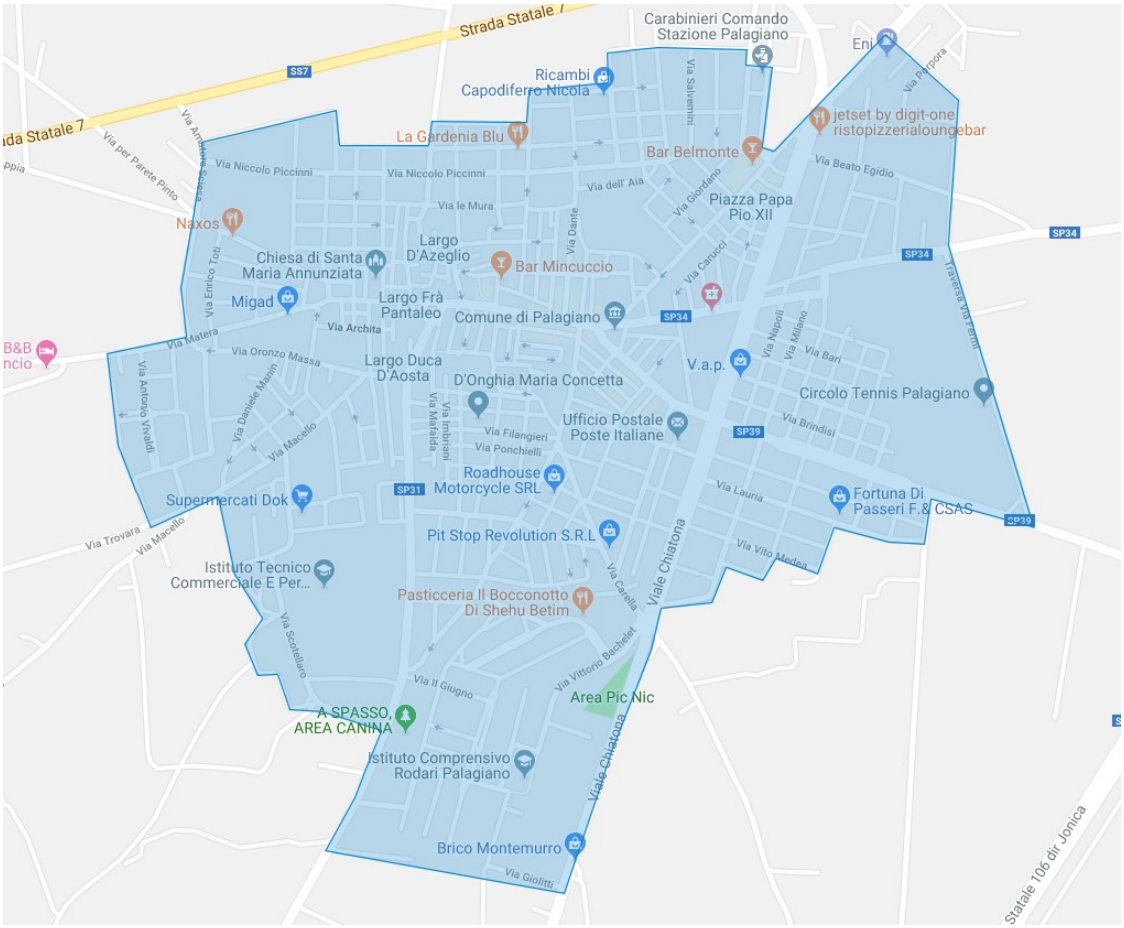

Il territorio del Comune di Palagiano è stato suddiviso in quattro zone.

Geograficamente la prima zona comprende il "centro" del paese, la seconda è quella tipicamente a vocazione commerciale con esercizi di vicinato, la terza comprende l'area di più recente urbanizzazione, mentre la quarta si sviluppa su tutto l'agro del Comune ove le aziende agricole coltivano le colture tipiche della zona ovvero agrumicole, olivicole, vitivinicole, orticole, frutticole e florivivaistiche e sono anche presenti, in particolare in Contrada Lupini,

alcune aziende commerciali e artigianali nel cosiddetto “Consorzio Città Impresa”.

1. zona **ZONA CENTRO** è identificata con il Rione La Terra ove sono presenti esercizi di vicinato, gestiti prevalentemente a conduzione familiare ed è ubicato il cosidetto “Castello” di seguito denominato CS
2. zona **ZONA A VOCAZIONE COMMERCIALE** è delimitata dalle seguenti strade: Corso Vittorio Emanuele, Via Piccinni, Viale Stazione, Via Adua, Via Carella, Viale Chiatona, Via Torre per San Domenico, Via Matera, Via Macello con esercizi di vicinato e anche alcune medie e grandi strutture commerciali. di seguito denominato CS
3. zona **ZONA DI RECENTE URBANIZZAZIONE** è identificata con il rione Bachelet ove i finanziamenti pervenuti all’Amministrazione Comunale dal Distretto Urbano del Commercio sono stati utilizzati per la riqualificazione urbana della ridetta area al fine di attrarre iniziative commerciali e artigianali.
4. zona **AGRO** ove stanno sorgendo attività di bed & Breakfast e agriturismi.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

L'OFFERTA COMMERCIALE

IL COMMERCIO IN SEDE FISSA

QUANTIFICAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER TIPOLOGIA DIMENSIONALE

	MOTTOLA				**PALAGIANELLO**				***PALAGIANO***			
Tipologia	Es.	% Es.	MqV	% Mq	Es.	% Es.	MqV	% Mq	Es.	% Es.	MqV	% Mq
Esercizi di Vicinato	535	99,26%	26711,35	91,04%	110	98,90%	8824,49	95,15	263	99,25%	15505	*85,88%*
M1 *(da 251 a 600ma)*	4	0,74%	2628	8,96%	1	1,10%	450	4,85	1	0,38%	499,5	*2,77%*
M2 *(da 601 a 1.500 mq)*												
M3 *(da 1.501 a 2.500*									1	0,38%	2.050	*11,35%*
TOT. PUNTI VENDITA	539		29339,35		**111**		9274,49		**265**		**18054,5**	

Sul territorio comunale di Mottola, Palagianello e Palagiano gli esercizi commerciali in sede fissa sono:

Comune di Mottola sono presenti n.539 esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa: n.535 esercizi di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq.) e n. 4 medie strutture di livello locale M1 (con superficie compresa fra 251 e 600 mq.). Le quattro medie strutture di vendita esprimono l'8,96% del totale dei metri quadri esistenti nel comune (gli esercizi di vicinato oltre l'91,04%).

Non esistono, invece, sul territorio comunale Medie strutture intermedie di tipo M2 né Medie strutture attrattive di tipo M3.

Comune di Palagianello sono presenti n.111 esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa: n.90 esercizi di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq.) e n. 1 media struttura di livello locale M1 (con superficie compresa fra 251 e 600 mq.). La media struttura di vendita esprime l'4,85% del totale dei metri quadri esistenti nel comune (gli esercizi di vicinato oltrel'95,15%).

Non esistono, invece, sul territorio comunale Medie strutture intermedie di tipo M2 né Medie strutture attrattive di tipo M3.

Comune di Palagiano sono presenti n.265 esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa: n.263 esercizi di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq.) e n. 1 media struttura di livello locale M1 (con superficie compresa fra 251 e 600 mq.) e una media struttura di livello locale M3 (con superficie compresa fra 1501 e 2500 mq.). Le due medie strutture di

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

vendita esprimon1 l'14,12% deltotale dei metri quadri esistenti nel comune (gli esercizi di vicinato oltrel'85,88%). Non esistono, invece, sul territorio comunale Medie strutture intermedie di tipo M2.

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER SETTORE MERCEOLOGICO

	MOTTOLA				**PALAGIANELLO**				***PALAGIANO***			
Settore merceologico	**Es.**	**% Es.**	**MqV**	**% Mq**	**Es.**	**% Es.**	**MqV**	**% Mq**	**Es.**	**% Es.**	**MqV**	***% Mq***
AM Alimentare Misto	194	36,26%	8579,21	32,12%	41	47,28%	2629,7	31,74%	80	30,42%	4868	*31,40%*
NA Non Alimentare	341	63,74%	18132,14	67,88%	69	62,72%	5654,79	68,26%	183	69,58%	10637	*68,60%*
TOT. PUNTI VENDITA	535		26711,35		110		8284,49		263		15505	

Scorporando il dato per settore merceologico, troviamo per i tre Comuni una prevalenza del settore non alimentare sull'alimentare sia come numero di esercizi (Mottola 341 su 535, pari al 63,74% - Palagianello 69 su 110, pari al 62,72%

Palagiano 183 su 263, pari al 69,58%) sia come disponibilità di metri quadri (Mottola 11281 su 14699, pari al 76,75%

Palagianello 5654,79 su 8284,49, pari al 68,26% Palagiano 10637 su 15505, pari al 68,60%) Si tratta ad ogni modo di una prevalenza piuttosto contenuta in termini relativi, soprattutto per quanto concerne i metri quadri di vendita, se consideriamo che nei comuni e nelle aree commerciali più attrattivi, la quota percentuale del non alimentare tocca anche l'80%.

Il fatto che il settore alimentare rappresenti oltre il 40% dell'offerta commerciale complessiva restituisce, viceversa, la fotografia di una rete distributiva, tipica di un centro piccolo, prevalentemente orientata al fabbisogno di approvvigionamento dei residenti.

Le uniche due medie strutture esistenti nei Comuni, del resto, sono in prervalenza di tipo alimentare (Mottola n. 4 – Palagianello n.1 – Palagiano n.1).

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

SETTORE ALIMENTARE E MISTO

	MOTTOLA				PALAGIANELLO				*PALAGIANO*			
Tipologia dimensionale	Es.	% Es.	MqV	% Mq	Es	% Es.	MqV	% Mq	Es.	% Es	MqV	*% Mq*
Esercizi di Vicinato	194	97,98%	8579,21	76,55%	41	97,61%	2629,7	85,39	80	98,77	4868	*90,69%*
M1 (da 251 a 600mq)	4	2,02%	2628	23,45%	1	2,39%	450	14,61	1	1,23	499,5	*9,31%*
M2 (da 601 a 1.500 mq)												
M3 (da 1.501 a 2.500 mq)												
TOT. PUNTI VENDITA	**198**		**11207,21**		**42**		3079,7		**81**		**5367,5**	

DETTAGLIO SETTORE NON ALIMENTARE

	MOTTOLA				PALAGIANELLO				*PALAGIANO*			
Tipologia dimensionale	Es.	% Es.	MqV	% Mq	Es	% Es.	MqV	% Mq	Es.	% Es	MqV	*% Mq*
Esercizi di Vicinato	194	97,98%	8579,21	76,55%	69	100%%	5654,79	100%	80	98,77	4868	*90,69%*
M1 (da 251 a 600mq)	4	2,02%	2628	23,45%					1	1,23	499,5	*9,31%*
M2 (da 601 a 1.500 mq)												
M3 (da 1.501 a 2.500 mq)												
TOT. PUNTI VENDITA	**198**		**11207,21**		69		0		**81**		**5367,5**	

RIEPILOGO

	MOTTOLA				PALAGIANELLO				*PALAGIANO*			
	Totale ES		Totale MqV		Totale ES		Totale MqV		Totale ES		Totale MqV	
Totale ES	AM	NA	AM	NA	AM	NA	AM	NA	AM	NA	AM	*NA*
EV	194	341	8579,21	18132,14	41	69	2629,7	5654,79	80	183	4868	*10637*
MS	4		2628		1		450		1	1	499,5	*2.050*
totale	**198**	**341**	**11207,21**	**18132,14**	**42**	**69**	**3079,7**	**5654,79**	**81**	**184**	**5367,5**	***12687***

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

Per analizzare i dati della rete distributiva comunale, introduciamo una serie di indicatori comunemente utilizzati all'interno della pianificazione commerciale per valutare e analizzare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale e il livello di servizio e di dotazione commerciale garantito dalla stesso sul territorio.

Nello specifico analizzeremo i dati della rete distributiva utilizzando i seguenti indicatori:

- Indice di Equilibrio commerciale (IE)
- Indice di Distribuzione territoriale (ID)
- Indice di Servizio al consumatore (IS)
- Indice di Copertura Territoriale (ICT)
- Indice di Densità Territoriale (IDT)

INDICE DI EQUILIBRIO COMMERCIALE

L'Indice di Equilibrio commerciale (IE) misura il livello di equilibrio esistente sul territorio comunale fra gli esercizi di vicinato da un lato e le media e grande distribuzione dall'altro. L'indice scaturisce da una frazione dove al numeratore è posta la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato e al denominatore quella delle medie e grandi strutture (MqV EV/ MqV MS e GS). Si tratta ovviamente di un indice dinamico, calcolato in termini reali attraverso le superfici di vendita autorizzate, e che si può anche calcolare distintamente per il settore alimentare e quello non alimentare.

In una situazione di equilibrio assoluto l'indice dovrebbe essere pari a 1,0, qualora i metri quadri di vendita di vendita degli Esercizi di Vicinato e della Media e Grande Distribuzione fossero totalmente equivalenti; lo stesso è superiore ad 1,0 quando i mq di vendita degli EdV prevalgono su quelli delle medie e grandi superfici ed è, viceversa inferiore a 1,0 quando sono le superfici delle medie e grandi strutture a superare quelle degli Edv.

	MOTTOLA			**PALAGIANELLO**			**PALAGIANO**		
Totale MqV	AM	NA	TOT.	AM	NA	TOT.	AM	NA	TOT.
EV	8579,21	18132,14	26711,35	2629,7	5654,79	4322	4868	10637	15505
MS	2628		2628	450		450	499,5	2.050	2549,5
totale	**11207,21**	**18132,14**	**29339,35**	**3079,7**	**5654,79**	**4772**	**5367,5**	**12687**	**18054,5**

INDICEDI EQUILIBRIO COMMERCIALE(IE)	10,16			9,60			6,08
Indice di Equilibrio commerciale AM (IE)	3,26			5,84			9,75
Indice Equilibrio commerciale NA (IE)	Solo EV			Solo EV			5,19

Comparando l'Indice di Equilibrio commerciale dei Comuni di Mottola, Palagianello e Palagiano vediamo ovunque una prevalenza della presenza del commercio di vicinato nell'offerta distributiva.

comune	**Mq EV**	**Mq MS**	**Indice di EQUILIBRIO COMMERCIALE**
MOTTOLA	26711,35	2628	10,16
PALAGIANELLO	4322	450	9,6
PALAGIANO	15505	2549,5	6,08

Scorporando il dato fra alimentare e non alimentare, emergono interessanti trend comuni ed alcune peculiarità.

comune	**Mq EV AM**	**Mq MS AM**	**Ind Eq Com AM**	**Mq EV NA**	**Mq MS NA**	**Ind Eq Com NA**
MOTTOLA	8579,21	2628	3,26	18132,14	0	**solo Ev**
PALAGIANELLO	2629,7	450	5,84	5654,79		
PALAGIANO	4868	499,5	9,75	10637	2.050	5,19

La fotografia che emerge nei tre comuni è in contro tendenza rispetto al trend nazionale, considerando che nel settore alimentare e nel settore non alimentare emerge in tutti i comuni considerati una netta prevalenza degli esercizi di vicinato la cui superficie è come minimo quattro volte superiore a quella delle medie strutture.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO

L'Indice di Distribuzione territoriale (ID) è dato dal dato dal rapporto fra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione (N.PdV/Ab*1000). Con tale Indice è possibile misurare e valutare la diffusione e la disponibilità dei punti di vendita rispetto alle necessità di servizio del consumatore/residente.

L'Indice di Servizio al consumatore (IS) è invece ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibili per ogni mille abitanti (MqV/Ab*1000): con tale formula, pertanto, l'indice di servizio al consumatore è dato dal totale dei mq di vendita di superficie commerciale diviso per la popolazione espressa in migliaia. Anche l'IS, come tutti gli altri indici, si può calcolare separatamente per le diverse tipologie merceologiche e dimensionali.

ESERCIZI SEDE FISSA

Comune	**ABIT**	**KMQ**	AM	NA	MQV AM	MQV NA	**Tot ES.**	**Tot MQV.**
MOTTOLA	15.618	213,96	198	341	8579,21	18132,14	539	**26711,35**
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)								**34,51**
INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE (IS)								**1710,29**
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE AM (ID)								**12,68**
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE NA (ID)								**21,83**
INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE AM (IS)								**549,32**
INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE NA (IS)								**1160,98**

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

Comune	ABIT	KMQ	AM	NA	MQV AM	MQV NA	Tot ES.	Tot MQV.
PALAGIANELLO	7.630	43,86	**41**	**69**	**3079,7**	**5654,79**	111	**8734,49**
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)								14,55
INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE (IS)								1144,76
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE AM (ID)								5,37
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE NA (ID)								9,04
INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE AM (IS)								403,63
INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE NA (IS)								741,13

Comune	**ABIT**	**KMQ**	AM	NA	MQV AM	MQV NA	**Tot ES.**	**Tot MQV.**
PALAGIANO	15.927	69,96	**82**	**184**	**7.418**	***10634***	267	**18.052**
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)								**16,76**
INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE (IS)								**1133,39**
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)								**5,21**
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)								**11,55**
Indice di Servizio al consumatore AM (IS)								**465,72**
Indice di Servizio al consumatore NA (IS)								**667,67**

Nel comune di **Mottola** ci sono 34,51 punti vendita (Indice di Distribuzione territoriale) e 1710,29 mq. di vendita (indice di Servizio al consumatore) ogni mille abitanti, per il comune di **Palagianello** ci sono 14,55 punti vendita (Indice di Distribuzione territoriale) e 8734,49 mq. di vendita (indice di Servizio al consumatore) mentre per il Comune di **Palagiano** ogni mille abitanti ci sono 16,76 punti vendita (Indice di Distribuzione territoriale) e **1133,39**. di vendita (indice di Servizio al consumatore) ogni mille abitanti.

Scorporando il dato fra alimentare e non alimentare, non esistono chiaramente grandi differenze, nel momento in cui la quota relativa dell'alimentare, come visto precedentemente, supera comunque il 40% sia dei punti vendita sia dei metri quadri esistenti nelcomune.

I dati restituiscono la fotografia di una piccola piazza da un punto di vista commerciale, sia come numero di esercizi sia come disponibilità di metri quadri di vendita.

COMUNE	**Abitanti**	**Punti vendita**	**Indice Distrib. (ID)**	**MqV**	**Indice Servizio (IS)**
MOTTOLA	15.618	539	34,51	**26711,35**	1710,29
PALAGIANELLO	7.630	111	14,55	**8734,49**	**11093,74**
PALAGIANO	15.927	267	16,76	**18.052**	**1133,39**

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

INDICI DI COPERTURA E DENSITÀ TERRITORIALE

L'Indice di Copertura Territoriale (ICT) è dato dal rapporto fra la superficie di vendita e l'estensione territoriale del comune o dell'area presa in considerazione (MqV/Kmq). E'un rapporto che consente di rilevare quanto la rete del servizio di vendita sia effettivamente diffusa sulla grandezza scalare del territorio e può essere considerata un'informazione ulteriore rispetto all'Indice di Servizio.

L'Indice di Densità Territoriale (IDT) rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita e si calcola dividendo il numero di punti vendita per l'estensione territoriale del comune o dell'area (N.Pdv/ Kmq). Viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, aiutando a rilevare la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino.

ESERCIZI SEDE FISSA

Comune	ABIT	KMQ	AM	NA	MQV AM	MQV NA	Tot ES.	Tot MQV.
MOTTOLA	15.618	213,96	198	341	8579,21	18132,14	539	**26711,35**
INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE (IDT)								2,52
INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE (ICT)								124,84
INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE AM (IDT)								0,93
INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE NA (IDT)								1,59
INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE AM (ICT)								40,10
INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE NA (ICT)								84,75

Comune	ABIT	KMQ	AM	NA	MQV AM	MQV NA	Tot ES.	Tot MQV.
PALAGIANELLO	7.630	43,86	**41**	**69**	**3079,7**	**5654,79**	110	**8734,49**
INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE (IDT)								2,51
INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE (ICT)								199,14
INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE AM (IDT)								0,93
INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE NA (IDT)								1,57
INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE AM (ICT)								70,22
INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE NA (ICT)								128,93

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

Comune	ABIT	KMQ	AM	NA	MQV AM	MQV NA	Tot ES.	Tot MQV.
PALAGIANO	15.927	69,96	**83**	**184**	**7.418**	***10634***	267	**18.052**
INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE (IDT)								3,82
INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE (ICT)								258,03
INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE AM (IDT)								1,19
INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE NA (IDT)								2,63
INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE AM (ICT)								106,03
INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE NA (ICT)								152,00

Questi ultimi due indicatori, l'Indice di Copertura Territoriale e l'Indice di Distribuzione territoriale, fanno, pertanto, riferimento non al continuo abitato di un comune ma alla sua estensione territoriale in senso lato (includendo aree di campagna e non urbanizzate); il territorio comunale di Mottola comprende anche la frazione di San Basilio, Il Comune di Palagiano comprende anche parte di Chiatona (marina), pertanto hanno un territorio leggermente più esteso rispetto a Palagianello, e ciò ovviamente accentua nei valori degli indicatori la fotografia di centro piccolo da un punto di vista dell'offerta commerciale.

COMUNE	Kmq.	Punti vendita	Indice Densità (IDT)	MqV	Indice Copertura (ICT)
MOTTOLA	213,96	539	2,53	**26711,35**	**124,84**
PALAGIANELLO	43,86	111	2,53	**5654,79**	199,14
PALAGIANO	69,96	267	3,82	**18.052**	**258,03**

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

ESERCIZI DI VICINATO

Gli esercizi di vicinato (esercizi con superficie inferiore a 250 mq.) rappresentano in ogni comune un presidio di socialità, per il ruolo di coesione e servizio che essi storicamente svolgono all'interno delle comunità, non solo come fonte di approvvigionamento dei consumatori, ma proprio come elemento di vitalità e contrasto a fenomeni di desertificazione e degrado.

A Mottola la rete distributiva dei soli esercizi di vicinato si compone di 258 attività, per una superficie complessiva di 14699 mq. di vendita, a Palagianello la rete distributiva dei soli esercizi di vicinato si compone di 90 attività, per una superficie complessiva di 4322 mq. di vendita, a Palagiano la rete distributiva dei soli esercizi di vicinato si compone di 263 attività, per una superficie complessiva di 15505 mq. di vendita.

	MOTTOLA		**PALAGIANELLO**		**PALAGIANO**	
Esercizi di vicinato (fino a 250 mq)	Numero Esercizi	Mq di Vendita	Numero Esercizi	Mq di Vendita	Numero Esercizi	Mq di Vendita
Alimentare e misto	194	8579,21	41	2629,7	80	4868
Non Alimentare	341	18132,14	69	5654,79	183	10637
Totale	**535**	**26711,35**	**110**	**8284,49**	**263**	**15505**

Mottola: N.194 attività appartengono al settore Alimentare e misto con una superficie complessiva di 8579,21mq. di vendita, mentre le restanti 341 rientrano nel comparto merceologico del Non alimentare ed esprimono una superficie totale di 18132,14 mq.

Palagianello: N.41 attività appartengono al settore Alimentare e misto con una superficie complessiva di 2629,7 mq. di vendita, mentre le restanti n 69 rientrano nel comparto merceologico del Non alimentare ed esprimono una superficie totale di 5654,79 mq

Palagiano: N.80 attività appartengono al settore Alimentare e misto con una superficie complessiva di 4868 mq. di vendita, mentre le restanti n 183 rientrano nel comparto merceologico del Non alimentare ed esprimono una superficie totale di 10637 mq

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

	MOTTOLA				PALAGIANELLO				*PALAGIANO*			
EV (fino a 250 mq)	**Numero Esercizi**	**% Numero Esercizi**	**Mq di Vendita**	**% Mq di vendita**	**Numero Esercizi**	**% Numero Esercizi**	**Mq di Vendita**	**% Mq di vendita**	**Numero Esercizi**	**% Numero Esercizi**	**Mq di Vendita**	**% Mq di vendita**
Alimentare e misto	194	36,3%	8579,21	32,1%	41	37,3%	2629,7	31,74%	80	30,4%	4868	31,4%
Non Alimentare	341	63,7%	18132,14	67,9%	69	62,7%	5654,79	68,26	183	69,6%	10637	68,6%
Totale	**535**	**100%**	**26711,35**	**100%**	**110**	**100%**	**8284,49**	**100%**	**263**	**100%**	**15505**	**100%**

Da un punto di vista della distribuzione percentuale dei due comparti merceologici, nel Comune di Mottola il non alimentare rappresenta il 63,7, % come numero di esercizi e il 62,7% come disponibilità di superficie di vendita. Nel Comune di Palagianello il non alimentare rappresenta il 62,6% come numero di esercizi e il 68,26% come disponibilità di superficie di vendita. Nel Comune di Palagiano il non alimentare rappresenta il 69,6% come numero di esercizi e il 68,6% come disponibilità di superficie di vendita.

Le botteghe alimentari sono, pertanto, mediamente più piccole (44,22 mq.) Mottola (36,3%) (64,13 mq) Palagianello (37,3%) (69,64 mq.) Palagiano (31,4%) rispetto a quelle non alimentari Mottola (53,17 mq) Palagianello (81,95mq) Palagiano.(58,12)

La dimensione media di un esercizio di vicinato nel comune di Mottola è di 49,92 mq. nel comune di Palagianello 74,63 mq e nel Comune di Palagiano 58,95 mq.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

	MOTTOLA			PALAGIANELLO			*PALAGIANO*		
ESERCIZI DI VICINATO (fino a 250 mq)	N. Esercizi	Mq vendita	Dim. media (mq)	N. Esercizi	Mq vendita	Dim. media (mq)	N. Esercizi	Mq vendita	Dim. media (mq)
Alimentare e misto	194	8579,21	44,22	41	2629,7	64,13	80	4868	60,85
Non Alimentare	341	18132,14	53,17	69	5654,79	81,95	183	10637	58,13
Totale	**535**	**26711,35**	49,93	**110**	**8284,49**	**74,63**	**263**	**15505**	58,95

INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DEGLI EV

Considerando la sola rete distributiva degli esercizi di vicinato, possiamo ora nuovamente calcolare i valori relativi all'Indice di Distribuzione territoriale (ID) e all'Indice di Servizio al consumatore (IS).

Rispetto agli Indici calcolati precedentemente in relazione al totale dell'offerta distributiva (comprese, quindi, le due medie superfici), il valore si abbassa ovviamente soprattutto in relazione all'Indice di Servizio, che considera i metri quadri come elemento di calcolo, più che a quello di Distribuzione.

Comune	ABIT	KMQ	AM	NA	MQV AM	MQV NA	Tot ES.	Tot MQV.
MOTTOLA	15.618	69,96	83	184	7.418	*10634*	267	18.052
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)								**16,54**
INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE (IS)								**1093,74**
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE AM (ID)								**6,31**
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE NA (ID)								**10,23**
INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE AM (IS)								**381,64**
INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE NA (IS)								**712,09**

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

Comune	ABIT	KMQ	AM	NA	MQV AM	MQV NA	Tot ES.	Tot MQV.
PALAGIANELLO	7.630	43,86	**41**	**69**	**3079,7**	**5654,79**	110	**8734,49**
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)								**14,42**
INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE (IS)								**1144,76**
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)								**5,37**
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)								**9,04**
Indice di Servizio al consumatore AM (IS)								**403,63**
Indice di Servizio al consumatore NA (IS)								**741,13**

Comune	ABIT	KMQ	AM	NA	MQV AM	MQV NA	Tot ES.	Tot MQV.
PALAGIANO	15.927	69,96	**80**	**184**	**7.418**	***10634***	264	15502
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)								**16,64**
INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE (IS)								**973,32**
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)								**5,09**
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)								**11,55**
Indice di Servizio al consumatore AM (IS)								**305,64**
Indice di Servizio al consumatore NA (IS)								**667,67**

Come esercizi di vicinato, quindi, nel comune di:

Mottola troviamo un Indice di Distribuzione territoriale di 16,54 esercizi ogni mille abitanti e un Indice di Servizio al consumatore di 1093,74 metri quadri di vendita ogni mille abitanti.

Palagianello troviamo un Indice di Distribuzione territoriale di **14,42** esercizi ogni mille abitanti e un Indice di Servizio al consumatore di **1144,76** metri quadri di vendita ogni mille abitanti.

Palagiano troviamo un Indice di Distribuzione territoriale di **16,58** esercizi ogni mille abitanti e un Indice di Servizio al consumatore di **973,32** metri quadri di vendita ogni mille abitanti.

Anche in questo caso il dato si legge meglio in un'ottica comparativa nel confronto con i comuni contermini precedentemente considerati.

comune	Abitanti	EV	Indice Distrib. (ID)	Mq EV	Indice Servizio (IS)
MOTTOLA	15.618	535	16,54	17327	1093,74
PALAGIANELLO	7.630	110	11,80	8734,49	1144,76
PALAGIANO	15.927	265	16,58	15502	973,32

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Sul territorio dei Comuni di Mottola, Palagianello e Palagiano sono presenti n. 6 medie strutture di vendita di tipo M1 settore alimentare e n. 1 media struttura di vendita di tipo M3 settore non alimentare.

	MOTTOLA		PALAGIANELLO		PALAGIANO	
	Nr. Autor.	**TOT**	**Nr. Autor.**	**TOT**	**Nr. Autor.**	**TOT**
M1	4	2628	1	450	1	499,50
M2	-	-	-	-	-	-
M3	-	-	-	-	1	2050
TOT. MS	**4**	**2628**	**1**	**450**	**2**	**2549,50**

		ALIMENTARE MISTO		NON ALIMENTARE		TOTALE	
		Nr. Autor.	**MQV**	**Nr. Autor.**	**MQV**	**Nr. Autor.**	**TOT**
MOTTOLA	**M1**	4	2628	-	-	4	2628
	M2	-	-	-	-	-	-
	M3	-	-	-	-	-	-
PALAGIANELLO	**M1**	1	450	-	-	1	450
	M2	-	-	-	-	-	-
	M3	-	-	-	-	-	-
PALAGIANO	**M1**	1	499,50	-	-	1	499,50
	M2	-	-	-	-	-	-
	M3	-	-	1	2050	1	2050
TOT. MS		6	3577,50	1	2050	7	5627,50

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DELLE MEDIE SUPERFICI DI VENDITA

Indice di Distribuzione territoriale **COMUNE DI MOTTOLA** Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	15618
MS Alimentare/misto	4
MS Non Alimentare	0
MS Totale	4
Indice di Distribuzione Alimentare/misto	0,26 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Non Alimentare	0 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Totale	0,26 /1000 ab.

Indice di Distribuzione territoriale **COMUNE DI PALAGIANELLO** Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	7630
MS Alimentare/misto	1
MS Non Alimentare	0
MS Totale	1
Indice di Distribuzione Alimentare/misto	0,13 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Non Alimentare	0 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Totale	0,13 /1000 ab.

Indice di Distribuzione territoriale **COMUNE DI PALAGIANO** Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	15927
MS Alimentare/misto	2
MS Non Alimentare	0
MS Totale	2
Indice di Distribuzione Alimentare/misto	0,13/ 1000 ab.
Indice di Distribuzione Non Alimentare	0,00/ 1000 ab.
Indice di Distribuzione Totale	0,13 /1000 ab.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

Indice di Servizio al consumatore **COMUNE DI MOTTOLA** Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	15618
MQV MS Alimentare/misto	2628
MQV MS Non Alimentare	0
MQV MS Totale	2628
Indice di Servizio Alimentare/misto	165,00 mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Non Alimentare	0 mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Totale	165,00 mq/ 1000 ab.

Indice di Servizio al consumatore **COMUNE DI PALAGIANELLO** Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	7630
MQV MS Alimentare/misto	450
MQV MS Non Alimentare	0
MQV MS Totale	450
Indice di Servizio Alimentare/misto	58,98 mq / 1000 ab.
Indice di Servizio Non Alimentare	0 mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Totale	58,98 mq / 1000 ab.

Indice di Servizio al consumatore **COMUNE DI PALAGIANO** Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	15.927
MQV MS Alimentare/misto	2549,5
MQV MS Non Alimentare	0
MQV MS Totale	2549,5
Indice di Servizio Alimentare/misto	160,07 mq / 1000 ab.
Indice di Servizio Non Alimentare	0 mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Totale	160,07 mq / 1000 ab

Calcolando l'Indice di Distribuzione territoriale e di Servizio al consumatore relativamente alle sole medie

strutture di vendita, vediamo che:

nel Comune di Mottola abbiamo 0,26 strutture ogni mille abitanti e 165,89 mq di vendita ogni mille abitanti.

nel Comune di Palagianello abbiamo 0,13 strutture ogni mille abitanti e 58,98 mq di vendita ogni mille abitanti.

nel Comune di Palagiano abbiamo 0,13 strutture ogni mille abitanti e 160,07 mq di vendita ogni mille abitanti.

Si tratta di valori molto bassi. Soprattutto per quanto concerne l'Indice di Servizio, spesso utilizzato come indicatore essenziale nella pianificazione pre-Bolkestein, la differenza rispetto al valore ottimale, fissato da numerose prassi normative regionali, in 700 mq. (500 mq. per il non alimentare e in 200 mq. per l'alimentare), è molto rilevante.

Anche in questo caso può essere utile il confronto con i valori dei comuni contermini precedentemente considerati.

Il dato di Palagianello è il più basso fra tutti, come Indice di servizio al consumatore

comune	Abitanti	MS	Indice Distrib. (ID)	Mq MS	Indice Servizio (IS)
MOTTOLA	15842	4	0,26	2628	165,89
PALAGIANELLO	7834	2	0,13	450	58,98
PALAGIANO	16105	2	0,13	2549,50	160,07

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Nell'ambito dell'offerta commerciale di un comune, un elemento importante è rappresentato dalle aree mercatali e dal commercio su area pubblica, che storicamente completa e arricchisce la rete commerciale, svolgendo anche un ruolo concorrenziale riguardo a livello dei prezzi.

Nel territorio comunale di Mottola il commercio su aree pubbliche è rappresentato da n. 1 mercato settimanale (Via Di Vittorio, via Goldoni, via Pellico, via A. Frank, via Nievo, P.zza Scoletta e via Rosselli) n. 3 mercati rionali (Piazza Trieste, Piazza Plebiscito, Zona 167), nel territorio comunale di Palagianello il commercio su aree pubbliche è rappresentato da n.1 mercato settimanale (piazza Regina del Rosario, via Don Vincenzo Paradiso, piazza dei Gladioli, via Buonarroti, via Pertini, vico Pertini, via dei Ciclamini), n.2 mercati rionali (Via Mottola, Via dello Sport) e n.1 mercato giornaliero (Vico ferrovia), nel territorio comunale di Palagiano il commercio su aree pubbliche è rappresentato da n. 1 mercato settimanale (Zona Bachelet).

Per ciascuno di questi mercati seguono le relative planimetrie e il riepilogo dei posteggi presenti, distinguendo il settore alimentare da quello non alimentare.

MERCATO SETTIMANALE

MERCATO	LUOGO	NUMERO POSTEGGI			SVOLGIMENTO
		ALIM.	NON ALIM.	TOT.	
MERCATO SETTIMANALE	MOTTOLA	24	89	113	Venerdì
	PALAGIANELLO	5	24	29	Venerdì
	PALAGIANO	26	142	168	Giovedì

POSTEGGI ISOLATI

Elenco dei posteggi isolati fuori mercato con autorizzazione di tipo A.

MOTTOLA

1. **VIA SAN PAOLO** festiva e prefestiva, dalle ore 7,00 alle ore 14,00
2. **Via Risorgimento/Ang. Via Europa**, per la vendita di frutta secca, a frequenza festiva e prefestiva,dalle ore 7,00 alle ore 14,00

3. incrocio **VIA CAMPANIA/VIALE IONIO** mezzo casa mobile (chiosco) per la somministrazione di alimenti e bevande

4. **VIA S. PELLICO/ANG. VIA DI VITTORIO**, mezzo casa mobile (chiosco) per la somministrazione di alimenti e bevande (osservando la disciplina degli orari e dei giorni di apertura e chiusura prevista per i pubblici esercizi);

PALAGIANELLO

1. **VICO FERROVIA** dal lunedì al sabato 7-14

2. **VIA MOTTOLA** solo il lunedì mattina

PALAGIANO

1. **CORSO LENNE** assegnato;

2. **PIAZZA V. VENETO** assegnato;

inoltre si prevedere l'insediamento di due posteggi isolati fuori mercato per lo street food:

1. **ZONA BACHELET** tra campo di calcetto ed ex sede centro diurno;

2. **VIA PICCINNNI** Zona opere parrocchiali.

FIERE

MOTTOLA

PALAGIANELLO

DENOMINAZIONE	AREA	DATA
Fiera di San Martino	via Gramsci, via Matteotti, via Cavour, via Salvemini, via Ligabue, via delle Magnolie, via Braccianti di Avola	seconda domenica di novembre

PALAGIANO

DENOMINAZIONE	AREA	DATA
Festa di San Nicola	Zona Bachelet	14 maggio
San Rocco	Zona Bachelet	giorno ricadente nel lunedì della festa Patronale

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

PUBBLICI ESERCIZI

Sul territorio dei Comuni di Mottola, Palagianello e Palagiano comunale sono presenti xx pubblici esercizi che possiamo classificare come segue:

	MOTTOLA	PALAGIANELLO	PALAGIANO
TIPOLOGIA PUBBLICI ESERCIZI	Nr.Es.	Nr.Es.	Nr.Es.
RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE	35	13	33
BAR/CHIOSCHI BAR	29	15	20
TOTALE PUBBLICI ESERCIZI	64	28	53

INDICE DI DISTRIBUZIONE DEI PE

Considerando anche per i Pubblici Esercizi l'Indice di Distribuzione territoriale, precedentemente utilizzato per fotografare la diffusione delle attività commerciali sul territorio, vediamo come le attività di somministrazione di alimenti e bevande ogni mille abitanti nel Comune di Mottola sono 3,72, nel Comune di Palagianello sono 3,57 e nel Comune di Palagiano sono 3,33 comparto commerciale in senso lato.

I PE NEL TERRITORIO COMUNALE

Sul territorio comunale di Mottola, Palagianello e Palagiano sono, inoltre, presenti le seguenti attività

Tipologia attività	MOTTOLA	PALAGIANELLO	PALAGIANO
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	3	2	**11**
TABACCHERIE	8	3	**6**
PUNTI VENDITA DI GIORNALI (esclusive e non esclusive)	3	2	**11**
B&B	7	2	**2**
AFFITTACAMERE	4	4	
AGRITURISMO	**7**		**1**

VALUTAZIONE RETE DISTRIBUTIVA

CRITICITA' DEL COMMERCIO E NUOVI TREND

Il ruolo del commercio all'interno delle città e dei paesi, soprattutto nelle piccole comunità, è sempre stato centrale, non solo come fattore produttivo, ma anche e soprattutto come elemento di integrazione, coesione sociale e di salvaguardia del territorio. Una presenza che, pertanto, storicamente garantisce agli abitanti di un luogo la possibilità di approviggionamento dei beni necessari e contemporaneamente è presidio di socialità ed elemento di vitalità dell'ambiente urbano.

Il commercio al dettaglio, tuttavia, è soggetto storicamente a ciclici mutamenti strutturali, che talvolta assumono le forme di vere e proprie rivoluzioni commerciali: se fino a ieri la sfida per il piccolo commercio al dettaglio era rappresentato dall'ascesa di nuovi format distributivi che sostanzialmente spostavano lo sviluppo commerciale in una localizzazione extraurbana, oggi la nuova trincea del *retail* è l'ascesa inarrestabile del commercio elettronico, che cresce anche in Italia a ritmi del +19-20% l'anno secondo i dati Confcommercio e che garantisce un'offerta complessiva di risparmio di costo e di tempo che si configura come fortemente concorrenziale anche rispetto ai centri commerciali.

Tale nuovo scenario competitivo, unito al perdurare della crisi economica e ad un deficit di innovazione che il piccolo dettaglio tradizionale purtroppo ancora sconta a livello nazionale, con poche virtuose eccezioni, sta producendo una forte contrazione del numero di operatori del settore: un' indagine della Confesercenti nazionale ha rilevato che dal 2006 al 2017 il numero di punti vendita in sede fissa è calata del -11,9%. Quasi un negozio su dieci, quindi, non è sopravvissuto al decennio di crisi recessiva. L'Ufficio Studi Confcommercio ha, invece, posto l'attenzione sulla grande sofferenza del commercio tradizionale nei centri urbani e la contestuale crescita di attività turistiche o di ristorazione (bar, ristoranti). Le maggiori contrazioni della sede fissa investono i settori tradizionali (abbigliamento, mobili, ferramenta, libri, giocattoli, articoli da regalo), con una sostanziale stabilità dell'alimentare, mentre crescono i negozi di telefonia, tecnologia e farmacie. Più complesso e variegato, invece, il trend del commercio ambulante che al Nord svolge un ruolo di effettiva supplenza e sostituzione ordinata del commercio in sede fissa, mentre al Sud ha significative concentrazioni, soprattutto nei centri storici.

In tale contesto competitivo, che oggi pone una sfida rilevante di innovazione e ripensamento strategico a tutto il comparto, ritorna però centrale il ruolo propositivo delle città e delle comunità locali: laddove le attività commerciali chiudono, vengono meno presidi di prossimità per il cittadino; laddove si moltiplicano locali vuoti sfitti, aumenta il degrado urbano e la percezione di abbandono e insicurezza. La desertificazione commerciale abbassa la qualità della vita del cittadino stesso. La sfida dei comuni è quella, pertanto, di rilanciare il proprio ruolo attrattivo come spazio comune e condiviso.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

Del resto oggi, pur in presenza della crescita incessante del commercio elettronico, che spinge il prodotto in direzione del consumatore piuttosto che il contrario, le ultime tendenze non sembrano andare nella direzione di una totale digitalizzazione del commercio e prefigurano invece una sostanziale complementarietà fra i due mondi (online e offline), con segnali di riscoperta della prossimità, che rappresenta oggi un'autentica opportunità per il piccolo dettaglio in sede fissa e per gli enti pubblici che volessero impostare nuove strategie di valorizzazione commerciale. Per ragioni che vanno dalla sempre maggiore scarsità della risorsa-tempo ad alcune dinamiche demografiche quali il costante e inesorabile invecchiamento della popolazione, si è ricreato uno spazio potenziale per un'offerta di vicinato, comoda e accessibile. Il trend oggi è già abbastanza evidente nel settore alimentare, dove la quota del commercio elettronico almeno in Italia resta bassa e con limitati ritmi di crescita, e dove si sta affermando il format del medio supermercato urbano, moderno, assortito ma accessibile.

Tale riscoperta della prossimità, i nuovi stili di vita e la sostanziale multicanalità del consumatore, lasciano, pertanto, anche in un contesto competitivo complicato per il retail tradizionale, nuove opportunità di sviluppo tanto per gli operatori quanto per i comuni che intendano innestare strategie di sviluppo e sostegno al commercio.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

LA RETE DISTRIBUTIVA DI MOTTOLA, PALAGIANELLO E PALAGIANO

In un contesto complessivo di crisi del retail tradizionale, che chiaramente si fa sentire anche a livello locale, diventa strutturalmente più problematico il posizionamento competitivo dei piccoli centri. Non fanno eccezione, chiaramente, i comuni di Mottola, Pagianello e Palagiano la cui rete distributiva, come abbiamo visto, presenta elementi di particolare debolezza, sia come presenza numerica in termini assoluti, sia soprattutto in termini relativi come dotazione di servizio di prossimità sul territorio, come emerso dai dati relativi all'Indice di Distribuzione territoriale e all'Indice di Servizio al Consumatore che ponderano i numeri della rete distributiva (esercizi e metri quadri) con il numero dei residenti nel territorio comunale. Tale debolezza strutturale appare ulteriormente amplificata dal confronto con i comuni contermini e di seconda corona, di cui sono disponibili i dati della rete distributiva: non solo Massafra, Castellaneta e Ginosa, attrattivi sul versante commerciale e dei servizi. La debolezza strutturale della rete distributiva del comune trova ulteriore riscontro in una debolezza qualitativa dell'offerta merceologica complessiva, con la maggior parte delle attività commerciali "tradizionali" e poco attrattive, che pertanto accentuano l'evasione di spesa dal comune tanto verso i comuni limitrofi quanto verso il commercio elettronico, nuova frontiera dello shopping.

Ciò pone ovviamente un problema di tenuta anche della rete distributiva esistente e pone con forza la necessità di rafforzare il sistema distributivo di prossimità, anche alla luce di una serie di mutamenti socio-demografici, in primis il significativo incremento dell'età media e il trend generale di invecchiamento della popolazione. In tale contesto di debolezza distributiva complessiva, si colloca anche la scarsa presenza, sia in termini assoluti che in termini relativi, della media distribuzione (non alimentare), che oltre a rappresentare un elemento di modernizzazione della rete distributiva spesso riesce a rappresentare quell'elemento di attrattività di cui in determinate condizioni di equilibrio può beneficiare l'intero sistema territoriale, producendo elementi di ibridazione e differenziazione distributiva e un effetto virtuoso sulla stessa offerta di vicinato.

Anche la naturale dimensione turistica dei comuni, rivierasco e con aree paesaggistiche e architettoniche di particolare pregio, risulta ancora solo parzialmente valorizzata, sebbene il settore dei pubblici esercizi appaia più dinamico. La presenza di pubblici esercizi, del resto, oltre a rappresentare un elemento di servizio al consumatore si può configurare come un importante fattore di rivitalizzazione dello spazio antropico.

OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO

Il documento strategico del commercio assume un carattere di programmazione in quanto definisce una strategia complessiva di interventi e azioni, alcune immediatamente applicabili e normate nelle appendici regolamentari e altre delineate in sede di programmazione strategica e da dettagliare operativamente con specifici e successivi provvedimenti comunali.

In particolare gli obiettivi strategici che il Comune intende perseguire attraverso il presente documento di programmazione commerciale del comune sono:

- Tutelare e rivitalizzare l'ambiente urbano attraverso il sostegno al commercio
- Favorire un processo di innovazione e modernizzazione del sistema distributivo locale
- Sostenere il commercio di prossimità come elemento di servizio ai residenti e ai consumatori e come elemento di integrazione e coesione sociale
- Garantire la presenza sul territorio di una rete distributiva articolata per tipologia e modalità di approvvigionamento
- Garantire l'equilibrio funzionale e insediativo fra le diverse tipologie delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali
- Sviluppare la capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese
- Favorire una pianificazione del territorio e della rete di vendita nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l'ambiente e il paesaggio
- Tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e ambientale del Comune, con particolare attenzione ai centri storici.

Attorno a tali obiettivi strategici, e alla luce della criticità individuate, il Comune intende lavorare su queste linee diintervento:

- Consentire l'insediamento di nuove medie strutture di vendita come elemento di rafforzamento delle rete distributiva locale e della dotazione di servizio al consumatore, come elemento di innovazione della rete commerciale, di equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e di tutela della libera

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

concorrenza

- Individuare come area preferenziale di insediamento e di aggregazione commerciali in termini di viabilità e accessibilità e di massimizzazione della capacità di servizio.

- Preservare i centri storici di Mottola, Palagianello e Palagiano dall'insediamento di medie strutture di vendita per ragioni imperative di interesse generale quali la conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale e la tutela dell'ambiente urbano

- Consentire l'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio comunale come elemento di sostegno alla vitalità urbana e rivitalizzazione commerciale

Favorire in particolare l'apertura di attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno dei centri storici prevedendo specifiche misure di incentivazione fiscale

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

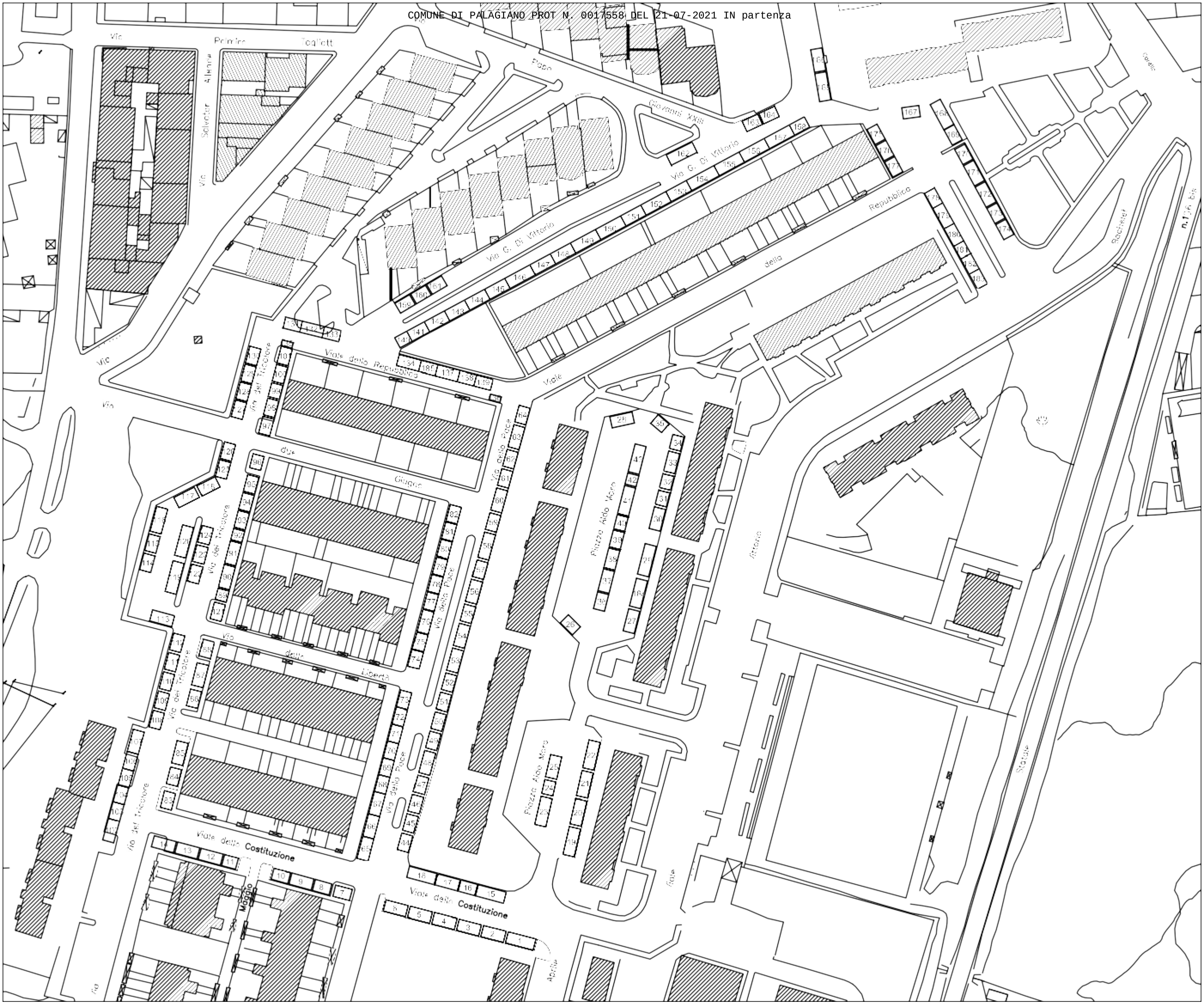
Via
Primo Maggio
Togliatti
Salvator Allende
Via
Piazza
Giovanni XXIII
Via G. Di Vittorio
Via G. Di Vittorio
Repubblica
della
Rochester
n.1 16 bis
Viale della Repubblica
Viale
Via del Tricolore
Via del Tricolore
Via della Pace
Via della Pace
Piazza Aldo Moro
Piazza Aldo Moro
Giugno
Via
della
Libertà
Viale della Costituzione
Viale della Costituzione
Maggio
Aprile
Statale

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

REGOLAMENTI

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE 5

PIANO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 6

RIEPILOGO NORMATIVO 6
PIANO DI SVILUPPO 7
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E NORME DUL PROCEDIMENTO 8
ART.1 OGGETTO 8
ART. 2 FINALITÀ 8
ART. 3 9
CRITERI GENERALI DI PRESENZA E LOCALIZZAZIONE 9
ART. 4 9
POSSIBILITÀ INSEDIATIVE E ZONE DI LOCALIZZAZIONE 9
Modalità *10*
Punteggio Minimo per l'Accesso all'Autorizzazione *11*
ART. 5 STANDARD DI PARCHEGGIO 11
ART. 6 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 13
ART. 7 CORRELAZIONE TRA CONCESSIONE EDILIZIA E AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE 14
ART. 8 SUBENTRO NELLA GESTIONE, SOSPENSIONE TEMPORANEA E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 14
ART. 9 NORME FINALI 15

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE: DIRETTIVE E INDIRIZZI 16

INTRODUZIONE 16
NORMATIVA REGIONALE 17
DIRETTIVE E INDIRIZZI PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 21
ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 21
ART. 2 VALIDITA' DEI CRITERI 21
FINALITÀ 21
ARTICOLO 3 REQUISITI DI ACCESSO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE 22
ART. 4 DEFINIZIONI 23
ART. 5 TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI 24
ALTRE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE *24*
ART. 6 TITOLO ABILITATIVO PER SUPERALCOLICI 24
ART. 7 SORVEGLIABILITA' 25
ART. 8 PUBBLICITA' DEI PREZZI 26
ART.9 TRASFERIMENTI 26
ART. 10 AMPLIAMENTI 26
ART. 11 REQUISITI PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 27
ART. 12 AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI 27
ART. 13 IMPATTO ACUSTICO EX ART. 5 27
ART. 14 ATTIVITA' TEMPORANEE 27
ART. 15 ATTIVITA' STAGIONALI 28
ART. 16 ESERCIZIO ATTIVITA' ACCESSORIE 28
ART. 17 VENDITA PER ASPORTO 29
ART. 18 VALIDITA', RINNOVO, REVOCA E/O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE 29
ART. 19 TRASFERIMENTO DI PIU' TIPOLOGIE 30

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

ART. 20 COMMISSIONE COMUNALE 30
ART. 21 SUBINGRESSO 30
ART. 22 CIRCOLI PRIVATI: DPR N. 235 DEL 4 APRILE 2001 31
PRIMA TIPOLOGIA *32*
SECONDA TIPOLOGIA *32*
ART. 23 DISTANZE 33
ART. 24 ENOTECHE ED ESERCIZI PER LA VENDITA DI PRODOTTI TIPICI LOCALI E REGIONALI 33
ART. 25. ORARIO DI ATTIVITA' 34

PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 35

INTRODUZIONENORMATIVA 35

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 37

TITOLO I: IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 37
ARTICOLO 1 OGGETTO 37
ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 37
ARTICOLO 3 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO 37
ARTICOLO 4 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 37
ART. 5 DEFINIZIONI 38
ARTICOLO 6 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 40
ARTICOLO 7 POSTEGGI 41
ARTICOLO 8 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 41
ARTICOLO 9 FUNZIONARIO COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 41
ARTICOLO 10 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO 42
ARTICOLO 11 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 42
ARTICOLO 12 AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO A 42
ARTICOLO 13 PROCEDURA AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO A 43
ARTICOLO 14 CONCESSIONI TEMPORANEE DI POSTEGGIO 45
ARTICOLO 15 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE DI TIPO B 45
ARTICOLO 16 SUBENTRO NELLA GESTIONE 46
ARTICOLO 17 REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI 46
ARTICOLO 18 CESSAZIONE 47
ARTICOLO 19 VENDITA A MEZZO VEICOLI 47
ARTICOLO 20 NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA 47
ARTICOLO 21 ASSENZE 48
ARTICOLO 22 SOPPRESSIONE E MODIFICA DI MERCATI, POSTEGGI E FIERE 48
ARTICOLO 23 TRASFERIMENTO DI MERCATI, POSTEGGI E FIERE 49
ARTICOLO 24 TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEI MERCATI, DEI POSTEGGI E DELLE FIERE 50
TITOLO II MERCATI 51
ARTICOLO 25 DEFINIZIONE DI MERCATO 51
ARTICOLO 26 I MERCATI COMUNALI DI PALAGIANO 51
ARTICOLO 27 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI 51
ARTICOLO 28 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE 51
ARTICOLO 29 PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI ALL'INTERNO DEI MERCATI 51
ARTICOLO 30 MODALITÀ DI UTILIZZO DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE 52
ARTICOLO 31 ORARIO DI VENDITA 52
ARTICOLO 32 FESTIVITÀ 53
ARTICOLO 33 PRESCRIZIONI 53
ARTICOLO 34 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI 53
ARTICOLO 35 POSTEGGI RISERVATI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP O AD ASSOCIAZIONI DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 54

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

ARTICOLO 36 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE 55
ARTICOLO 37 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI 55
ARTICOLO 38 MIGLIORIA E SCAMBIO DI POSTEGGIO 56
ARTICOLO 39 MERCATI STRAORDINARI 56
TITOLO III FIERE 57
ARTICOLO 40 DEFINIZIONE DI FIERA 57
ARTICOLO 41 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI ALL'INTERNO DELLE FIERE 58
ARTICOLO 42 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI 58
ARTICOLO 43 POSTEGGI RISERVATI AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP O AD ASSOCIAZIONI 58
ARTICOLO 44 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGIO OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI 58
ARTICOLO 45 PRESCRIZIONI 58
ARTICOLO 46 FIERE PROMOZIONALI – NORME GENERALI 59
ARTICOLO 47 FIERE STRAORDINARIE – NORME GENERALI 59
TITOLO IV POSTEGGI ISOLATI 59
ARTICOLO 48 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE 59
ARTICOLO 49 LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE, ORARI E SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE 60
TITOLO V COMMERCIO ITINERANTE 60
ARTICOLO 50 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE 60
ARTICOLO 51 ZONE VIETATE 60
TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE 61
ARTICOLO 52TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 61
ARTICOLO 53 SANZIONI 61
ARTICOLO 54 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO 61
ARTICOLO 55 CONCESSIONI IN SCADENZA 2017/2020 – NORME TRANSITORIE 61
ARTICOLO 56 DISPOSIZIONI FINALI 62
ARTICOLO 57 ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI 62
"ALLEGATO A" MERCATO SETTIMANALE DI PALAGIANO 63
"ALLEGATO B" FIERE 63
"ALLEGATO C" POSTEGGI ISOLATI *63*

REGOLAMENTO RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI SULLA RETE STRADALE ORDINARIA ... 65

PREMESSA 65
STATO DEI LUOGHI 65
1. RIFERIMENTI NORMATIVI 66
2. DEFINIZIONI 66
3. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI 68
4. COMPITI DEL COMUNE - VERIFICHE 68
5. INCOMPATIBILITA' 69
6. ZONE TERRITORIALI OMOGENEE A LIVELLO COMUNALE 70
7. SUPERFICIE DELL'AREA DI LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO 70
8. UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI NEL TERRITORIO COMUNALE 70
9. INDICI DI EDIFICABILITA', CORSIE, PARCHEGGI 71
10. TIPOLOGIE NUOVI IMPIANTI 71
11. INCOMPATIBILITA' TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE DI GNC E GNL 72
12. ATTIVITA' INTEGRATIVE 73
13. SALVAGUARDIA DEGLI IMPIANTI NELLE AREE SVANTAGGIATE E CARENTI DI SERVIZIO 73
PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 73
14. AUTORIZZAZIONE PER NUOVI IMPIANTI 73
15. MODIFICHE 74
16. POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE TOTALE 75
17.IMPIANTI AD USO PRIVATO E CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI 75

18. IMPIANTI MARINI E AVIO 76
19. PRELIEVO E TRASPORTO CARBURANTI IN RECIPIENTI/CONTENITORI 76
20. COLLAUDO 76
21. ESERCIZIO PROVVISORIO 77
ORARI E TURNAZIONI 77
22. PRINCIPI GENERALI 77
23. ORARI DI APERTURA - ASSISTENZA AUTOMONILISTI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - SELF-SERVICE - TURNI DI RIPOSO 77
24. SERVIZIO NOTTURNO - FERIE 78
25. DEROGHE 78
26. CARTELLONISTICA - PUBBLICITA' DEI PREZZI - COMUNICAZIONI ALL'UTENZA 78
27. RIMOZIONE ATTREZZATURE E BONIFICA IMPIANTI CHIUSI 78
28. COMUNICAZIONI ALLA REGIONE 79
29. ESAME DELLE DOMANDE PRECEDENTI 79
30. ADEGUAMENTO E PREVALENZA DEL REGOLAMENTO 79
DISPOSIZIONI FINALI 80

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Il territorio del Comune di Palagiano è stato suddiviso in quattro zone.

Geograficamente la prima zona comprende il "centro" del paese, la seconda è quella tipicamente a vocazione commerciale con esercizi di vicinato, la terza comprende l'area di più recente urbanizzazione, mentre la quarta si sviluppa su tutto l'agro del Comune ove le aziende agricole coltivano le colture tipiche della zona ovvero agrumicole, olivicole, vitivinicole, orticole, frutticole e florivivaistiche e sono anche presenti, in particolare in Contrada Lupini, alcune aziende commerciali e artigianali nel cosiddetto "Consorzio Città Impresa".

1. zona **ZONA CENTRO** è identificata con il Rione La Terra ove sono presenti esercizi di vicinato, gestiti prevalentemente a conduzione familiare ed è ubicato il cosidetto "Castello"
2. zona **ZONA A VOCAZIONE COMMERCIALE** è delimitata dalle seguenti strade: Corso Vittorio Emanuele, Via Piccinni, Viale Stazione, Via Adua, Via Carella, Viale Chiatona, Via Torre per San Domenico, Via Matera, Via Macello con esercizi di vicinato e anche alcune medie e grandi strutture commerciali. di seguito denominato CS
3. zona **ZONA DI RECENTE URBANIZZAZIONE** è identificata con il rione Bachelet ove i finanziamenti pervenuti all'Amministrazione Comunale dal Distretto Urbano del Commercio sono stati utilizzati per la riqualificazione urbana della ridetta area al fine di attrarre iniziative commerciali e artigianali.
4. zona **AGRO** ove stanno sorgendo attività di bed & Breakfast e agriturismi.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

RIEPILOGO NORMATIVO

L'evoluzione normativa in materia di commercio è andata nella direzione, soprattutto in seguito all'approvazione della Direttiva Bolkestein 2006/123 e del D.Lgs n.59/2010 di recepimento della stessa, di una sempre più accentuata liberalizzazione, che ha assunto i caratteri di una vera e propria deregulation del settore, investendo non solo orari e giorni di apertura e chiusura ma anche le stesse possibilità insediative delle attività commerciali, comprese le medie strutture di vendita.

Il decreto Monti n.201/2011 "Salva Italia" in particolare è intervenuto in modo ampio sul settore chiarendo che "secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali." Si tratta sostanzialmente della fine della pianificazione per contingenti e delle restrizioni determinate da valutazioni e analisi di mercato. Lo stesso decreto "Salva Italia", stabilisce che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di brevi atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Anche i successivi interventi normativi, dal Decreto Liberalizzazioni del 2012 e il D.L. n.69/2013 fino agli ultimi interventi dei decreti Madia del 2016 si sono posti all'interno di tale filone normativo rifiutando qualsiasi limitazione numerica o barriera all'attività economica non giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, restituendo comunque ai Comuni la possibilità di prevedere al riguardo, senza discriminazioni fra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività economiche.

Il Codice del Commercio della Regione Puglia, come anticipato, nasce nell'ambito di tale impostazione, coincidendo anche temporalmente con l'approvazione della legge n.124/2015, nota come "Riforma Madia", e i successivi decreti attuativi. Anche il recente iter di Riforma del Codice, successivo alla sentenza della Corte n.239/2016, e culminato in ultimo nel recentissimo regolamento attuativo n.11/2018, ha di fatto confermato l'impostazione liberalizzatoria, anche rispetto alle medie strutture di vendita, rispetto a criteri di natura economica, a contingenti e a quote di mercato, che non hanno più ragion d'essere, ribadendo però la facoltà dei comuni di poter introdurre limiti per ragioni imperativi di interesse generale e previsioni insediative differenziate in relazione a singole zone o parti del territorio

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

comunali o alla tipologia degli esercizi commerciali.

PIANO DI SVILUPPO

In tale contesto normativo e alla luce dei dati relativi alla rete distributiva del territorio, il comune di Palagiano ritiene di poter dotare il proprio territorio di nuove medie strutture di vendita, nel rispetto del principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento.

L'obiettivo di sviluppo e di innovazione della rete distributiva punta ad una corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della libertà di iniziativa economica con l'utilità sociale della stessa, nonché all'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l'uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali.

In particolare il piano di sviluppo delle medie strutture di vendita si base su queste due direttrici strategiche:

- Consentire l'apertura di nuove medie strutture di vendita come elemento di rafforzamento della capacità di servizio della rete distributiva e come elemento di attrattività commerciale del territorio comunale
- Contemperare tali iniziative con i criteri imperativi di interesse generale, con particolare riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio, alla tutela dell'ambiente urbano, alla conservazione del patrimonio storico-artistico, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo

Tali direttrici strategiche si traducono nelle seguenti scelte operative e di programmazione:

- Prevedere la possibilità di apertura di medie strutture di vendita di tipo M1 ed M2 sul territorio comunale, laddove consentito dalle norme urbanistiche vigenti.
- Preservare il centro storico di, per ragioni imperative di interesse generale relative alla conservazione del patrimonio storico-artistico e alla tutela dell'ambiente urbano, da insediamenti di medie strutture.
- Individuazione come area preferenziale per nuovi insediamenti di medie strutture per le medie strutture M1 (250 A 600 mqv) sia alimentare e misto che non alimentare nella ZONA A VOCAZIONE COMMERCIALE, mentre medie strutture M2 (601 a 1500mqv) nella zona di recente urbanizzazione (corso Lenne, Viale Chiatona e Bachelet);.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E NORME DUL PROCEDIMENTO

Secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 4 della L.R. 16 aprile 2015,

n. 24 "Codice del Commercio" il comune definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per il loro insediamento. Le previsioni di insediamento possono essere articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative. Inoltre, come previsto dall'art. 17 comma 6, adotta le norme sul procedimento concernenti le domande relative alle medie strutture di vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore ai 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e s.m. e i.

ART.1 OGGETTO

1. Le norme del presente Regolamento, ai sensi della Legge Regionale n.24/2015, del Regolamento Regionale n.11/2018 e, più in generale, della normativa comunitaria, nazionale e regionale del settore, fissano le finalità del piano di sviluppo delle medie strutture di vendita, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, i limiti insediativi e le zone di localizzazione di eventuali nuove medie strutture di vendita e le norme sul procedimento amministrativo per le nuove autorizzazioni.

ART. 2 FINALITÀ

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) assicurare agli utenti un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio
b) favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto della libera concorrenza e con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali
c) tutelare l'ambiente urbano da processi di desertificazione commerciale
d) ridurre la mobilità e il traffico
e) garantire la libertà di iniziativa economica e la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato
f) favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione e ammodernamento della rete distributiva, di sviluppo dei livelli

occupazionali

g) favorire gli insediamenti nelle aree con minore dotazione di servizio

h) garantire la compatibilità degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale di riferimento, minimizzandone l'impatto in termini ambientali, urbanistici e sociali

i) tutelare per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità.

ART. 3 CRITERI GENERALI DI PRESENZA E LOCALIZZAZIONE

1. La localizzazione di nuove medie strutture di vendita nel territorio comunale è ammessa nel rispetto dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni, degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68, degli standard di parcheggio previsti dall'art. 5 del presente regolamento, dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso e, più in generale, delle disposizioni contenute nella L.R. n. 24/2015 e del R.R.11/2018.

ART. 4 POSSIBILITÀ INSEDIATIVE E ZONE DI LOCALIZZAZIONE

1. L'insediamento di nuove medie strutture di vendita sul territorio comunale, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 3, potrà avvenire secondo le seguenti possibilità per tali tipologie di strutture commerciali:

a) Medie strutture di tipo M2 (da 601 a 1500 mqv) NELLA ZONA DI RECENTE URBANIZZAZIONE (corso Lenne, Viale Chiatona e Bachelet), medie strutture di tipo M! alimentare e misto e non alimentare (da 251 a 600 mqv) nella ZONA A VOCAZIONE COMMERCIALE.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

Indici di Servizio definiti ai sensi dell'art. 12, comma 4 lettera a)

Descrizione dei criteri di valutazione	**Punteggio**
CRITERIO N. 1: RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO AGLI UTENTI	
1) Dimensioni: superficie di vendita complessiva dell'insediamento	
a) superiore a 600 mq	0
b) superiore 400 mq. ma inferiore/uguale a 600 mq	5
c) fino a 400 mq.	7
2) Dotazione di servizi al consumatore	
a) Servizio wi-fi	1
b) Area attrezzata giochi/baby sitting	2
c) Punto ristoro	1
d) Sistemi di incentivazione per raccolta differenziata	2
e) Servizi di accessibilità per disabili (es. carrelli speciali,…)	3
f) Adesione alla campagna anti spreco alimentare (Legge N.166/2016)	3
CRITERIO n. 2: Impatto territoriale	
1) Aree di insediamento, criteri di preferenza	
a) intervento previsto in area urbana non centrale	8
b) intervento previsto all'interno dell'accordo di distretto urbano del commercio, se presente, relativamente a M1	3
c) intervento che preveda un progetto di utilità pubblica finalizzato alla valorizzazione della rete commerciale, definito dal DSC (Centro Polifunzionale) oppure da una convenzione tra comune e proponente (es. sportello bancario, fitness, ufficio informazioni, ecc.).	10
2) Presenza di alternative di accessibilità esistenti o realizzate a carico del proponente	
spazi destinati alle operazioni di carico-scarico delle merci.	5
3) Ottimizzazione dell'uso del territorio	
a) parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità dei suoli;	10

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

b) prevalenza di parcheggi interrati (almeno 50% dei posti auto);	20
c) intervento con recupero aree degradate/dismesse	15
4) Impatto occupazionale. Impegni assunti sui livelli occupazionali diretti garantiti, con applicazione di regolare contratto di lavoro, previsti all'avvio e valutati in proporzione alle ore lavorate: il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorativa-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale stagionali rappresentano frazioni di ULA.	
Impegno all'assunzione di personale di Sava nella struttura commerciale, nel rispetto del CCNL punti 1 ogni ULA e fino ad un massimo di punti 30.	Da 1 a 30
CRITERIO n. 3: gestione dei rifiuti	
Raccolta rifiuti tramite cassonetti differenziati prevedendo l'ordinato deposito temporaneo in eco piazzola attrezzata e l'avvio a recupero della frazione dei rifiuti solidi urbani e di quelli a questi assimilati, in misura almeno pari alla percentuale-obiettivo del 65%.	10
CRITERIO n. 4: parcheggi	
Disponibilità di parcheggi superiore del 50% dello standard previsto dalla normativa regionale.	10
Idoneità della collocazione dei parcheggi pertinenziali ai fini della loro effettiva fruibilità.	10
Totale	155

PUNTEGGIO MINIMO PER L'ACCESSO ALL'AUTORIZZAZIONE

Aree di insediamento	Punteggio Minimo
ZONA A VOCAZIONE COMMERCIALE	10

ART. 5 STANDARD DI PARCHEGGIO

1. I parcheggi di pertinenza sono aree o costruzioni, o loro porzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo dell'insediamento commerciale. In particolare, i parcheggi di pertinenza devono essere destinati a tutti i clienti e pertanto essere posizionati ed organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dagli stessi.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

2. Il rilascio dell'autorizzazione per nuove strutture di vendita comporta, oltre al rispetto degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68, la disponibilità dei seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a servizio dell'utenza che sostituisce, per le tipologie sotto indicate, quanto previsto dalla legge 122/89.

3. Gli Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni mq. di superficie di vendita, sono i seguenti:

Tipologia Esercizio	**Superficie Vendita**	**Settore Misto**	**Settore Non Alimentare**	
			Beni Persona	**Altri Beni e Beni a B.I.**
M1	Da 251 a 600 mq	0,7 mq	0,5 mq	0,4 mq
M2	Da 601 a 1500 mq	1,0 mq	0,8 mq	0,5 mq
M3	Da 1501 a 2500 mq	1,5 mq	1,0 mq	0,8 mq
Grandi Strutture	Oltre 2500 mq	2,5 mq	2,0 mq	1,5 mq
Centri Commerciali, Aree Commerciali Integrate e Parchi Commerciali	I parcheggi minimi sono dati dalla somma degli standard relativi alle singole strutture commerciali autorizzate. Centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi commerciali: i parcheggi minimi sono dati dalla somma degli standard relativi alle singole strutture commerciali autorizzate, ovvero dagli standard di cui al D.M. 1444/68 e dagli standard pertinenziali; per gli esercizi di vicinato, agli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68, si aggiungono gli standard pertinenziali di cui alla legge 122/89.			

4. I parcheggi pertinenziali possono essere disponibili entro un raggio di 400 metri dalla struttura, calcolati per la via pedonale più breve.

5. Nel caso di ampliamento e/o trasformazione di medie strutture esistenti il rispetto degli standard deve essere verificato rispetto alla sola superficie di vendita ampliata o modificata.

6. Ai fini del calcolo degli standard, nel caso in cui un esercizio possa mettere in vendita beni di più settori merceologici, si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

7. Il cambiamento o l'ampliamento merceologico, in caso di inserimento di settore con maggiore carico urbanistico, comporta l'adeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali.

7. Le aree destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 possono essere affidate in concessione mediante apposita convenzione che ne garantisca l'uso pubblico al servizio della struttura e la sistemazione e/o manutenzione da parte del concessionario.

8. Non è in nessun caso possibile derogare agli standard di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

ART. 6 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In linea con quanto disposto dal D.Lgs. 222/2016 l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente deve presentare apposita domanda tramite il portale SUAP del Comune di Palagiano.

2. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda il responsabile del SUAP, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, provvede a comunicare all'istante l'avvio del procedimento indicando, tra le altre cose, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento, l'ufficio in cui prendere visione degli atti.

3. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento verifica che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari. In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti, provvede a richiedere l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvede a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.

4. Qualora entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza

di autorizzazione, la domanda si intende accolta (silenzio assenso).

5. L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro 1 (uno) anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, secondo quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 24/2015.

ART. 7 CORRELAZIONE TRA CONCESSIONE EDILIZIA E AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE

1. Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata dall'interessato al SUAP competente per territorio unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.

ART. 8 SUBENTRO NELLA GESTIONE, SOSPENSIONE TEMPORANEA E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subentro nell'attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro 6 (sei) mesi dalla data della morte del titolare o entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

3. In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo è reintestato all'erede o agli eredi che ne facciano richiesta, nelle modalità di cui al precedente comma, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la prosecuzione dell'attività per un anno.).

4. La cessazione o sospensione temporanea delle attività sono subordinate a comunicazione da trasmettere al SUAP.

5. Quando il subingresso, la cessazione o sospensione dell'attività riguardano la vendita di prodotti alimentari, alla comunicazione è obbligatorio allegare la notifica ai fini sanitari.

ART. 9 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della Legge della Regione Puglia 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio", del Regolamento Regionale 10 settembre 2018
n. 11, della disciplina legislativa sul procedimento amministrativo (L. 241 del 1990) e, più in generale, della vigente normativa statale e regionale.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE: DIRETTIVE E INDIRIZZI

INTRODUZIONE

Tanto il D.Lgs. n. 59/2010 di attuazione della direttiva Bolkestein quanto il Codice del Commercio della regione Puglia, nel confermare l'impianto di sostanziale liberalizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, permette ai Comuni di adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

> In particolare l'art. 39 comma 1 della legge 24/2015 stabilisce che "*i comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'art.12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetto a Scia*".

L'obiettivo è quello di assicurare un corretto sviluppo della rete distributiva, limitatamente alle zone di territorio da sottoporre a tutela, e di garantire sia l'interesse più generale della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Si supera totalmente anche in questo caso la vecchia impostazione della pianificazione numerica e si introduce un'idea di servizio legata alle attività di somministrazione di alimenti e bevande sia rispetto al consumatore sia rispetto all'intera economia comunale e territoriale.

> Oggi del resto gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricoprono un ruolo fondamentale all'interno di un sistema comunale, configurandosi come elementi di attrazione, di aggregazione sociale e di contrasto alla desertificazione. Tale ruolo è anche oggettivamente in grado di produrre modificazioni strutturali purchè produca vivibilità e tutela dell'ambiente urbano.
>
> In questo senso, i pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali dell'utilizzo dei luoghi della città e generare impatti ambientali positivi o negativi. Definire quindi un'evoluzione che non tenga conto di adeguati elementi di valutazione circa le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio comporta il rischio di generare conflitti di interesse, con implicazioni che possono incidere sulla qualità della vita cittadina, vanificando la straordinaria funzione relazionale

ed aggregativa che i pubblici esercizi svolgono nel rispetto dei principi di tutela e rispetto della convivenza civile.

Di converso, una insufficiente dotazione di esercizi di somministrazione in aree del territorio scarsamente servite può indurre una percezione di marginalità urbana, innescando fenomeni di desertificazione commerciale.

NORMATIVAREGIONALE

La cornice normativa in relazione al funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è data dalla legge regionale
4/2015, "Codice del Commercio", che le disciplina con i seguenti articoli che il presente regolamento fa propri e richiama integralmente:

Art. 38

Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività

Art. 39

Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi

1. I comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12 della L.R. 24/2015, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.

2. E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

3. In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di ui al comma 2, è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma

2. Il comune accerta l'adeguata sorvegli abilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamenti o di modifiche strutturali. E' fatta salva la possibilità per il comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 ella L.R. 24/2015;

b) il rispetto di quanto previsto al comma 2 dell' articolo 39 della L.R. 24/2015;

c) l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;

d) l'impegno al rispetto del CCNL;

e) la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.

Art. 40

Attività non soggette ad autorizzazione

1. Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;

b) egli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse *funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;*

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

(ferroviarie, marittime, aeroportuali, autostazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

e) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;

f) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

g) nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13 della L.R. n.24/2015;

h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41 della L.R. n.24/2015;

i) al domicilio del consumatore.

2. I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4, della L.R. n.24/2015.

Art.41

Attività di somministrazione stagionale e temporanea

1. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a ducentoquaranta giorni, per ciascuno anno solare

2. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente, o incaricato, risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

3. Per l'esercizio dell' attività di somministrazione di cui all'articolo 40, comma 2, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010. L'attività é svolta nel rispetto delle norme igienicosanitarie e in materia di sicurezza.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

5. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

Art.42

Esercizio di attività accessorie

Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la SCIA di cui alle presenti disposizioni, i titoli abilitativi di cui all'articolo 39 concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

1. Gli stessi titoli abilitativi di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendio e di inquinamento acustico.

2. I comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

DIRETTIVE E INDIRIZZI PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande del Comune di Palagiano, in tutte le sue forme, e ai sensi dell'art. 40 della L.R. 24/2015, non si applica:

1. alle attività disciplinate dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo);
2. alle attività disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio del Titolo abitativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
3. alla somministrazione gratuita, ai fini promozionali, di prodotti alimentari;
4. alle imprese artigiane iscritte all'albo per la vendita nei locali di produzione, a ed essi contigui, dei beni di produzione propria e di quanto strettamente necessario alla prestazione del servizio. Per tali esercizi è consentita la somministrazione non assistita;
5. a tutte le attività non riportate all'art. 40 della L. R. n. 24/2015 e al punto 3.1 della tabella A del D.lgs. n. 222/2016;

ART. 2 VALIDITA' DEI CRITERI

I presenti criteri avranno validità triennale fatte salve eventuali modifiche, integrazioni o riconferme da assumersi con atto amministrativo in coerenza con eventuali nuove disposizioni legislative.

Pertanto il Responsabile dell'Ufficio di competenza, al fine di evitare pregiudizi all'interesse dei consumatori, in presenza di rilevanti modificazioni nella struttura dei criteri qualitativi e dei requisiti strutturali, può sottoporre, insieme alle locali Associazioni di Categoria, a revisione anticipata o verifica il presente regolamento.

Le disposizioni comunali antecedenti incompatibili con i presenti criteri cessano di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore dei medesimi.

Scaduti i termini di validità se non è stato emesso un nuovo documento strategico del commercio, tutte le procedure devono far riferimento all'ultimo piano approvato.

FINALITÀ

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, il presente regolamento sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande persegue le seguenti finalità:

a. una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
b. l'armonizzazione e l'integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
c. la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici;

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

d. la tutela dei cittadini – consumatori in termini di salute, sicurezza, qualità e pubblicizzazione dei prezzi dei prodotti;
e. la tutela della sicurezza stradale;
f. la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e dell'ambiente urbano;
g. la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale
h. il mantenimento e la valorizzazione del servizio di somministrazione all'interno del territorio comunale di Palagiano come forma di tutela dell'ambiente urbano.
i. la valorizzazione delle produzioni tipiche locali;
j. l) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impressa e la libera circolazione delle merci;
k. m) il contenimento dei prezzi;
l. n) lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e di modernizzazione;
m. o) le esigenze di interesse generale, con particolare riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa ex art. 41 della Costituzione;
n. p) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato;
o. q) favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di recupero di aree dismesse;
p. r) il mantenimento e la valorizzazione della funzione del servizio di somministrazione sulla base delle specificità del territorio di Palagiano.

ARTICOLO 3 REQUISITI DI ACCESSO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. N. 59/2010 .

2. "I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono cosi definiti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e ss.mm. e dall'art. 5 della L. R. 24/2015:

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
- essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di una laurea almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti (solo per le società, associazioni o organismi collettivi il requisito può essere posseduto da altra persona delegata);

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici , e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

4. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

5. **"La vendita di pastigliaggi negli esercizi commerciali al dettaglio è consentita senza il possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'art. 71 del D.lgs 59/2010.**

ART. 4 DEFINIZIONI

Si intende per :

a. **Legge Regionale**: la legge regionale del 16 aprile 2015, n. 24;
b. **Codice del Commercio**: la legge regionale dl 16 aprile 2015, n. 24;
c. **Somministrazione**: vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
d. **Superficie di somministrazione**: l'area attrezzata per il consumo di alimenti e bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili o altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili;
e. **Pastigliaggi**: i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati;
f. **SCIA**: la segnalazione certificata di inizio attività, come documento amministrativo di inizio attività, come previsto dall'art. 19 della Legge 241/1990, modificato dall'art.49 della Legge n. 122 del 30.07.2010 che ha introdotto le Segnalazioni Certificate di inizio attività;
g. **SCIA UNICA**: "Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a Scia sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta **un'unica SCIA** allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti";
h. **Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) di cui al DPR 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n**. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113) è il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle attività previste dal presente regolamento;
i. Motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

dell'ambiente, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimoniale nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale, ecc.

ART. 5 TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI

Ai sensi dell'art. 38 della Legge della Regione Puglia del 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio", gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ALTRE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Distributori automatici di alimenti e bevande

Per distributori automatici di alimenti e bevande si intendono quegli apparecchi utilizzabili direttamente dai clienti, previo corrispettivo, e che forniscono alimenti e bevande in recipienti aperti e non preconfezionati ovvero con gli strumenti, anche a perdere, per la consumazione.

Sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari

L'art. 41 della L.R. n. 24/2015 prevede che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o di eventi locali straordinari non sia più soggetta ad autorizzazione bensì a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare presso l'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive del Comune.

Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 5, si designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

ART. 6 TITOLO ABILITATIVO PER SUPERALCOLICI

I pubblici esercizi possono somministrare bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 cento del volume.

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.

In materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, l'art. 29, comma 2, del Testo Unico

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

approvato con D.Lgs. n. 504/95 è stato oggetto di modifica ad opera dell'art. 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 189 del 14.08.2017.

La suddetta disposizione ha previsto a favore degli esercizi degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l'espressa esclusione dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, così riducendone il campo di applicazione.

Alla luce delle suddette modifiche, seppur non esaustiva, non sono soggetti a denuncia ex art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 504/95:

- gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall'art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 504/95 ovvero quelli annessi, ad es. ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
- la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
- la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, è da ritenersi parimenti esclusa dall'obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati. Resta fermo l'obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli esercenti la vendita all'ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del D.lgs. n. 504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

ART. 7 SORVEGLIABILITA'

Il Suap, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534 e in accordo al comma 3 lettera a) dell'art. 39 della legge regionale 24/2015, prima di porre in essere il Titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, accerta che siano stati rispettati i criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno in termini di:

a. sorvegliabilità esterna dei locali;
b. caratteristiche delle vie di accesso;
c. sorvegliabilità interna dei locali;
d. sorvegliabilità dei locali annessi ai circoli privati e adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare:

- che le porte o altri ingressi consentano l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non siano utilizzati per l'accesso ad abitazioni private;
- che le porte di accesso siano costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non

siano frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio;

- che le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti, consentano l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza per i controlli ai sensi di legge;
- che i vani interni del locale non aperti al pubblico siano identificati mediante targhette o destinazione (magazzino, ufficio, ecc,), così come le vie di uscita del locale medesimo.

In caso di ampliamento, con concessione edilizia dell'esercizio, il Suap, a fine lavori, dovrà accertare che siano stati rispettati i citati criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero degli Interni.

ART. 8 PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prodotti esposti e/o servizi somministrati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo (art. 7 L.R. n. 24/2015) e, precisamente:

a. per tutte le attività di somministrazione mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
b. per le attività di ristorazione si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno;
c. per le attività con servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio

Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

Le disposizioni sopra riportate non si applicano ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001, nonché alle attività non soggette ad autorizzazione**.**

ART.9 TRASFERIMENTI

Il trasferimento di sede, il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi tra zone sono soggetti a Scia Unica da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 64 del d.lgs. n. 59/2010 e dell'art. 39, comma 1 della L.R. 24/2015

Il trasferimento di sede degli esercizi logisticamente e funzionalmente connessi ad un'attività principale è possibile solo unitamente al trasferimento della stessa attività.

ART. 10 AMPLIAMENTI

Il titolo abilitativo si riferisce esclusivamente ai locali in esso indicati che rispondevano ai previsti requisiti di sorvegliabilità di cui all'art.7 del presente regolamento.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

Pertanto, qualsiasi ampliamento, ancorchè minimo, il titolare dovrà certificare al Suap, tramite Scia Unica, l'aggiornamento dei requisiti previsti per l'apertura dell'esercizio (sorvegliabilità, igenico sanitario, eventuale requisito aggiuntivo modificato).

ART. 11 REQUISITI PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. N. 59/2010 .
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici , e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
3. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

ART. 12 AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI

Le aperture, i trasferimenti e gli ampliamenti di attività di esercizi di somministrazione alimenti e bevande vanno tutte in SCIA in tutte le zone al fine di supportare tale settore durante colpito dalla pandemia covid, ci si riserva di introdurre eventuali autorizzazioni successivamente;

ART. 13 IMPATTO ACUSTICO EX ART. 5

1. In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.C.M. 14/11/1997, le attività di pubblico esercizio, preesistenti e di nuovo insediamento, sono tenute a rispettare il limite massimo di emissione acustica previsto.

ART. 14 ATTIVITA' TEMPORANEE

1. L'attività di somministrazione temporanea in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., da presentare all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni per pubblici esercizi. La presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale e politico è avviata previa SCIA (Segnalazione

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

Certificata Inizio Attività) priva di dichiarazioni asseverate, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non prevede il possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs.59/2010.

3. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi a cui si riferisce.
4. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.
5. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

ART. 15 ATTIVITA' STAGIONALI

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale è disciplinata dalle stesse norme delle attività non stagionali
2. Si considera attività stagionale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per ciascun anno solare.
3. L'attività di somministrazione in forma stagionale è soggetta a SCIA su tutto il territorio comunale.

ART. 16 ESERCIZIO ATTIVITA' ACCESSORIE

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la Scia all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi televisivi ed impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.
2. Le suddette Scia abilitano inoltre all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o di intrattenimento e senza il pagamento del biglietto di ingresso e/o aumento del costo delle consumazioni.
3. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali sono di seguito riportati:
    a. gli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, mangianastri, CD, pianoforte) devono funzionare con tonalità moderate e comunque nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

quanto applicabili.

b. i predetti intrattenimenti devono avvenire senza ballo.
c. gli stessi possono essere svolti in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, ove la clientela acceda per la consumazione.
d. non possono essere disposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; non devono essere installate – in occasione di tali intrattenimenti – apposite scenografie e realizzati camerini per eventuali artisti; non devono essere apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma.
e. non deve essere richiesto né pagamento di biglietto di ingresso, né aumento nei costi della consumazione.
f. l'attività musicale deve essere assolutamente accessoria e mai prevalente, e svolgersi contestualmente all'attività di somministrazione.
g. devono essere evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità.
h. devono essere rispettate le disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
i. la diffusione musicale è regolata con ordinanza sindacale.
j. è vietata la pubblicità degli spettacoli e degli intrattenimenti in genere attraverso stampa, radio e altri sistemi di comunicazione.
k. è ammessa tale pubblicità soltanto attraverso locandine da esporre esclusivamente all'ingresso del locale.
l. Ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, i locali che intendono effettuare piccoli intrattenimenti musicali devono presentare apposita SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) dovranno attenersi alla normativa vigente in materia.

ART. 17 VENDITA PER ASPORTO

I pubblici esercizi hanno la facoltà di vendere per asporto:

1. bevande;
2. i pasti che somministrano;
3. i prodotti di gastronomia e i dolciumi compresi i generi di gelateria e di pasticceria.

ART. 18 VALIDITA', RINNOVO, REVOCA E/O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La validità delle segnalazioni certificate di inizio attività è permanente.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

E' previsto il rinnovo automatico in assenza di motivi ostativi e l'onere di eccepire l'impossibilità del rinnovo per la sussistenza dei suddetti motivi ostativi ricade sull'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 62 della Legge Regionale 24/2015, l'autorizzazione viene revocata:

- allorchè il titolare del Titolo abilitativo stesso, salvo proroga rilasciata per comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio;
- sospenda l'attività per un periodo superiore a 6 (sei) mesi;
- in caso di perdita di requisiti soggettivi e parametri strutturale e qualitativi;
- in caso di mancata accertata rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno.

L'autorizzazione può essere sospesa:

- per una durata non superiore a 15 giorni, nel caso in cui nell'esercizio, oggetto dell'autorizzazione, siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose.

L'autorizzazione viene sospesa dal Questore, ai sensi del comma 2 dell'art. 100 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

E' fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, allorchè necessaria per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento di sospensione deve essere specificatamente motivato.

ART. 19 TRASFERIMENTO DI PIU' TIPOLOGIE

Per il trasferimento degli esercizi si rimanda all'art. 39 della Legge Regionale 24/2015.

ART. 20 COMMISSIONE COMUNALE

In accordo alle vigenti disposizioni legislative, il Comune di Palagiano ha abolito la Commissione per i pubblici esercizi.

ART. 21 SUBINGRESSO

Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante; l'istituto applicabile è quello della **SCIA Unica.**

L'attività dell'avente causa, quindi, può essere iniziata contestualmente all'invio della Scia Unica al Comune. Resta fermo, ai fini dell'avvio dell'attività, la necessità del possesso dei presupposti e dei requisiti espressamente richiamati nel presente regolamento.

La Scia Unica decadono qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi.

Ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto 59/2010 la legittimazione all'esercizio dell'attività all'avente causa si verifica *ope legis* a seguito di una duplice condizione:

- la prima, di natura oggettiva, concernente la prova dell'effettivo trasferimento dell'attività e
- l'altra, di tipo soggettivo, relativa al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71, commi 1, 2 e 6 del decreto 59/2010 e art. 5 della L.R. 24/2015.

Il subentrante, pena la decadenza del titolo abilitativo, deve iniziare l'attività entro il termine di 180 giorni dalla data di trasferimento dell'esercizio o dell'apertura della successione.
In caso di subingresso mortis causa, il subentrante non in possesso dei prescritti requisiti alla data di apertura della successione può iniziare l'attività, purchè ne abbia fatto richiesta.
Per causa di morte "il termine per riprendere l'attività deve essere calcolato dalla data di acquisto del diritto all'eredità. Questa data è quella di apertura della successione che coincide con quella di decesso del titolare dell'autorizzazione " (Tar Lazio, Sez. II, n. 64 del 1994).
Se entro 365 giorni dalla data di apertura della successione l'interessato non ottenga il Titolo abilitativo per mancanza dei requisiti richiesti, deve cessare l'attività.
Il Responsabile del procedimento può prorogare tale termine se il ritardo non risulti imputabile al subentrante.
Le disposizioni del presente articolo sono applicate anche all'attività di somministrazione mediante apparecchi automatici. In tal caso, previa presentazione della Scia unica, il diritto all'esercizio dell'attività a favore del subentrante è automatico, purchè l'avente causa risulti in possesso del prescritto requisito professionale e abbia ottenuto dal dante causa il godimento dell'attività.
In sintesi, il subentrante:
sia in possesso della qualificazione professionale alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività contestualmente all'invio della dichiarazione, ove disponga del possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dal titolo V della Legge Regionale 25/2015;
non sia in possesso della qualificazione professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è ammessa la continuazione dell'attività da parte dell'avente causa, ferma restando la necessità di acquisire il requisito della qualificazione. In tal caso, l'acquisizione del requisito professionale potrà avvenire entro sei mesi dall'apertura della successione in analogia con i termini concessi dall'amministrazione finanziaria ai fini della denuncia di successione.

ART. 22 CIRCOLI PRIVATI: DPR N. 235 DEL 4 APRILE 2001

Ai sensi del DPR n. 235/2001 il Suap nella gestione e rilascio delle autorizzazioni ai circoli privati, aventi ad oggetto anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, rileva le due tipologie di associazioni/circoli fra:

1. quelli affiliati ed enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali;
2. quelli non affiliati ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

PRIMA TIPOLOGIA

Le associazioni/circoli affiliati ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande per soli soci (non somministrazione pasti con uso cucina) presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali devono:

- presentare al Suap del Comune di Palagiano una Scia Unica che l'Ufficio stesso provvederà ad inoltrarla, per conoscenza, alla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL);

In tale segnalazione di inizio attività, sottoscritta dal Rappresentante legale dell'Associazione/Circolo si dovrà dichiarare:

a. l'ente nazionale al quale si è affiliati;
b. il tipo di attività di somministrazione alimenti e bevande;
c. dove è ubicata la sede e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
d. che l'associazione può usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 111, comma 3 e comma 4 bis del T.U.I.R. DPR 917/86 in quanto dotato di un regolare statuto conforme alle previsioni dettate dall'art. 111 quinquies dello stesso DPR 917/86 (che detta l'inserimento obbliogatorio nello statuto, ed il conseguente rispetto, di determinate e precise clausole);
e. che il locale dove è esercitata l'attività di somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria ed ai criteri di sicurezza.

Alla scia va allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto. Tutte le variazioni intervenute successivamente alla Scia unica circa l'affiliazione ad ente nazionale o in merito ai requisiti richiesti dalla legge dovranno essere comunicate dal Rappresentante Legale al SUAP.

Resta salva la possibilità per il Suap di espletare, anche successivamente, tutti i controlli e le verifiche che si riterranno opportune.

Nel caso in cui l'attività sia affidata in gestione a terzi, che la gestiranno quindi come un normale pubblico esercizio, questi dovranno essere in possesso dei previsti requisiti.

SECONDA TIPOLOGIA

Attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta ai soci, in circoli privati di associazioni non aderenti ad enti nazionali con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, ma pienamente conformati agli artt. 148 e 149 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui redditi). Trattasi pertanto di somministrazione esercitata da enti di promozione sociale, che mantengono le caratteristiche di enti non commerciali e in cui la somministrazione è fiscalmente qualificata di tipo commerciale. In tal caso l'attività di somministrazione è soggetta ai criteri di programmazione comunale.

Le associazioni/circoli non affiliati devono presentare al SUAP una domanda di autorizzazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante dove si dovrà dichiarare:

a. il tipo di attività di somministrazione (alimenti e bevande);

b. dove è ubicata la sede e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
c. che l'associazione ha le caratteristiche di un ente non commerciale ai sensi degli articoli 111 e 111 bis del DPR 917/86;
d. che il locale dove è esercitata l'attività di somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza.

Alla domanda di Titolo abilitativo va allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Il Suap al fine del rilascio del Titolo abilitativo richiesto, verifica che lo statuto dell'associazione sia garante dettati dalla normativa vigente volti a qualificare l'ente come ente non commerciale.

Se il Circolo non rispetta le previsioni dettate dagli artt. 111 e 111 bis in materia di enti non commerciali, il rappresentante legale del circolo o un suo delegato dovrà obbligatoriamente essere in possesso dei previsti requisiti.

Se l'attività viene affidata in gestione a terzi, che la gestiranno quindi come un normale Pubblico esercizio, questi dobvranno essere in possesso dei previsti requisiti.

Tutte le variazioni intervenute successivamente alla segnalazione di inizio attività circa l'affiliazione ad ente nazionale o in merito ai requisiti richiesti dalla legge dovranno essere comunicate dal Rappresentante Legale al Suap.

Rimane confermato il principio contenuto nella Circolare emessa dall'amministrazione finanziaria il 03.08.1979, n. 25, la quale precisa che, a differenza della somministrazione di alimenti e bevande, nei circoli riservati esclusivamente ai soci le attività di ristorazione (cioè, trasformazione e manipolazione di prodotti elementari in pietanze), le mense e gli spacci costituiscono attività commerciali anche se rivolte ai soli soci ed, inoltre, ai fini del loro espletamento, sono necessari requisiti di natura amministrativa e sanitaria diversi.

ART. 23 DISTANZE

Nel rigoroso rispetto dell'art. 41 della Costituzione sulla libera iniziativa economica privata, ai sensi di quanto ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6309 del 20 dicembre 2001 e di quanto indicato dalla direttiva comunitaria, come ribadito dal D.lgs. 59/2010 e L.R. n. 24/2015, il Titolo abilitativo all'apertura e al trasferimento di sede dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande è rilasciata sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente regolamento e non è mai applicabile il rispetto delle distanze minime.

ART. 24 ENOTECHE ED ESERCIZI PER LA VENDITA DI PRODOTTI TIPICI LOCALI E REGIONALI

Gli esercizi per la vendita di vini e/o di prodotti tipici locali e regionali sono soggetti alle norme del decreto legislativo 59/2010 e legge regionale 24/2015.

Detta disposizione resta valida anche in caso di somministrazione di tali prodotti per la promozione degli stessi

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

allorchè non venga richiesto il corrispettivo.

ART. 25. ORARIO DI ATTIVITA'

Fasce di apertura giornaliera

Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti ad effettuare un'apertura giornaliera minima di 4 ore.

Chiusura settimanale

E' data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una giornata di chiusura dell'esercizio, da stabilirsi contestualmente alla fissazione, da parte dell'esercente, degli orari di apertura e di chiusura dell'attività.

Obbligo di osservare l'orario prefissato

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, di osservare l'orario prescelto.

Fissazione, comunicazione ed esposizione orario

E' fatto obbligo ai titolari di Titolo abilitativo di indicare l'orario giornaliero adottato e inoltre, di renderlo noto al pubblico mediante apposito cartello visibile dall'esterno. Tale cartello, che è direttamente predisposto dall'esercente e che non deve essere vidimato dal Comune, dovrà indicare:

- l'orario giornaliero di apertura e di chiusura dell'esercizio;
- l'eventuale chiusura settimanale di una giornata, facoltativamente stabilita.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

INTRODUZIONENORMATIVA

La Regione Puglia con la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 ha approvato il Codice del Commercio, una legge quadro che trasforma la complessa normativa esistente in un sistema di norme razionali e coordinate puntando a semplificare il quadro degli adempimenti ai quali sono sottoposti sia gli operatori che le amministrazioni. L'art. 12 del Codice del Commercio "*Strumenti comunali di programmazione e incentivazione*" prevede l'adozione da parte dei comuni del Documento strategico del commercio. Tale documento, in relazione al commercio su area pubblica, prevede sempre nell'art. 12 l'obbligo di fotografare "*la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento*" e, per quanto concerne la parte programmatoria, di definire "*i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:*

1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;

2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;

4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di a-dare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;

5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015 e per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;

6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali

l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;

8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate."

Il codice del Commercio nell'articolo 3 prevede poi la successiva emanazione da parte della Regione Puglia di una serie di regolamenti attuativi, in attesa dell'approvazione dei quali sarebbero rimasti in vigore quelli vigenti, fra cui uno relativo al commercio su aree pubbliche che definisca nel merito: *j) i criteri e le procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche incluse le modalità attraverso le quali, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni previste al comma 3, i comuni verificano la sussistenza della regolarità contributiva e fiscale.*

Il regolamento attuativo relativo al commercio su aree pubbliche è stato il primo, fra quelli previsti, ad essere promulgato dalla Regione Puglia che con la delibera di Giunta Regionale numero 196 del 21/02/2017 ha adottato il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4.

Il presente documento, pertanto, disciplina il commercio su aree pubbliche all'interno del territorio comunale di Palagiano, sulla base del Codice del Commercio e del successivo Regolamento attuativo.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I: IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale di Palagiano ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "Decreto Legislativo"),della Legge Regionale 16 Aprile 2015 n. 24 (di seguito indicata come "Legge Regionale") e del Regolamento Regionale 28 febbraio 2017 numero 4 (di seguito indicato come "Regolamento Regionale")

2. Il presente regolamento, le schede di dettaglio e le planimetrie allegate costituiscono il "Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio sulle Aree Pubbliche" di cui all'articolo 12 comma 4 lettera

d) della Legge Regionale. Esso rappresenta lo strumento di indirizzo programmatico e di gestione del sistema di commercio su aree pubbliche in conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche e ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18/05/2001 n. 228.

ARTICOLO 3 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazione dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

ARTICOLO 4 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dall'art.

12 comma 4 lettere d), e) ed f) della Legge Regionale, persegue le seguenti finalità:

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, valorizzando la funzione commerciale delle aree pubbliche;

b) assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente servite dalla rete distributiva esistente e massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi esistenti;

c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale

d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di

adeguati impianti per l'allacciamento della rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;

e) salvaguardare, riqualificare e ammodernare la rete distributiva prevedendo sistemi, mezzi e procedure che assicurino la riduzione, il recupero e la differenziazione dei rifiuti e/o scarti dell'attività di vendita;

f) migliorare le condizioni di lavoro degli operatori su area pubblica e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;

g) garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e circolazione delle merci;

h) garantire la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;

i) permettere l'ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure semplificate e non onerose.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

ART. 5 DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Disciplina si intendono per:

a) aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

c) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
d) concessione di posteggio:l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
e) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
f) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
g) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
h) fiera straordinaria: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
i) presenza in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato rescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
j) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività.
k) miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
l) scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
m) posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
n) società, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, società di capitali e cooperative;
o) settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all'art. 5 del Decreto;
p) requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del Decreto;
q) imprenditori agricoli, i soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 9 febbraio 1963 n° 59 ovvero che abbiano effettuato comunicazione di inizio attività ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n° 228;
r) spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, e dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora

assegnati;

s) spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

t) Suap, lo Sportello Unico per le attività produttive istituito ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n°112.

ARTICOLO 6 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione: tipo A

b) in forma itinerante: tipo B.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (o di tipo A) è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune di Palagiano ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda. Le richieste di una nuova autorizzazione su posteggio possono essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale con formulazione della graduatoria da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante (o di tipo B) è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Codice del Commercio;

b) il settore o i settori merceologici;

c) l'impegno al rispetto del CCNL; La SCIA abilita:

a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;

b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

d) alla vendita a domicilio, come definita all'art. 4 del Codice del Commercio.

4. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che siano in possesso di atto di delega, attestante il

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

rapporto con l'impresa da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo.

ARTICOLO 7 POSTEGGI

1. Il posteggio è quella parte di area pubblica della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

2. La concessione del posteggio ha la durata di dodici anni, salvo le concessioni temporanee previste nel presente Regolamento e le eventuali altre disposizioni fissate dal Comune esclusivamente per i posteggi di cui all'art. 2, comma 7 del Regolamento Regionale.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

ARTICOLO 8 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Il Suap provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, il recapito telefonico del medesimo e gli orari di ricevimento al pubblico.

2. Procede, quindi alla verifica dei contenuti della domanda e all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa, mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

3. Il procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune.

4. Entro il suddetto termine le domande si intendono accolte e il Suap è tenuto al rilascio dell'atto autorizzatorio qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, ovvero non emergano elementi ostativi a seguito degli accertamenti d'ufficio.

5. Qualora, a causa dei ritardi nelle risposte da parte di altri enti pubblici, non imputabili al Comune, emergessero, oltre il suddetto termine di novanta giorni, elementi ostativi nell'esercizio dell'attività, si procederà alla revoca dell'autorizzazione e ad informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni mendaci prodotte dal ricorrente.

6. Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni.

ARTICOLO 9 FUNZIONARIO COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata a firma del dirigente/funzionario responsabile della struttura comunale competente utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Puglia e deve contenere, comunque, l'intestazione del soggetto richiedente

e/o del preposto in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione, l'ubicazione e la superficie di vendita del posteggio e il mercato a cui si riferisce, se non trattasi di autorizzazione in forma itinerante, nonché eventuali prescrizioni.

ARTICOLO 10 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Il Comune garantisce ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la partecipazione del soggetto interessato al procedimento consentendo al medesimo la visione in ogni momento della pratica inerente alla domanda nonché la sua partecipazione ad eventuali riunioni operative inerenti la medesima.

ARTICOLO 11 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o da cooperative ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale ovvero, per il settore alimentare, di somministrazione di alimenti e bevande previsti dalle vigenti norme e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

2. I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni.

ARTICOLO 12 AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO A

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio nel comune di Palagiano è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di capitali, di persone o cooperative regolarmente costituite e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

3. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio. La durata della concessione è di dodici anni.

4. Il Regolamento Regionale, nell'art. 2 comma 7, individua le tipologie di posteggio che possono avere una durata delle concessioni minore, ma comunque non inferiore ai sette anni.

5. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente la partecipazione alle fiere e la vendita in forma itinerante nel territorio nazionale.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

6. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due autorizzazioni nel medesimo settore merceologico. Se il numero delle autorizzazioni del mercato è superiore a cento, il numero di autorizzazioni è elevato a tre. Sono fatti salvi, fino alla scadenza della concessione, le autorizzazioni in essere.

7. È ammesso in capo a uno stesso soggetto, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

8. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

ARTICOLO 13 PROCEDURA AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO A

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio all'interno di mercati e fiere incluse nella programmazione comunale di settore sono inoltrate al comune, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il comune di Palagiano fa pervenire i propri bandi al Servizio regionale competente che provvede all'esame e alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino ufficiale e devono pervenire ai comuni nel termine massimo dei successivi sessanta giorni. Le domande eventualmente pervenute ai comuni fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai comuni e decorso il quale la stessa istanza deve considerarsi accolta.

4. Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è comprovata

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico o ambientale. Tali impegni possono prevedere condizioni particolari nelle merceologie commercializzate o nelle strutture utilizzate;

c) esclusivamente in caso di parità di punteggio fra gli operatori, gli ulteriori criteri di cui all'art.30, comma 4 lettera c) della Legge Regionale assegnano punteggi non cumulabili tenendo conto, in ordine di priorità dei seguenti parametri:

- anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o mercato;
- data di iscrizione al registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali
- assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
- partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
- stato di disoccupazione;
- invalidità
- carico familiare

d) d) con l'emanazione del bando verranno indicati i punteggi da attribuire nei punti a) e b) e c) del presente articolo.

5. La ripartizione per merceologia dei posteggi nei mercati e nelle fiere può essere disposta esclusivamente dai provvedimenti di cui all'articolo 12 del Codice del Commercio.

6. Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.

7. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno

priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

8. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative a:

a) produttori agricoli;

b) soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

ARTICOLO 14 CONCESSIONI TEMPORANEE DI POSTEGGIO

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, alle fiere straordinarie, promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi;

2. Il Comune per le manifestazioni di cui al comma 1, rilascia concessioni temporanee di posteggio agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché, nel caso di fiere promozionali a coloro che sono iscritti al registro delle imprese. Le predette concessioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni;

3. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni di cui al comma 1, devono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gliestremi del titolo con il quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata;

4. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto di criteri analoghi a quelli previsti all'articolo 13 per le autorizzazioni di tipo A;

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi per merceologia è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato;

6. La graduatoria è pubblicata dal Comune almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

ARTICOLO 15 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE DI TIPO B

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune in cui il richiedente inizia l'attività.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
   a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio;
   b) il settore o i settori merceologici;
   c) l'impegno al rispetto del CCNL.
3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:
   a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
   b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
   c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
   d) alla vendita a domicilio, come definita all'articolo 4 del Codice del Commercio.

4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

ARTICOLO 16 SUBENTRO NELLA GESTIONE

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subentro nell'attività è soggetto a SCIA da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6 del Codice del Commercio.

3. In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo è reintestato all'erede o agli eredi che ne facciano richiesta, nelle modalità di cui al comma 2, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la prosecuzione dell'attività per un anno.

ARTICOLO 17 REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
d) qualora l'operatore in possesso dell'autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2. Il Suap, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del Suap nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, della Legge.

ARTICOLO 18 CESSAZIONE

1. Oltre che nei i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione, l'attività di commercio su aree pubbliche cessa nei seguenti casi:

a) morte del titolare, senza che gli eredi facciano valere i diritti di successione nei termini della legge;
b) rinuncia del soggetto titolare, con conseguente restituzione dell'autorizzazione al Comune.

ARTICOLO 19 VENDITA A MEZZO VEICOLI

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed autorizzati secondo le norme vigenti ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

ARTICOLO 20 NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove non esistono apposite aree attrezzate.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

2. Ogni operatore al termine delle operazioni di vendita ed in prossimità della chiusura del mercato ha l'obbligo di recuperare tutti gli imballaggi e sfalci, raccogliere tali rifiuti negli appositi sacchetti e allorquando siano rifiuti assimilabili agli urbani, gli stessi potranno essere inseriti negli appositi cassonetti. In caso di violazioni accertate dagli organi di vigilanza verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art.7/bis del D.lgs. 267/2000 e, in caso di recidiva per un numero di volte pari a 3 nel corso dell'anno solare, la sospensione da 1 a 5 giornate di vendita.

ARTICOLO 21 ASSENZE

1. Il concessionario di posteggio non presente nell'area del mercato o della fiera entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.

2. Nel computo delle assenze, non si considerano:

a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
b) Le assenze maturate sui mercati straordinari;
c) le assenze dovute per causa di forza maggiore;

ARTICOLO 22 SOPPRESSIONE E MODIFICA DI MERCATI, POSTEGGI E FIERE

1. Il Comune può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o delle fiere, in presenza delle seguenti condizioni:

a) caduta sistematica della domanda;
b) numero troppo esiguo di operatori e quindi mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari o comunque una persistente scarsa attrazione e funzionalità dovuta alla decadenza del 70 % delle concessioni esistenti;
c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore che non possono essere eliminati.

2. Qualora le condizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) non siano tali da determinare la soppressione dei mercati e delle fiere, il Comune può procedere alla diminuzione dei posteggi.

3. La soppressione dei mercati a seguito di sostituzione con altri mercati aventi maggiori o minori posteggi, o lo spostamento definitivo dei mercati per finalità di riconversione, riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse possono essere disposti

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

esclusivamente nell'ambito dei provvedimenti di cui al Documento Strategico del Commercio e al Regolamento Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche e su parere delle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

4. Nell'evenienza di cui al precedente comma 3), la riassegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo agli operatori già presenti nei mercati, con scelta da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri, con

conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura concorsuale delle altre autorizzazioni di tipo A:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico;
c) a parità di punteggio a chi possiede la maggiore anzianità storica nel mercato o fiera ;

ARTICOLO 23 TRASFERIMENTO DI MERCATI, POSTEGGI E FIERE

1. Lo spostamento dei mercati e delle fiere che si svolgono in area comunale, è disposto preferibilmente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area comunale, e devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

2. Quanto previsto dal precedente comma non si applica:

a) alle sospensioni temporanee dei mercati, delle fiere e dei posteggi, salvo, ove possibile la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
b) al trasferimento temporaneo dei mercati;

3. Nella scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati occorre avere riguardo ai criteri di cui all'articolo 12 della Legge Regionale e all'articolo 3, comma 3 del Regolamento Regionale;

4. Se il trasferimento del mercato è parziale e interessa non più del 40% dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi, effettuata tra i soli operatori interessati dal

trasferimento, secondo i criteri stabiliti dal precedente articolo 22 comma 4.

5. Se il trasferimento parziale del mercato interessa oltre il 40 % dei posteggi, la riassegnazione dei nuovi posteggi viene effettuata tra tutti gli operatori del mercato secondo gli stessi criteri del precedente articolo 22, comma 4.

6. Il trasferimento di tutto il mercato e delle fiere è deliberato dal Consiglio Comunale, mentre il trasferimento dei singoli posteggi, per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche, può essere disposto dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare le relative planimetrie.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

ARTICOLO 24 TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEI MERCATI, DEI POSTEGGI E DELLE FIERE

1. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede del mercato o della fiera, per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello Regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato o della fiera o del singolo posteggio in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

2. Il trasferimento deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori. In mancanza di accordo, l'assegnazione avverrà tenendo conto dell'anzianità di assegnazione posseduta dai titolari di posteggio. A parità di anzianità, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico;
c) sorteggio;

3. Lo spostamento dovrà essere portato a conoscenza degli interessati mediante avviso all'Albo Pretorio.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

4. Il Comune, cessati i motivi del trasferimento temporaneo, è tenuto a ripristinare l'ubicazione originaria, riassegnando il posteggio, in primo luogo, agli operatori già titolari di concessione.

TITOLO II MERCATI

ARTICOLO 25 DEFINIZIONE DI MERCATO

1. Per mercato si intende "l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi".

ARTICOLO 26 I MERCATI COMUNALI DI PALAGIANO

1. I mercati comunali inseriti nella programmazione comunale, con la relativa articolazione, numero e localizzazione dei posteggi assegnati ad ogni categoria merceologica, sono individuati nelle schede di dettaglio e nelle planimetrie allegate al presente Regolamento (allegati "A" e "B")

ARTICOLO 27 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto diverso. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato

ARTICOLO 28 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Le aree interessate allo svolgimento del mercato vengono interdette con apposita ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento delle operazioni.

2. Di conseguenza le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la loro attività, ai mezzi di soccorso di polizia ed autorizzati.

ARTICOLO 29 PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI ALL'INTERNO DEI MERCATI

1. La procedura per la concessione dei posteggi all'interno dei mercati è quella prevista per la concessione

dell'autorizzazione di tipo A ed è indicata nell'articolo 13 del presente Regolamento

ARTICOLO 30 MODALITÀ DI UTILIZZO DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE

1. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati, al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque non in concessione

2. Tutti gli operatori sono tenuti a raccogliere in cartoni o sacchi, da chiudere ermeticamente, tutti gli incarti e rifiuti prodotti, evitandone nel modo più assoluto l'abbandono o la dispersione.

3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, CD, musicassette, ecc., sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori degli spazi limitrofi.

4. E' vietato conficcare al suolo chiodi, paletti, ancorarsi alle piante o compiere altre operazioni che possono danneggiare i beni della Pubblica Amministrazione.

5. E' consentita la circolazione e la sosta nell'area del mercato soltanto ai veicoli attrezzati dei concessionari di posteggio, nei giorni e orari di svolgimento del mercato.

ARTICOLO 31 ORARIO DI VENDITA

1. orari: invernale (ottobre - giugno) accesso: 7:00-8:00, vendita 8:00-13:00 e sgombero 13:00-14:00, estivo (giugno-settembre) accesso: 6:00-7:00, vendita: 7:00 -13:00 e sgombero 13:00-14:00.

2. Il Sindaco provvede, con propria ordinanza, a fissare gli orari di esercizio dell'attività del mercato, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle strutture di vendita, lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.

3. Gli orari del mercato devono tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino.

4. L'accesso al mercato deve avvenire all'ora di apertura e comunque in modo da garantire l'ultimazione delle operazioni di allestimento delle strutture di vendita entro 1 ora dall'orario di apertura del mercato.

5. L'operatore, assegnatario del posteggio, che non si presenta entro 1 ora dall'apertura del mercato perde il diritto per detta giornata ed il posteggio per lo stesso giorno potrà essere assegnato

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

temporaneamente ad altro operatore avente titolo, che non sia già titolare di posteggio.

ARTICOLO 32 FESTIVITÀ

1. Qualora il mercato cada in giorno festivo esso si svolge regolarmente, salvo diversa specifica disposizione presa in accordo con le associazioni di categoria e gli operatori.

ARTICOLO 33 PRESCRIZIONI

1. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore merceologico cui è destinato. Agli operatori è consentita l'utilizzazione delle strutture più idonee per la presentazione e vendita dei loro prodotti, tuttavia l'allestimento dovrà tenere conto dell'inserimento nel contesto architettonico ed urbanistico in cui è inserito.

2. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda e pertanto il cambio di titolarità si consegue unicamente col trasferimento dell'azienda commerciale.

3. Ai concessionari è fatto obbligo:

a) di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
b) di osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, le disposizioni dei regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dal personale di vigilanza;
c) esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti, ogni documento inerente l'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale.

ARTICOLO 34 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Il Comune rilascia la concessione dodecennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) miglioria (eventuale) a favore di produttori agricoli già ivi concessionari;
b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
c) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di produttore agricolo;
d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda.
e) sorteggio.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

2. E' consentita in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) dodecennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4. I titolari dei posteggi devono comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, secondo la definizione data dal D.Lgs. 228/2001, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 35 POSTEGGI RISERVATI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP O AD ASSOCIAZIONI DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

1. Il Comune può individuare all'interno dei mercati comunali un numero di posteggi riservati a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato;

2. Il Comune rilascia la concessione dodecennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

f) miglioria (eventuale) a favore di soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale già ivi concessionari;
g) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato, anche come spuntista, documentata dalla ricevute del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
h) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
i) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla

data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

ARTICOLO 36 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'inizio delle vendite, è considerato assente.

3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.

4. E' considerata valida la presenza di un dipendente dell'operatore commerciale o di un collaboratore familiare, purché muniti di delega e dell'autorizzazione amministrativa in originale.

5. Ai sensi dell'Articolo 36 della Legge Regionale, il computo delle presenze è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale partecipa o ha richiesto di partecipare. L'operatore in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intenda partecipare.

6. L'attività di registrazione delle presenze è effettuata da un Agente della Polizia Municipale che provvede al comunicarle mensilmente al Suap.

ARTICOLO 37 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e l'Agente incaricato, procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore nell'ambito dei rispettivi settori. L'occupazione dei posteggi liberi da parte degli operatori di settore diverso è consentita solo ad ultimazione degli operatori del settore specifico presente. Qualora, terminata l'assegnazione, restino liberi posteggi nel settore alimentare, questi potranno essere assegnati in via del tutto eccezionale ad operatori del settore del settore non alimentare, e non viceversa. Non potranno essere assegnati giornalmente ad operatori diversi, posteggi appositamente contraddistinti, riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

commercio equo e solidale.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'Articolo 36, comma 1, della Legge Regionale, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dall' Agente incaricato per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze nel mercato eterminata in base del numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di

inizio previsto e dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale, indipendentemente dei prodotti trattati.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune esclusivamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 2.

ARTICOLO 38 MIGLIORIA E SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. L'Ufficio Commercio redige entro entro il 31 .12 di ogni anno l'elenco dei posteggi liberi ed entro i successivi trenta giorni il Suap provvede ad emettere il bando per la miglioria;

2. Il bando di miglioria è riservato agli operatori del mercato già concessionari di posteggio e sarà comunicato tramite affissione pubblica.

3. Gli operatori interessati possono avanzare domanda di miglioria in bollo entro i trenta giorni successivi alla data di affissione del bando.

4. Le migliorie fino ad esaurimento dei posteggi verranno esaminate ed accolte adottando i criteri di cui all'Articolo 13 del presente regolamento.

5. E' consentito lo scambio consensuale di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico del mercato. Gli operatori devono presentare contestualmente le domande in bollo con l'indicazione dei numeri di posteggio oggetto di scambio.

ARTICOLO 39 MERCATI STRAORDINARI

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione di posteggi.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate. Sono conteggiate invece, le presenze degli spuntisti.

TITOLO III FIERE

ARTICOLO 40 DEFINIZIONE DI FIERA

1. Per fiera si intende "la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività".

2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale

4. Le fiere Comunali sono suddivise in settori merceologici. Nell'ambito delle fiere Comunali sono individuate apposite aree e posteggi destinati agli operatori agricoli. Sono altresì istituiti ai sensi della Legge Regionale, appositi posteggi da destinare alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale e di artigianato tipico pugliese nella misura di due per ogni fiera.

5. Nell'ambito del numero complessivo di posteggi disponibili o resisi disponibili per ogni singola fiera, il Comune può istituire riserva di posteggi per gli operatori appartenenti alle categorie particolari di cui all'Articolo 30 comma 8 della Legge Regionale. L'entità della riserva è stabilita nella seguente misura:

a) Portatori di handicap e Associazioni di commercio equo e solidale: il 5% dei posteggio del mercato.

6. Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, i comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche altri soggetti purchè iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo artigiani previsto dalla l.r. 24/2013.

7. Per la valorizzazione e la promozione di fiere specializzate o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i comuni possono stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, prolloco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

ARTICOLO 41 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI ALL'INTERNO DELLE FIERE

1. La procedura per la concessione dei posteggi all'interno delle fiere comunali è quella prevista per la concessione dell'autorizzazione di tipo A indicata nell'articolo 13 del presente Regolamento

ARTICOLO 42 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Nell'ambito delle fiere il Comune può riservare taluni posteggi ai produttori agricoli procedendo all'assegnazione degli stessi secondo i criteri di cui all'Articolo 34 del presente regolamento.

2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

ARTICOLO 43 POSTEGGI RISERVATI AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP O AD ASSOCIAZIONI

1. Nell'ambito delle fiere il Comune può riservare può riservare taluni posteggi a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale procedendo all'assegnazione degli stessi secondo i criteri di cui all'Articolo 35 del presente Regolamento.

ARTICOLO 44 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGIO OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio decorsa un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, da parte dell'incaricato, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, per i soli giorni di svolgimento della fiera

2. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi è effettuata, consultando e scorrendo la graduatoria dei richiedenti di cui all'articolo 13 comma 4 del presente Regolamento.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e in mancanza di questi ad altri operatori e, comunque, secondo le modalità di cui al presente articolo.

ARTICOLO 45 PRESCRIZIONI

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

1. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno i 2/3 della durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, gravi cause familiari) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
2. Non è ammessa nell'ambito della fiera la vendita itinerante
3. E' tassativamente vietato cedere ad altri l'uso del posteggio in concessione.

ARTICOLO 46 FIERE PROMOZIONALI – NORME GENERALI

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico

2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, purchè non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare.

3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che con procedura apposita e dedicata assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

ARTICOLO 47 FIERE STRAORDINARIE – NORME GENERALI

1. Per Fiera straordinaria si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, purchè non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare.

3. La fiera straordinaria è gestita dal Comune che con procedura apposita e dedicata assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

TITOLO IV POSTEGGI ISOLATI

ARTICOLO 48 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. Per posteggio isolato (o sparso o fuori mercato), si intende il posteggio situato in area pubblica

o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale.

2. Ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 30 della Legge regionale e dell'articolo 13 del presente Regolamento.

ARTICOLO 49 LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE, ORARI E SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE

1. I posteggi isolati istituiti nel territorio comunale, con le relative caratteristiche dimensionali e tipologiche, l'ubicazione e il periodo di svolgimento, sono riportati nell'allegato "C" del presente Regolamento.

2. I posteggi isolati osserveranno gli stessi orari degli esercizi similari in sede fissa, sia in relazione alla vendita (commercio al dettaglio) sia in relazione alla somministrazione (pubblici esercizi).

TITOLO V COMMERCIO ITINERANTE

ARTICOLO 50 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

ARTICOLO 51 ZONE VIETATE

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è di norma consentito in tutto il territorio comunale.
2. E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
3. E' vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità', tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse.
4. E' vietato esercitare nei pressi delle scuole, delle chiese e dei luoghi di culto e nelle seguenti vie: Via Orsini, Via Perosi, Corso Lenne e Corso Vittorio Emanuele, Corso DE Gasperi e Viale Stazione.
5. A tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;

6. Sempre per motivi di sicurezza nella circolazione stradale è fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle di svolgimento delle stesse intendendosi per adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 100 mt. Parimenti è fatto divieto di esercizio del commercio itinerante nelle aree adiacenti ai posteggi fuori mercato o isolati, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 50 mt.
7. Il Sindaco provvede, con propria ordinanza l' introdurre di ulteriori divieti in altre vie ove si ravvisi la necessità.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 52TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti comunali vigenti.

ARTICOLO 53 SANZIONI

1. Per le sanzioni inerenti l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del Decreto Legislativo 114/99 ed Articolo 61 della Legge Regionale.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

ARTICOLO 54 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre ad essere trasmessa all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive unitamente all'intero Documento strategico del commercio, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso gli Uffici Comunali, e sarà pubblicato sul sito internet del Comune, perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 55 CONCESSIONI IN SCADENZA 2017/2020 – NORME TRANSITORIE

1. Al rinnovo delle autorizzazioni di concessione di posteggio in scadenza si applicano i criteri previsti dalla

deliberazione della Giunta regionale n 1969 del 07 dicembre 2020 : Art. 181, comma 4 bis D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020. Procedure per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica di tipo A in scadenza entro il 31.12.2020.

Con gli stessi criteri verranno rinnovate le autorizzazioni/concessioni in scadenza nei periodi successivi al 31.12.2020.

ARTICOLO 56 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme di Legge e regolamenti vigenti in materia, nonché le norme urbanistiche, di polizia urbana ed annonaria e quelle igienico - sanitarie.

ARTICOLO 57 ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Devono ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, incompatibili con il presente Regolamento.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

“ALLEGATO A” MERCATO SETTIMANALE DI PALAGIANO

MERCATO	LUOGO	NUMERO POSTEGGI			SVOLGIMENTO
		ALIM.	NON ALIM.	TOT.	
MERCATO SETTIMANALE	PALAGIANO	26	142	168	Giovedì

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

“ALLEGATO B” FIERE

DENOMINAZIONE	AREA	DATA FIERA
Festa di San Nicola	Zona Bachelet si festeggia sabato e domenica della seconda settimana di maggio	14 maggio
San Rocco	Zona Bachelet si festeggia tre giorni sabato domenica e lunedi	giorno ricadente nel lunedì della festa Patronale
Madonna della Stella	A ottobre dura due giorni sabato e domenica.	Il sabato c'è la festa in campagna presso la chiesa della Madonna della stella.

durante le feste le bancarelle si posizionano lungo Corso Vittorio Emanuele e Viale Stazione, mentre nelle fiere le bancarelle in mattinata si posizionano a Bachelet zona mercato.
Le date delle feste sono concordate con i comitati.

“ALLEGATO C” POSTEGGI ISOLATI

CORSO LENNE assegnato;
PIAZZA V. VENETO assegnato;
CORSO V. EMANUELE di cui è stata recentemente revocata concessione al titolare Quest'ultimo

posteggio non è stato più riassegnato per problemi di intralcio alla circolazione veicolare.

Si vuole prevedere l'istituzione di un ulteriore posteggio da assegnare con bando pubblico agli ambulanti per il commercio di frutta secca nei giorni festivi in località Viale Stazione nei pressi della Villa Comunale.

inoltre si prevedere l'insediamento di due posteggi isolati fuori mercato per lo street food:

ZONA BACHELET	tra campo di calcetto ed ex sede centro diurno;
VIA PICCINNNI	Zona opere parrocchiali.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

REGOLAMENTO RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI SULLA RETE STRADALE ORDINARIA

PREMESSA

Il Comune di Palagiano, per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti dei carburanti, per le modifiche o l'ammodernamento degli stessi, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri e parametri così definiti:

1) semplificazione delle procedure per l'apertura e modifica degli impianti;
2) definizioni delle zone omogenee comunali e indici di edificabilità;
3) definizioni delle tipologie, superfici e distanze tra impianti;
4) criteri d'incompatibilità degli impianti;
5) flessibilizzazione degli orari minimali di apertura e turnazioni;
6) sviluppo delle attività commerciali integrative sugli impianti;
7) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione alla L.R. n. 23/2004;

provvede ad emanare il proprio regolamento in conformità ai criteri ed ai parametri stabiliti Regolamento Regionale n. 11 del 28/03/2019, inerente la razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

STATO DEI LUOGHI

Attualmente, sul territorio Comunale di Palagiano insistono i seguenti impianti n. 11 impianti di distribuzione carburanti, come da elenco seguente:

Denominazione	**Indirizzo**
Petroltech	SS 7
Eni spa	SS 106 dir (verso Massafra) Km 6+452 dx
Q8	Viale Stazione
Eni spa	Viale Stazione
Petroltech	Corso Lenne
Petroltech	Via Adua
LM Marinuzzi	ingresso a Sud Palagiano
Eni spa	SS 106 Jonica (verso RC) Km 470
Q8	SS 106 Jonica (verso TA) Km 472
Eni spa	SS 106 Jonica (verso RC) Km 474 + 5
Esso	SS 106 Jonica (verso RC) Km 476

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1) Il Comune di Palagiano, ai sensi delle seguenti normative:

- Art. 16 del D.L. 26/10/1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla Legge 18/12/1970, n. 1034;
- Art. 4, comma 4, lettera c, della Legge 15/03/1997, n. 59;
- D.Lgs. 11/02/1998, n. 32, così come modificato dal D.Lgs. 08/09/1999, n. 346 e dal D.L. 29/10/2009, n. 383, convertito con modificazioni in Legge 28/12/1999, n. 496;
- L.R. 16/04/2015, n. 24;
- Regolamento Regionale n. 11 del 28/03/2019;

esercita le funzioni amministrative in materia di:

a) disciplina degli impianti di distribuzione, anche automatica, dei carburanti;
b) programmazione locale per la razionalizzazione degli impianti esistenti nel proprio territorio, individuazione delle nuove aree di localizzazione;
c) fissazione delle modalità e dei termini.

2. DEFINIZIONI

1) Ai fini dell'applicazione della del presente regolamento si intendono per:

a) carburanti: le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;

b) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:

- Una o più pompe o altro sistema di adduzione;
- Uno o più contatori o misuratori;
- Una o più pistole o valvole di intercettazione;
- Le tubazioni che li connettono;

c) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

d) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;

e) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

f) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;

g) impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio ad uso pubblico: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;

h) impianto di distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e motopesca: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;

i) impianto ad uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura;

j) superficie totale (ST): l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;

k) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;

l) indice di copertura: il rapporto tra superficie coperta (SC) e superficie totale (ST), con esclusione della superficie coperta dalle pensiline poste a protezione dei distributori;

m) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.

3. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti, nonché da selfservice sia pre-pagamento che post-pagamento;

b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self-service sia pre-pagamento che post pagamento;

c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

2. I nuovi impianti di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti con handicap.

3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi al comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. L'art. 1, commi 100 e 101, della legge n.124/2017 ha introdotto l'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale prevedendo l'obbligo di iscrizione da parte dei titolari degli impianti entro il 24 agosto 2018.

5. Fermo restando il termine del comma 4, i titolari degli impianti implementano l'anagrafe per consentirne la dinamicità anche successivamente a tale data. L'aggiornamento riguarda i seguenti casi:

a) Apertura nuovi impianti;

b) Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4, della legge;

c) Sospensione dell'attività di cui al comma 1, dell'art. 62 della legge;

d) Dismissione.

6. La verifica dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti è demandato all'Ufficio delle Dogane prima del rilascio al gestore dell'impianto del registro di carico e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché al comune per i casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5.

4. COMPITI DEL COMUNE - VERIFICHE

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

1. I Comuni effettuano le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n.32/98, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs.n. 346/99.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11/02/1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1999.

3. I comuni entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica accertano presso gli Enti ed Uffici preposti l'idoneità tecnica degli impianti, previsto dall'art. 44, comma 3 della legge, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

5. INCOMPATIBILITA'

1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada;

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada.

2. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.

3. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno o fuori dai centri abitati situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.

4. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l'attività entro nove mesi dall'accertamento del comune. Il titolare dell'impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il comune competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti, alla Regione ed all'ufficio delle Dogane.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

6. ZONE TERRITORIALI OMOGENEE A LIVELLO COMUNALE

1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al d. m. n. 1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C)

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D ed F);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).

7. SUPERFICIE DELL'AREA DI LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all'articolo 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e incolumità degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all'eventuale sosta degli autoveicoli che all'utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all'utilizzo dei servizi igienici.
2. L'area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l'efficienza energetica dell'impianto, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

8. UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicate nelle zone omogenee. Qualora l'area sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
2. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del codice della strada, le strutture relative ai nuovi impianti e quelli esistenti

che avviano progetti di adeguamento devono rispettare i distacchi previsti.

3. I comuni possono riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati.

4. Per la individuazione dei centri abitati si fa riferimento a quanto disposto dal codice della strada, art. 3, punto 8, e dal DPR n. 495/1992.

9. INDICI DI EDIFICABILITA', CORSIE, PARCHEGGI

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei carburanti ed i volumi tecnici necessari all'attività non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili.

Le dimensioni delle strutture dell'impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti parametri:

a) Impianto generico con attività non oil: le strutture devono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità stabilite dal comune nelle proprie previsioni urbanistiche per le zone e sottozone B, C, D ed F, all'interno delle quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, così come nelle zone precedentemente indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art. 16, comma 5, lett. a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;

b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza;

2. La localizzazione degli impianti di carburanti nelle zone omogenee agricole E costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, previa dotazione da parte del Comune del piano strategico previsto dall'art. 12, comma 1, della legge, contenente le direttive e gli indirizzi per il funzionamento dell'attività di distribuzione di carburanti.

10. TIPOLOGIE NUOVI IMPIANTI

1. I nuovi impianti, come previsto dall'art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall'art. 11.

2. I nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie a quattro

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

corsie, due per senso di marcia, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'art. 378 del DPR n. 495/1992.

3. Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.

4. E' consentita l'apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

11. INCOMPATIBILITA' TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE DI GNC E GNL

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6/4/2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo:

a) per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D. Lgs. 257/2016;

b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;

c) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.

2. Le cause di incompatibilità tecnica per l'installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.

3. La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:

a) la misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;

b) la misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.

c) la misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

4. L'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal comune.

12. ATTIVITA' INTEGRATIVE

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative così come indicate all'art. 45, comma 3, della legge.
2. Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.
3. Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

13. SALVAGUARDIA DEGLI IMPIANTI NELLE AREE SVANTAGGIATE E CARENTI DI SERVIZIO

1. Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio di cui all'art. 51 della legge è consentita la prosecuzione dell'attività prevista, anche in proprio da parte dell'amministrazione comunale, qualora non vi siano altre richieste.

PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

14. AUTORIZZAZIONE PER NUOVI IMPIANTI

1. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.
2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del comune in cui si intende realizzare l'impianto ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:

a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;

b) la località in cui si intende installare l'impianto;

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

c) la disponibilità dell'area sulla quale intende realizzare l'impianto;

d) tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;

e) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.

3. Il SUAP verifica:

a) la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del decreto presidente repubblica n. 151/2011 e decreto ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;

b) il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.

4. Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 44, comma 1, della legge. Qualora ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione lo stesso SUAP decide in base alla documentazione agli atti.

15. MODIFICHE

1. Le modifiche sugli impianti previste all'art. 46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l'impianto.

2. per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo le procedure stabilite dal D.M. 07.08.2012.

3. Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette al SUAP:

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;

b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;

c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'art. 16.

4. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, l'installazione di attrezzature per l'erogazione

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

di AdBlue, del combustibile per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al SUAP che ne trasmette copia al Comando Prov.le VV.F, e all'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti.

16. POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE TOTALE

1. Le modifiche previste all'art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le modalità di cui all'art. 14.

2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.

3. Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo prevista dall'articolo 11.

17.IMPIANTI AD USO PRIVATO E CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI

1. La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c), di cui dall'articolo 48, comma 1 della legge, è presentata al SUAP del comune dove si intende realizzare l'impianto con le modalità previste dal precedente art. 14.

2. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

3. L'installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c), di cui all'articolo 48 comma 3, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l'impianto. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l'iscrizione presso la alla Camera di Commercio riporta espressamente l'attività di autotrasporto.

4. Per l'attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), previsto dai commi 1 e 3, il titolare dell'impresa trasmette al SUAP:

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;

b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;

5. Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza si applica l'art. 62 comma 3, lett. a), punto 8, della legge.

18. IMPIANTI MARINI E AVIO

1. La domanda di autorizzazione di impianti marini previsti dall'articolo 49, e avio ad uso pubblico previsti dall'art. 43, comma 1, lett. G) della legge è presentata al SUAP del comune dove si intende realizzare l'impianto con le con le modalità previste dal precedente art. 14.

2. Il PAU deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali e l'avvertenza che, in caso di inosservanza, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 62 comma 3, lett. a), punto 7, della legge.

19. PRELIEVO E TRASPORTO CARBURANTI IN RECIPIENTI/CONTENITORI

1. Gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 50 della legge possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa presentazione dell'autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

20. COLLAUDO

1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all'articolo 16, comma 1, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto. L'istanza è corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012.

2. Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta convoca la commissione di collaudo prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.

3. Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all'esercizio dell'impianto.

4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di € 150,00, a carico della ditta richiedente.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

21. ESERCIZIO PROVVISORIO

1. Scaduto il termine di cui al comma 2, dell'articolo 20, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.
2. La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.
3. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

ORARI E TURNAZIONI

22. PRINCIPI GENERALI

1. I comuni determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, come previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge, sentite le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 3, comma 3 della legge.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.

23. ORARI DI APERTURA - ASSISTENZA AUTOMONILISTI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - SELF-SERVICE - TURNI DI RIPOSO

1. I comuni, nel rispetto del citato orario omogeneo regionale stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. b), possono determinare annualmente gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, tenendo conto delle richieste dai gestori e delle esigenze territoriali, escludendo gli impianti che effettuano esclusivamente la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì della settimana immediatamente successiva.
2. Sugli impianti non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.
3. Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità "*servito*", ovvero con l'assistenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l'assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto per il sistema di rifornimento senza

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

servito, nel rispetto della l.r. 18/2015.

4. Le attività integrative di cui all'art. 45, comma 3, della legge, presenti sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie in materia di orari.

24. SERVIZIO NOTTURNO - FERIE

1. Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità "servito" tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

2. Ai fini conoscitivi i titolati degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al comune che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.

3. La sospensione dell'attività di distribuzione dei carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al comune e provvede a pubblicizzare sull'impianto la chiusura.

25. DEROGHE

1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell'anno.

2. Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili "GNC, GNL e GPL" gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura e chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

26. CARTELLONISTICA - PUBBLICITA' DEI PREZZI - COMUNICAZIONI ALL'UTENZA

1. E' fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati di cui al d.lgs 206/2005 ed alla legge 27/2012. Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.

2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

27. RIMOZIONE ATTREZZATURE E BONIFICA IMPIANTI CHIUSI

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono obbligati ad attuare la procedure di dismissione come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.
2. Ai comuni, cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti ai sensi della l.r. n. 42/2017, compete anche la salvaguardia del territorio nel rispetto del comma 5, dell'art. 61 della legge, con l'obbligo nei confronti dei titolari degli impianti che cessano l'attività alla rimozione delle attrezzature.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza

28. COMUNICAZIONI ALLA REGIONE

1. Per le finalità di cui all'art. 2, lett. i) della legge, il SUAP comunica alla Regione i PAU relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell'attività e le autorizzazioni alle attività integrative.
2. I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL comunicano alla Regione l'erogato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Agenzia delle Dogane comunica annualmente alla Regione i dati relativi agli erogati degli impianti.
4. La Regione può richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

29. ESAME DELLE DOMANDE PRECEDENTI

1. Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione.
2. Qualora il Comune ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione integrativa si applica la procedura prevista dall'art. 14, comma 4.

30. ADEGUAMENTO E PREVALENZA DEL REGOLAMENTO

1. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni amministrative a loro demandate dall'art. 44 della legge, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono ad adeguare i propri regolamenti ai criteri e parametri stabiliti dal presente regolamento. In assenza o difformità della regolamentazione comunale si applicano in via sostitutiva le disposizioni previste nel presente regolamento.
2. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e delle diverse attività integrative presenti sugli impianti, i comuni possono individuare idonee forme di incentivazione di tipo urbanistico aventi carattere regolamentare in caso di installazione di GNC, GNL, GPL e/o idrogeno.

3. Il presente regolamento prevale sulle norme regolamentari, sugli strumenti urbanistici e disposizioni comunali e, ove vi siano disposizioni, criteri e parametri comunali in contrasto si applicano i criteri ed i parametri stabiliti con il presente regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

1. I Regolamenti inclusi nel presente Documento Strategico del Commercio entrano in vigore a decorrere dalla data di adozione della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo.

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0017558 DEL 21-07-2021 IN partenza